

112.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGLIETTA: Per un'inchiesta presso tutte le strutture ospedaliere atta a verificare il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento al caso dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma (4-05792) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7866	CRIPPA: Sui due elicotteri Agusta del tipo A 109C forniti alla Colombia per la lotta al narcotraffico dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (4-17605) (risponde Agnelli, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	7872
BASSI MONTANARI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti ospedalieri (4-17888) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7869	DEL DONNO: Sullo stato del ricorso per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di guerra riguardante il signor Giuseppe Niro (4-16172) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	7873
BRUNI GIOVANNI: Sui risultati delle ispezioni condotte presso l'istituto artistico liceo di Bari (4-17180) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7870	DONATI: Per un intervento volto a bloccare la realizzazione delle opere previste nel progetto di costruzione del porto turistico di Rosignano-Castiglioncello (Livorno) (4-15427) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	7874
BRUZZANI: Sulla chiusura della scuola elementare di Massarella, frazione del comune di Fucecchio (Firenze) (4-16979) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7871	EBNER: Per un intervento volto a rivedere la decisione di introdurre in Italia la pillola abortiva RU486 (4-18329) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7875

PAG.	PAG.
<p>MACERATINI: Sull'opportunità di costruire una nuova succursale dell'istituto tecnico Fermi di Ciampino (Roma) (4-14685) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 7878</p> <p>MANGIAPANE: Sulla decisione della SIP di ridurre i centri di lavoro dei settori centrali, trasmissioni e reti (4-14517) (risponde Mammi, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 7879</p> <p>MODUGNO: Sul deposito di materiali radioattivi esistente presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma (4-16998) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 7880</p> <p>PARLATO: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito alle procedure di selezione dei beneficiari delle eccedenze accumulate dalla CEE e distribuite agli indigenti dei paesi membri, con particolare riferimento all'Italia (4-15279) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7883</p> <p>PERRONE: Sulle iniziative da assumere al fine di stroncare eventuali strumentalizzazioni su presunte appartenenze alla P 2, con particolare riferimento al caso dell'ammiraglio Geraci (4-17839) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>) 7885</p> <p>PIRO: Per una sollecita emanazione dei decreti di attuazione della legge per la patente europea, anche in relazione ai problemi dei portatori di <i>handicap</i> e per lo snellimento delle procedure richieste al fine di ottenere le facilitazioni previste dalla legge 9 aprile 1986, n. 97 (4-18068) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 7886</p>	<p>PISICCHIO: Per un intervento volto a prevedere, in sede di reiterazione del decreto in materia di reclutamento del personale scolastico, l'inclusione, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per soli titoli, degli insegnamenti corrispondenti non solo a posti di ruolo, ma anche a corsi straordinari (4-15212) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 7887</p> <p>POLI BORTONE: Sulla compatibilità con la vigente legislazione dell'introduzione in Italia della pillola RU 486 (4-16573) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 7887</p> <p>POLI BORTONE: Sui motivi delle dimissioni dell'attore Carmelo Bene dalla Biennale di Venezia (4-18149) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ... 7891</p> <p>PROCACCI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai danni derivanti ai cittadini, al patrimonio faunistico ed al turismo dell'isola d'Ischia (Napoli) dall'attività venatoria (4-04637) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7891</p> <p>PROCACCI: Per un intervento volto a perseguire severamente il bracconaggio e la caccia di frodo, in relazione all'uccisione, avvenuta il 2 giugno 1989 a Santa Severina (Catanzaro), di una delle ultime coppie di avvoltoio capovaccaio (4-15087) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7892</p> <p>RALLO: Sull'esito dell'istanza presentata dalla signora Rosa Panarello di</p>

PAG.	PAG.
Messina per ottenere la pensione di reversibilità (4-11411) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 7893	mone (Grosseto), ed in particolare sulla posizione dell'ammiraglio D'Agostino (4-17715) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>) 7901
RALLO: Sull'esito dell'istanza presentata dalla signora Rosa Panarello di Messina per ottenere la pensione di reversibilità (4-13849) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 7893	RUSSO FERDINANDO: Per un intervento presso il provveditorato agli studi di Palermo affinché includa gli insegnamenti di educazione tecnica e di educazione fisica nel tempo prolungato (4-16742) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 7903
RAUTI: Per la predisposizione di interventi volti a tutelare la produzione nazionale di nocchie dalla concorrenza turca (4-00296) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7893	RUSSO FRANCO: Per un intervento volto al rispetto delle indicazioni del piano bieticolo-saccarifero in merito alla quota zucchero da assegnare allo zuccherificio di Latina per il 1988 e per la sollecita definizione dell'assetto societario dello zuccherificio medesimo (4-04693) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7904
RAUTI: Per un'inchiesta in merito alla situazione ambientale ed igienico-sanitaria del territorio del comune di Cingoli (Macerata) (4-13594) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 7894	RUSSO FRANCO: Per un intervento presso la direzione degli ospedali Fatebenefratelli di Roma al fine di garantire il rispetto delle libertà sindacali e la riassunzione dei lavoratori licenziati per aver denunciato illeciti commessi nella gestione di tali ospedali (4-09260) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) . 7905
RONCHI: Per un intervento volto ad evitare la lottizzazione edilizia del parco di Villa Spinola a Genova (4-13347) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 7898	SALVOLDI: Sulla nomina a comandante del dipartimento del Basso Tirreno e delle forze navali del Sud Europa della NATO dell'ammiraglio Antonino Geraci, sospeso a suo tempo dall'attività per appartenenza alla loggia P 2 e reintegrato a seguito di ricorso al TAR (4-18307) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>) 7908
RONCHI: Sui motivi in base ai quali l'amministrazione della difesa ha assegnato alti incarichi all'ammiraglio Antonino Geraci, coinvolto nell'inchiesta sulla loggia P 2 (4-17669) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>) 7900	SANNA: Sulle iniziative che si intendono assumere per favorire la speri-
RONCHI: Sul ruolo svolto dal SIOS Marina nel controllo del traffico d'armi avvenuto nel porto di Tala-	

PAG.	PAG.
<p>mentazione nell'ambito della legge 28 maggio 1978, n. 194, di metodi farmacologici di interruzione volontaria di gravidanza in istituti che garantiscano rigore di ricerca (4-17384) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 7910</p> <p>SANNELLA: Per un intervento volto ad evitare l'allargamento della strada provinciale Martina Franca (Taranto)-Alberobello (Foggia) (4-19232) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 7914</p> <p>SAVIO: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Gemma Ferrari di Fumane (Verona) (4-16310) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) .. 7915</p> <p>SOSPIRI: Sulla promozione per meriti speciali del brigadiere Bruno Mariani (4-13103) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7916</p> <p>SOSPIRI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giorgio Marsili residente a Pratola Peligna (L'Aquila) (4-15706) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 7916</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per la sospensione della nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci a comandante del dipartimento militare del Basso Tirreno in attesa degli accertamenti relativi alla sua appartenenza alla loggia P 2 (4-17712) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>) 7917</p>	<p>STALLER: Sulle iniziative che si intendono assumere per consentire in Italia la sperimentazione della pillola abortiva RU-486 (4-16504) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 7917</p> <p>STERPA: Per un intervento volto ad attuare le necessarie disposizioni a seguito delle irregolarità amministrative emerse nella gestione della Federazione italiana tennis (4-12185) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 7921</p> <p>STRADA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la salvaguardia dell'ambiente in occasione delle gare di <i>offshore</i> (4-15578) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 7922</p> <p>TATARELLA: Per l'istituzione di una terza sezione del TAR della Campania localizzata a Caserta (4-11196) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 7923</p> <p>TEALDI: Per un intervento volto a fornire indicazioni precise agli allevatori di bestiame sull'uso della somatotropina, proteina ipofisaria comunemente chiamata ormone della crescita bovina (4-14036) (risponde Mannino, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 7924</p> <p>TOMA: Per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Antonio Legittimo di Casarano (Lecce) (4-13042) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) .. 7926</p>

	PAG.		PAG.
VALENSISE: Sui motivi della mancata assegnazione ai dipendenti dell'amministrazione postale che ne hanno diritto degli alloggi di servizio in località Pistoia di Catanzaro (4-12259) (risponde Mammi, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	7926	VESCE: Per la revoca del licenziamento dei quattro dipendenti dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma, che avevano denunciato la presenza di rifiuti radioattivi nei sotterranei dell'ospedale (4-10455) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7926

AGLIETTA, FACCIO, MODUGNO, VESCE e BASSI MONTANARI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

alcuni dipendenti dell'ospedale « Fatebenefratelli » di Roma hanno denunciato, come riportato anche dalla stampa, la presenza nell'ossario sotterraneo dell'ospedale di una ventina di bidoni contenenti rifiuti radioattivi (su alcuni dei quali vi è la dicitura « residui sostanze radioattive, chiuso il 5 ottobre 1982 » ed il simbolo dello iodio 131) e di una cassaforte contenente, a detta dei dipendenti dell'ospedale, almeno 250 milligrammi di radio, contenuto in ricariche che dovevano essere impiegate nelle apparecchiature per la cobaltoterapia e che invece sono rimaste inutilizzate sin dai primi anni '60;

i dipendenti dell'ospedale hanno denunciato inoltre: a) insufficienti misure di protezione; b) che un dipendente dell'Ufficio Tecnico dell'ospedale, dopo aver aiutato gli esperti di una ditta specializzata a trasferire i rifiuti radioattivi, ha accusato, qualche mese dopo, gravi disturbi consistenti in eczemi estesi a braccia e avambraccia, cosce, regione dorsale, addome ed inguine ed uno stato « vertiginoso » che rende difficoltosa la deambulazione; c) che tre donne, che lavorano nel guardaroba situato vicino ai locali dove a lungo furono custoditi rifiuti radioattivi, sarebbero morte per un tumore alla mammella;

il direttore sanitario dell'ospedale ha affermato in maniera categorica che non c'è nessun pericolo —:

se intendano intervenire immediatamente affinché siano rimossi i rifiuti ra-

dioattivi dall'ospedale e ne sia verificato il grado di pericolosità;

se intendano avviare un'indagine amministrativa per individuare i responsabili di tale pericolosa situazione;

se intendano estendere a tutto il territorio nazionale un'indagine presso tutte le strutture sanitarie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. (4-05792)

RISPOSTA. — *Mancano ancora a tutt'oggi, nonostante reiterati solleciti del commissariato del Governo interessato, adeguati elementi di valutazione di diretta competenza della regione Lazio.*

Riguardo al problema prospettato, va premesso che questo ministero a seguito di notizie stampa apparse nel mese di aprile 1988 sulla detenzione di rifiuti radioattivi presso l'ospedale San Giovanni Calibita detto Fatebenefratelli (sito in Roma nell'isola Tiberina), dispose a suo tempo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1965, n. 185 in materia di sicurezza da radiazioni ionizzanti, un tempestivo sopralluogo congiunto di propri funzionari e di tecnici dell'ENEA-DISP (direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria). La ricognizione veniva effettuata nei giorni 21 e 26 aprile 1988.

In tale occasione si poteva constatare che all'interno di una cripta-ossario esistente nei sotterranei dell'ospedale, erano conservati dal 1982 rifiuti di iodio 131 e di tecnezio 99 ed aghi di radio 226, pari a 255 milligrammi. Tali sostanze erano e, a quanto risulta, sono tuttora ivi depositate: lo iodio 131 ed il tecnezio entro appositi contenitori metallici portarifiuti chiusi,

mentre il radio 226 che era stato fornito nel 1963 all'ospedale dall'Istituto superiore di sanità (sotto forma di aghi da infissione per radioterapia) vi si trovava custodito in una cassaforte schermata con lastre e con perni di piombo.

I valori di intensità di esposizione allora rilevati nelle aree adiacenti alla cassaforte e nei locali circostanti e riportato nel rapporto inviato dall'ispettorato provinciale del lavoro alla IX sezione penale della procura di Roma che ne aveva chiesto l'intervento, non giustificavano alcun tipo di allarme, perché inferiori a quelli di rischio fissati dalle disposizioni vigenti e sostanzialmente sovrapponibili a quella del fondo naturale di radiazioni.

Tuttavia, dall'esame del registro degli interventi, obbligatorio ai sensi dell'articolo 74 - lettera b) del già citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla sicurezza da radiazioni ionizzanti si è dovuto desumere che, per il periodo dal 1963 al febbraio 1982 detta cassaforte era collocata, in realtà, in una nicchia situata in prossimità della porta dell'ascensore del piano seminterrato e che essa fino al gennaio 1981 non presentava alcuna schermatura, risultando invece applicata solo in un momento immediatamente successivo una lastra di piombo di protezione sulla sua parte frontale.

Ciò suggeriva l'opportunità di un nuovo sopralluogo congiunto, in data 20 dicembre 1988, di tecnici dell'ENEA-DISP e da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro con rilevazioni mirate, condotte con strumenti di maggiore sensibilità dopo aver rimosso l'attuale schermatura di piombo. I valori di radioattività così evidenziati, confermando la valutazione che la sola protezione assicurata dalle pareti della cassaforte doveva e deve tuttora considerarsi insufficiente, fanno obiettivamente presumere che fino al gennaio 1981 la sicura incolumità dei lavoratori impegnati nella zona in cui era ubicata la cassaforte non potesse ritenersi assicurata.

Va infatti ricordato, al riguardo, che mentre per lo iodio 131 e per il tecnezio 99, caratterizzati da un periodo di dimezzamento (cosiddetto emivita) della radioatti-

vità molto breve, il rischio di contaminazione non può comunque assumere aspetti significativi, proprio per il radio 226, contraddistinto da un'emivita di secoli, le condizioni di deposito e di conservazione rivestono, invece, la massima rilevanza, per un'adeguata protezione dei lavoratori che operano nelle aree adiacenti e per i soggetti comunque esposti.

Riguardo alla successiva sistemazione di tale materiale radioattivo ed alle modalità con cui è avvenuto il relativo trasporto, è emerso che nel febbraio 1982, appunto, la cassaforte con gli aghi di radio 226 è stata trasportata all'interno della cripta-ossario a cura dell'esperto qualificato, dottor Albino Venier, coadiuvato dal lavoratore Renato Pizzale, dipendente dell'ospedale Fatebenefratelli, in base alle dichiarazioni del quale dovrebbe dedursi che le relative operazioni siano avvenute in condizioni di rischio. Secondo le osservazioni annotate nel registro dei provvedimenti di intervento dallo stesso esperto qualificato in data 22 febbraio 1982, per altro, il trasporto sarebbe stato eseguito personalmente dallo stesso esperto, con l'aiuto di un nipote.

In merito ai lamentati decessi di tre lavoratori per tumore nel periodo compreso fra il 1967 ed il 1982 ed alla riscontrata insorgenza di manifestazioni cutanee in uno di essi che aveva collaborato al trasporto della cassaforte con gli aghi di radio 226, deve rilevarsi che non può, ovviamente, escludersi una potenziale connessione fra causa ipotizzata (radiazioni eventualmente assorbite dagli interessati) ed effetti patologici da essi purtroppo lamentati, ma va nello stesso tempo ricordato che si tratta di relazioni teoriche di tipo esclusivamente probabilistico (cosiddetti effetti stocastici delle radiazioni) e, quindi, non inequivocabilmente determinabile.

D'altra parte, neppure potrebbe realisticamente sostenersi, sotto il profilo tecnico-sanitario e giuridico, l'opportunità di sottoporre ad adeguata visita di controllo tutti i lavoratori che, per aver operato a qualsiasi titolo nei locali in cui erano indebitamente depositati detti rifiuti radioattivi, possano ritenersi esposti al rischio di assorbire radiazioni pericolose, perché, anche a pre-

scindere dall'estrema e problematica indagine degli accertamenti cui dovrebbero essere sottoposti, è stato precisato che un intervento in tal senso dell'ispettorato del lavoro competente sarebbe potuto scaturire soltanto dall'accertata esistenza di zone dichiarate controllate dall'esperto qualificato (ai sensi degli articoli 9-70-78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 già citato), nell'ambito delle quali siano tenute abitualmente ad operare, per ragioni professionali, persone suscettibili di ricevere una dose di radiazioni ionizzanti superiore a 1,5 rem per anno. Oltretutto, il caso in esame, per riferirsi a situazioni pregresse, non risulta inquadrabile nella normativa speciale che disciplina attualmente l'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Ne consegue che l'unico strumento giuridico-normativo, invocabile nella fattispecie per imporre a tali lavoratori di sottoporsi a visita medica, potrebbe individuarsi nella sola norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (sulla tutela, in generale, dell'igiene del lavoro), strumento che, tuttavia, avrebbe ormai potuto essere utilizzato soltanto dall'unità sanitaria locale interessata, oggi titolare delle relative funzioni amministrative in base alla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), della cui attività, nel caso in esame, nulla è dato finora sapere, perdurando il silenzio della regione competente.

Per quanto riguarda, infine, il problema dei licenziamenti di quattro lavoratori dell'ospedale stesso dell'isola Tiberina nonché attivisti sindacali del sindacato autonomo CISAS presso quel nosocomio, da un dettagliato rapporto pervenuto a cura dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma sembra di dover ipotizzare che le cause remote dei non buoni rapporti, in generale, fra tale sindacato e l'amministrazione dell'ospedale San Giovanni Calibita abbiano avuto innegabili ripercussioni sull'intera vicenda e siano certamente legate all'esclusione di rappresentatività disposta nel lontano luglio 1987 dalla stessa amministrazione nei confronti dei nove esponenti di detto sindacato a seguito di analoga sentenza del tribunale

di Roma, emessa per identica controversia relativa all'ospedale generale di zona Cristo Re di Roma; è agevolmente comprensibile come la conseguente situazione di incomunicabilità che ne era derivata fra le due parti e la connessa inibizione, di fatto, a detto sindacato di svolgere attività ufficiale all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli abbia finito progressivamente per inasprire gli animi, creando insostenibili condizioni di disagio e, quindi, di diffidenza e di rancori reciproci. Si spiega, così, perché la partecipazione di quattro lavoratori/attivisti della CISAS (Walter e Mauro Tettoni, Paolo Beninati e Renato Pizzale) ad una conferenza-stampa indetta dalla Lista Verde e ripresa dalla rete televisiva privata Teleregione, in data 22 aprile 1988 (susseguente alla nota compagna di stampa sull'intera vicenda dei residui radioattivi), per l'amministrazione ospedaliera abbia subito assunto un significato ostile e negativo, venendo interpretata come implicito avallo del contenuto di alcune notizie negative sull'esito del procedimento penale contro l'ospedale (pendente presso la magistratura di Roma), che erano state allora diffuse dallo speaker televisivo attribuendole ad alcuni dipendenti e che, invece, risultarono poi infondate.

In base a siffatte premesse, non appena pervenuta notizia dalla pretura di Roma dell'archiviazione del relativo procedimento penale in data 15 luglio 1988, l'amministrazione provvedeva a contestare ai predetti dipendenti/sindacalisti autonomi la loro partecipazione alla suddetta trasmissione televisiva, considerandola denigratoria per il buon nome dell'ospedale.

Al signor Mauro Tettoni, inoltre, l'amministrazione contestava, altresì, di aver esibito, poco tempo prima di tale compagna di stampa, alcune fotografie del locale summenzionato e del materiale ivi contenuto e ritenuto pericoloso, preannunciando come imminente l'inizio della stessa campagna di stampa.

Al termine dell'iter procedurale di questo procedimento disciplinare l'amministrazione, in data 18 ottobre 1988, intimava il licenziamento per giusta causa agli stessi dipendenti. Successivamente, l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha esperito

reiterati tentativi, con concrete proposte, per addivenire ad una conciliazione fra le parti e, quindi, ad una composizione extragiudiziale della vertenza, incontrando una potenziale disponibilità da parte dei lavoratori, ma nessuna adesione da parte dell'amministrazione ospedaliera.

A seguito del successivo ricorso degli interessati alla magistratura, il pretore del lavoro di Roma, con propria ordinanza del 10 marzo 1989 dettagliatamente motivata, sospendeva l'efficacia di tali licenziamenti dalla cassa generalizia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado del successivo giudizio di merito, ordinando l'immediata reintegrazione dei quattro ricorrenti nel proprio posto di lavoro.

Di tale ordinanza, acquisita agli atti da questo ministero, è interessante ricordare la motivazione conclusiva del pretore, laddove si afferma che: nell'informare la stampa di una simile situazione (di rischio e di imprudente carenza delle necessarie cautele, anche informative, nei confronti dei dipendenti) i ricorrenti che lo abbiano fatto hanno esercitato un loro diritto come lavoratori e come cittadini: in una situazione siffatta è del tutto normale rivendicare controlli e garanzie ed è quindi del tutto normale sollecitare quella funzione di controllo e di garanzia che, attraverso l'informazione, viene esercitata dalla stampa in tutti i paesi ad ordinamento liberale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

BASSI MONTANARI, FILIPPINI ROSA e CECCHETTO COCO. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso:

che la legge sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri trattati prescrive che i contenitori nei quali i predetti rifiuti vengono raccolti durante la loro formazione all'interno della struttura ospedaliera, siano, una volta completata la raccolta, chiusi in modo tale da non poter essere riaperti (onde evitare ag-

giunte di materiali diversi da quelli in essi originariamente contenuti); che il rifiuto, durante la sua raccolta, sia accuratamente disinfettato; che per tali rifiuti siano tenuti, dalle strutture sanitarie nelle quali sono stati prodotti, dei registri di carico e scarico e delle certificazioni a cura dei direttori sanitari che dichiarino il contenuto qualitativo e l'avvenuto trattamento di disinfezione e/o sterilizzazione, quando trattasi di rifiuti infetti o potenzialmente tali; che durante la raccolta il contenitore rimanga chiuso per motivi igienici;

che è molto alto il numero di infezioni contratte nelle strutture sanitarie (il servizio di igiene pubblica della USSL n. 16 di Modena parla addirittura del 33 per cento dei casi);

che le indagini fatte effettuare dal Ministero circa l'igienicità delle strutture ospedaliere hanno evidenziato numerosissime carenze senza però mai accertare quelle legate alla raccolta e smaltimento rifiuti —

se non si ritenga opportuno accertare con ulteriori indagini lo stato di fatto denunciato in premessa;

se non si veda necessario accertare che i requisiti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti ospedalieri trattati siano effettivamente conformi a quelli prescritti dalla legge;

se non si intenda disporre il ritiro dal commercio dei contenitori fuori norma;

se non si giudichi opportuno emanare norme affinché tali rifiuti non vengano inceneriti insieme a quelli urbani, ma in appositi inceneritori. (4-17888)

RISPOSTA. — *Non v'è dubbio che i fattori di rischio delle infezioni ospedaliere sono da tempo ampiamente conosciuti, risultando oggi incontrovertibile che essi debbano ritenersi prevalentemente legati all'aumento di pazienti ospedalizzati suscettibili di farsi recettori dei relativi agenti infettanti, all'uso indiscriminato degli anti-*

biotici (con conseguente pressione selettiva sui germi resistenti), alla crescente disponibilità ed alla progressiva diffusione di nuove tecniche altamente invasive, all'aumentata incidenza del numero di persone che assistono il malato e di coloro che gli rendono visita, alla maggior mobilità dello stesso malato in ospedale, alle strutture ed ai servizi molto spesso inadeguati e, infine, alla conseguente presenza di personale non adeguatamente addestrato.

È noto, d'altra parte, che la più frequente modalità con cui si trasmette l'infezione è quella del contagio diretto da persona a persona, seguita, subito dopo, da quella per esposizione di pazienti a rischio ad una fonte comune di infezioni. L'incidenza di tali infezioni varia enormemente in stretta relazione al tipo di patologia, con un numero elevato di casi soprattutto in medicina, chirurgia, ostetricia e pediatria-neonatalogia. I relativi valori medi oscillano sul 6-7 per cento, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

È evidente che le situazioni di rischio igienico-sanitario collegate ai rifiuti ospedalieri possono essere d'ordine chimico, fisico e biologico, anche se per molto tempo l'attenzione degli studiosi si è accentrata sul rischio biologico.

Va ricordato, tuttavia, che più recenti indagini hanno dimostrato che la loro composizione microbica, almeno per quanto riguarda i liquidi, è simile a quella dei reflui domestici.

Riguardo, poi, ai rifiuti ospedalieri solidi, il rischio biologico viene in essere non soltanto nella presenza di germi e nella loro diffusione ambientale con forte potenziale contaminante, ma anche nella dispersione di colattici e nello sviluppo di gas putrefattivi, nella conseguente diffusione di cattivi odori e nella proliferazione di insetti e di roditori.

È utile ricordare, comunque, che la disciplina normativa di questo peculiare settore è stata di recente aggiornata con legge 10 febbraio 1989, n. 45 (Gazzetta ufficiale 11 febbraio 1989, n. 35), laddove è prescritto, in particolare, che i rifiuti provenienti da strutture sanitarie di norma debbano essere considerati rifiuti speciali, non

assimilabili ai rifiuti urbani demandando per altro ad un decreto interministeriale (Ministero ambiente-Ministero sanità), poi emanato in data 25 maggio 1989 (Gazzetta ufficiale 14 giugno 1989, n. 137), il compito di individuare le frazioni di rifiuti ospedalieri assimilabili — a parziale deroga del loro rigoroso regime ordinario — ai rifiuti solidi urbani.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

BRUNI GIOVANNI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che visite ispettive all'istituto artistico liceo di Bari sono state disposte dal Ministero della pubblica istruzione e dal provveditorato agli studi di Bari — se risulti che esistono e sussistono situazioni di confusione e pregiudizio per la scuola nella direzione didattica e amministrativa del sopra detto istituto scolastico.

(4-17180)

RISPOSTA. — Le varie visite ispettive effettuate negli ultimi tempi presso il liceo artistico di Bari, hanno accertato in effetti che l'andamento amministrativo-didattico di quella scuola ha incontrato obiettive difficoltà a causa soprattutto della mancanza di dialogo tra il preside e le restanti componenti scolastiche.

In relazione, quindi, al conseguente stato di tensione instauratosi nel liceo il provveditore agli studi di Bari, ritenendo — sulla base delle risultanze ispettive — che buona parte delle suddette difficoltà fossero riconducibili alla persona dell'attuale capo di istituto, ne aveva proposto il trasferimento per incompatibilità ambientale, trasferimento che questo ministero ebbe invero ad avviare fin dal settembre 1989, con una formale contestazione di addebiti.

Alla luce tuttavia delle giustificazioni fornite dal preside e delle dichiarazioni scritte di un certo numero di docenti in servizio nell'istituto è parso opportuno prima di assumere in corso d'anno scolastico eventuali provvedimenti, disporre un supplemento di indagini, attraverso un'ulteriore visita ispettiva.

Si desidera, intanto assicurare che la situazione del suindicato liceo viene seguita con la dovuta attenzione e che, ove lo si riterrà necessario, non si mancherà di promuovere le misure idonee al ripristino della piena normalità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BRUZZANI, MASINI, TADDEI, MINOZZI e CAPECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ed altri colleghi presentarono il 28 settembre 1988 una interrogazione sulla situazione scolastica della scuola di Massarella, frazione del comune di Fucecchio (Firenze);

a tale interrogazione fu risposto il 9 gennaio 1989 con affermazioni che dimostravano che al ministro competente erano state fornite notizie non corrispondenti a verità, poichè si concludeva erroneamente che l'attività scolastica era ripresa regolarmente sino al 4 ottobre 1988;

contrariamente a quanto affermato, gli alunni delle classi sopresse non hanno mai frequentato la scuola pubblica nell'anno 1988-1989, nè la frequentano in quest'anno scolastico e, anzi, ad essi si sono aggiunti gli alunni che nell'anno in corso avrebbero dovuto iscriversi per la prima volta alla I^a classe, per un totale di 21 alunni (otto in prima; sette in seconda, sei in terza, mentre i 12 alunni di quinta frequentavano regolarmente la classe che solo per questo ultimo anno è stata lasciata a Massarella);

per il secondo anno, e cioè dal settembre 1988, i genitori degli alunni di quella località provvedono direttamente alla istruzione dei figli, mediante istruzione paterna, nonostante gli ostacoli e le intimidazioni delle autorità scolastiche, e presentano a fine anno i figli stessi agli esami di idoneità in qualità di privatisti;

nelle province circostanti di Lucca e Pisa, anch'esse, come la provincia di Firenze, appartenenti allo stesso Stato e soggette alle stesse norme, esistono decine di scuole in condizioni analoghe sia per numero di alunni (30-40), sia per distanze da altri paesi (chilometri 2,5-3);

la soppressione della scuola di Massarella non ha comportato alcuna diminuzione di personale scolastico e quindi di spesa, ma soltanto ha costituito un tentativo di sradicamento di quella popolazione;

la soppressione della scuola suddetta in una frazione di circa 1000 abitanti con 30-40 alunni di scuola elementare, posta in una zona collinare boscosa ai margini del Padule di Fucecchio, non è mai stata accettata nè dalla popolazione, che ha vivacemente e civilmente protestato più volte, nè dal consiglio comunale di Fucecchio, che a più riprese e all'unanimità ha approvato documenti di protesta —:

se le autorità scolastiche periferiche hanno informato il ministro competente del fatto che da due anni una località di circa 1000 abitanti e alcune decine di alunni è senza scuola;

se considera coerente con i principi ispiratori di uno Stato democratico che gli organi preposti alla realizzazione del «diritto allo studio» si disinteressino delle conseguenze di loro provvedimenti che i fatti hanno dimostrato almeno frettolosi e incauti;

se non ritenga che i cittadini di Massarella stiano dando da due anni agli organi scolastici esempio di senso civico, supplendo con i propri mezzi alle carenze delle istituzioni statali con una civile, dignitosa e ferma forma di protesta;

se non ritenga opportuno che la chiusura delle scuole possa avvenire soltanto garantendo il pieno coinvolgimento delle popolazioni e delle istituzioni locali interessate;

se nel caso specifico della scuola di Massarella non intenda riesaminare direttamente la situazione suddetta. (4-16979)

RISPOSTA. — Come già precisato in riscontro alla analoga interrogazione n. 4-08623 (risposta pubblicata nell'Allegato al Resoconto stenografico del 23 gennaio 1989), il provvedimento di unificazione delle scuole elementari di Massarella e di Torre, frazioni del comune di Fucecchio adottato nell'anno scolastico 1988-1989, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, fu disposto sia al fine di rendere più efficiente il servizio scolastico — attraverso la costituzione di una unità scolastica territorialmente e socialmente integrata atta a promuovere la partecipazione degli allievi ad una più intensa e articolata vita scolastica comunitaria — sia al fine di qualificare in termini di maggiore produttività la spesa pubblica.

Si ribadisce, inoltre, che detta decisione fu adottata in pieno accordo con le organizzazioni sindacali della scuola e previo parere favorevole di tutti gli organi scolastici interessati ove, com'è noto, sono rappresentate tutte le componenti scolastiche. Il collegio dei docenti si era espresso con 35 voti favorevoli, 6 astenuti e nessuno contrario, il consiglio di circolo all'unanimità ed il consiglio scolastico provinciale con 26 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.

Si fa presente, inoltre che il tribunale amministrativo regionale della Toscana con sentenza n. 170 del 1989 ha respinto nel merito, con ampia motivazione, il ricorso avverso il provvedimento di accorpamento. Quanto alle osservazioni formulate dall'interrogante nel secondo capoverso dell'atto parlamentare in parola, si chiarisce che l'affermazione contenuta nella risposta alla precedente interrogazione n. 4-08623 circa la regolare ripresa dell'attività didattica presso la scuola elementare di Massarella sin dal 4 ottobre 1988 non poteva che riferirsi alle classi funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989 presso detta scuola ed in particolare alle 4^a e 5^a classe e non già alle rimanenti non più esistenti per effetto del provvedimento adottato.

Si comunica, infine, che il provveditore di Firenze ha disposto con decreto dell'8 febbraio 1989, n. 7884 non impugnato, la

chiusura — a norma dell'articolo 241, 1^o comma, del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 — di una scuola elementare privata funzionante senza alcuna autorizzazione in locali privi, tra l'altro, della prescritta certificazione della unità sanitaria locale attestante l'idoneità dei medesimi ad uso scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

CRIPPA e MAMMONE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se i due elicotteri Agusta del tipo A 109 C, che il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo ha deliberato di fornire alla Colombia per la lotta al narcotraffico sono di tipo militare o comunque attrezzabili a fini militari;

quali garanzie siano state fornite al Governo italiano a proposito dell'uso finale dei mezzi predetti, in modo da rendere certo un loro utilizzo non incompatibile con la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, che esclude tassativamente ogni collegamento diretto o indiretto dei propri progetti e programmi con attività e finalità militari;

se la somma di oltre quattordici miliardi, corrispondente alla spesa per la fornitura dei due elicotteri, risulti congrua rispetto all'effettivo valore dei materiali e dei servizi forniti. (4-17605)

RISPOSTA. — L'elicottero A 109 C, nella versione presa in considerazione per la fornitura alla Colombia, è una macchina ad uso civile, la cui configurazione di base non contempla accorgimenti e predisposizioni per il compimento di operazioni militari. Come civili sono del resto omologate le componenti ausiliarie e avioniche installate sull'elicottero. La fornitura dei due elicotteri è comunque subordinata a specifiche garanzie sul loro impiego pacifico. La somma di quattordici miliardi di lire in-

dica il limite massimo di spesa. Il contratto potrà essere per altro formalizzato solo a seguito della puntuale verifica circa la congruità dei costi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

Giuseppe Niro, classe 1909, ha impugnato con ricorso — per la parte negativa — il decreto del ministro del tesoro del 4 marzo 1967, n. 3195258, concessivo di indennità *una tantum* per una annualità di tabella B di 8ª categoria per esiti di distorsione al piede sinistro e negativo quanto al trattamento privilegiato di guerra per non dipendenza da causa di servizio delle infermità oculare e artrosica e perché non riscontrati gli esiti di affezione auricolare e di contusione alla spalla sinistra;

considerato che agli atti risulta che il ricorrente il 9 settembre 1939 fu chiamato alle armi. Dal 22 ottobre al 26 novembre 1939 fu ricoverato all'ospedale militare di Bari per grave iridociclite e inviato in licenza di convalescenza di sessanta giorni, prorogata alla scadenza di altri sessanta giorni — il 21 marzo 1940 rientrò al corpo come « idoneo ». Il 16 giugno 1940 dal reparto Osservazione Ospedale Militare di Bari fu riscontrato affetto da O.D. « lievi esiti di pregressa iridociclite con v01/4 e giudicato idoneo a servizio incondizionato ». Dal 3 al 7 marzo 1943 fu nuovamente ricoverato all'ospedale militare di Bari per O.D. Irite recidiva e inviato in licenza di convalescenza di giorni 60. Il 7 maggio 1943 rientrò al corpo « idoneo a incondizionato servizio ». Il 28 ottobre 1943 fu ricoverato all'ospedale militare di Bari per postumi di distorsione al piede sinistro, dimesso il 1º novembre con giorni 50 licenza di convalescenza, prorogata alla scadenza di giorni 30; nuovamente ricoverato il 29 maggio, il 30 maggio fu dimesso e inviato in licenza speciale;

visto che a seguito di domanda per trattamento privilegiato di guerra pervenuta il 28 febbraio 1964, fu sottoposto dalla Commissione Medica Pensioni di Guerra di Bari a visita il 21 gennaio 1965 e riconosciuto affetto da:

1) O.D. esiti iridociclite plastica e v01/50; O.S. normale v01;

2) non segni clinici di pregressa contusione della spalla sinistra;

3) non segni clinici di infermità auricolari in atto nè di pregressa contusione all'orecchio sinistro;

4) lievi segni di artrosi dell'articolazione scapolo omerale sinistra;

5) esiti di allegata ferita contusa del piede sinistro consistenti in distacco di un piccolo frammento dell'apice del malleolo tibiale e lieve circoscritta irregolarità del malleolo peroniero — piccola cicatrice lineare del piede sinistro lunga tre centimetri senza importanza medico legale.

La Commissione Medica Superiore nella seduta del 22 aprile 1966 riconobbe come dipendente da causa servizio di guerra e indennizzabile con una annualità di ottava categoria di tabella B la contusione del piede sinistro dichiarando poi le infermità dell'apparato oculare e l'artrosi all'articolazione scapolo-omerale sinistra non dipendenti da causa di servizio bellico, mentre giudicò non classificabili gli allegati e non riscontrati esiti di infermità auricolare e di contusione alla spalla sinistra.

Indubbiamente la commissione medica funzione di guerra non evidenziò esiti di contusione alla spalla, nè infermità auricolare di entità classificabile. La sindrome artrosica e spondiloartrosi diffusa, oggi evidenziate, infermità di natura dismetabolico-involutiva, alla data del 21 gennaio 1965 non furono evidenziate dalla commissione medica pensioni di guerra. Non risulta che in periodo di guerra l'interessato abbia mai sofferto di

infermità reumatica. Per quanto detto questo collegio medico legale ha espresso parere favorevole —:

se è possibile, nei limiti sopra indicati accogliere il ricorso dando termine al lungo *iter* della pratica. (4-16172)

RISPOSTA. — *Si conferma quanto già comunicato con la risposta alla precedente interrogazione n. 4-02710 (risposta pubblicata nell'Allegato al Resoconto stenografico dell'8 febbraio 1988. Al riguardo va, altresì, precisato che la direzione provinciale del tesoro di Foggia, dal mese di febbraio 1988, dopo aver corrisposto gli arretrati per rate maturate dal 1° marzo 1964, provvede al regolare pagamento a favore del signor Giuseppe Niro delle rate di pensione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

DONATI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Rosignano (Livorno) è stato avanzato il progetto di costruzione del porto turistico di Rosignano-Castiglione, fermamente voluto dalla civica amministrazione nonostante che le locali forze ambientaliste abbiano raccolto migliaia di firme contro la realizzazione dell'opera;

l'opera se realizzata, in nome di uno sviluppo turistico miope ed arrogante, sommergerà con centinaia di migliaia di metri cubi di cemento un tratto di costa tuttora intatto di pregevole valore paesaggistico e da sempre frequentato da bagnanti;

tutte le proposte alternative a questo insano progetto, sconvolgente la geografia costiera e dall'impatto ambientale tuttora ignoto, non sono state prese in alcuna considerazione dalle autorità com-

petenti in ragione di un ingiustificabile ossequio agli interessi della società costruttrice —:

quali siano le ragioni a sostegno della realizzazione del progetto di che trattasi e perché non siano state considerate e verificate ipotesi diverse di minor impatto ambientale;

quali iniziative intendano assumere per bloccare la realizzazione delle opere così come ad oggi previste, valorizzando e tutelando il patrimonio naturale dell'area interessata. (4-15427)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte dalle autorità locali, risulta che la localizzazione del porto turistico di cui trattasi, proposta dal comune di Rosignano Marittimo, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1979, n. 36 sull'ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana, e secondo il piano regionale di coordinamento dei porti e degli approdi della Toscana di cui alla delibera consiglio regionale della Toscana del 19 febbraio 1985, n. 123 è stata prescelta a seguito di studi e verifiche su ulteriori siti presenti nel territorio del comune di Rosignano Marittimo nonché di studi particolari sulla situazione della linea di costa, meteomarina, sulle condizioni geomorfologiche, geologiche e idrogeologiche.*

L'opera prevista impegnerebbe solo un minimo tratto della cosiddetta panchina che, per altro, non rappresenta una rarità litologica in ambito nazionale, regionale e locale. È da evidenziare, inoltre, che in data 19 dicembre 1984 il consiglio superiore dei lavori pubblici aveva espresso parere favorevole alla realizzazione di tale struttura portuale.

In data 9 dicembre 1987 con atto 11801, il consiglio regionale ha approvato il piano regolatore generale del porto turistico in questione, subordinatamente alle verifiche dei calcoli matematici con modello fisico, eseguite mediante prove in vasca presso un istituto specializzato di Pomezia, la Estramed spa per studiare il gioco delle correnti marine.

Tali verifiche, risultate positive, sono state trasmesse in data 6 dicembre 1989 alla regione Toscana per la definitiva approvazione. Sul progetto, infine, ha espresso parere favorevole, in data 29 marzo 1989, il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

EBNER. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che la ditta farmaceutica francese Roussel-Uclaf ha prodotto un farmaco denominato *RU 486*, la cui sostanza base è l'ormone mifepristone, ed il cui scopo è quello di interrompere la gravidanza;

che le autorità italiane prevedono l'immissione sul mercato del prodotto *RU 486*;

che il farmaco di cui sopra ha la proprietà di agire su quegli ormoni che favoriscono la gravidanza provocando sugli stessi una totale inibizione ed un conseguente distacco della placenta;

che il mifepristone non è in grado di provocare l'espulsione del feto, rendendo quindi necessario un ulteriore intervento o tramite iniezioni di prostaglandina o attraverso interventi chirurgici;

che di 2000 donne sottoposte al trattamento con mifepristone, 832 hanno sofferto di gravi conseguenze ed in certi casi si è dovuto anche operare d'urgenza;

che quasi tutti i soggetti che si sono sottoposti alla terapia postmifepristone hanno sofferto di nausea, capogiri e dolori al basso ventre oppure in caso di iniezioni di prostaglandina hanno avuto forti mal di capo, vampate, nausea, svenimenti e crampi al basso ventre;

che nel caso in cui, preso il mifepristone, la gravidanza sia ugualmente portata a termine, il bambino riporta sicuramente gravissime malformazioni;

che le conseguenze morali e sociali, in seguito all'introduzione della *RU 286*, potrebbero essere disastrose, facendo

aumentare il numero delle interruzioni di gravidanza, data la facilità di procedura iniziale e determinante, favorendo il mercato nero del farmaco, nonché l'esclusione del partner dalla decisione di interrompere o meno l'incipiente gravidanza —:

se non ritenga che l'introduzione della *RU 486* possa costituire un attacco alla vita ed alla salute e possa inoltre portare alla conseguenza che sia completamente « normale » interrompere una vita quando si voglia;

se non voglia prendere in considerazione che ci possa essere un contrasto tra l'introduzione in Italia della *RU 486* e quanto contenuto nella legge n. 194 del 1978;

se siano state considerate eventuali corresponsabilità tra il Ministero e la ditta produttrice nel caso che gli effetti collaterali dannosi alla salute, di cui sopra, provochino effetti civilmente e penalmente rilevanti;

se non voglia rivedere la decisione in ordine alla sollecitazione, da parte sua, ad una industria straniera perché questa avvii le pratiche della commercializzazione in Italia della *RU 486*. (4-18329)

RISPOSTA. — *La pillola RU 486 (cosiddetta pillola del giorno dopo), è prodotta in Francia dall'impresa Roussel Uclaf ed è un farmaco a specifica azione antiprogesterinica, la cui assunzione provoca lo sfaldamento e la successiva espulsione della mucosa uterina, insieme all'embrione in essa annidato, favorita anche dalla complementare somministrazione di prostaglandine.*

Al riguardo, con riferimento alle notizie di stampa circa un presunto coinvolgimento del Ministero della sanità per l'introduzione in Italia di detto farmaco, va senz'altro osservato che le stesse risultano decisamente infondate, per cui sono da escludere ipotesi di sollecitazioni e tanto più rapporti e corresponsabilità tra ministero e ditta produttrice. D'altra parte, l'introduzione in Italia di qualsiasi specialità medicinale estera è subordinata, per legge, al rilascio di un preventivo provvedimento

autorizzatorio da parte di questo Ministero (registrazione) che, a sua volta, comporta una complessa istruttoria tecnica, in cui assumono massimo rilievo, nel caso di farmaci di nuova istituzione, complessi accertamenti tecnicotossicologici a cura dell'Istituto superiore di sanità, previsti dall'articolo 1 — secondo comma della legge 7 agosto 1973, n. 519, secondo le disposizioni applicative di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 25 agosto 1977.

La società Roussel Uclaf non ha presentato al Ministero della sanità alcuna domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della pillola di cui trattasi.

Come dall'allegato estratto della monografia farmacologica, ci si trova dinanzi ad un farmaco di particolare delicatezza la cui registrazione comporterebbe, perciò, una valutazione a maggior ragione approfondita, in termini di sicurezza e di efficacia, a cura della competente commissione consultiva unica del farmaco, previa acquisizione di adeguata documentazione tecnico-scientifica (farmaco-tossicologica clinicospesimentale, eccetera).

Poiché tale presupposto non è, come già detto, intervenuto, risulta, al momento, prematura ed improponibile qualsiasi valutazione di carattere tecnico sulla stessa ammissibilità del prodotto anche a fronte della stessa legge n. 194 del 1978, sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Allegato.

(Estratto dalla monografia, inclusa nel dizionario francese VI DAL 1989, relativa alla corrispondente specialità farmaceutica autorizzata in Francia).

PROPRIETÀ:

Antigestazionale, antiprogesterone.

Il mifepristone è uno steroide di sintesi ad azione antiprogestinica dovuta a competizione a livello dei recettori del progesterone.

A dosi tra 3-10 mg/kg per os, inibisce l'azione del progesterone endogeno o esogeno in diverse specie animali (ratto, topo, coniglio e scimmia). Questa azione si manifesta con una interruzione della gestazione nel roditore. Nella femmina, a dosi superiori o uguali a 1 mg/kg, il mifepristone si contrappone agli effetti endometriali e miometrali del progesterone. In corso di gravidanza sensibilizza il miometro alla stimolazione di contrazioni da prostaglandine. Il mifepristone si lega ai recettori dei glucocorticoidi con forte affinità. Nell'animale, a dosi di 10-25 mg/kg, inibisce l'azione del dexametasone. Nell'uomo, l'azione antiglicocorticoidica si manifesta a dose uguale o superiore a 4,5 mg/kg con un innalzamento di ACTH e cortisolo.

Il mifepristone ha una debole azione antiandrogena che si manifesta nell'animale solo dopo somministrazione protratta di dosaggi molto elevati. L'uso sequenziale del mifepristone e d'un analogo di sintesi di prostaglandina consente di aumentare la frequenza dei successi e di accelerare l'espulsione dell'ovulo.

DESTINO DEL FARMACO:

Dopo somministrazione orale di una sola dose da 600 mg, la concentrazione massima di 1,98 mg/l si ottiene dopo 1 ora e 30 minuti (media su 10 soggetti). La biodisponibilità assoluta è del 69 per cento. Nel plasma il mifepristone è fissato per il 98 per cento alle proteine plasmatiche — albumine e soprattutto alfa-1-glicoproteine acide sulle quali la fissazione è saturabile.

Dopo una fase di distribuzione, l'eliminazione è prima lenta, la concentrazione diminuisce in media entro 12 e 72 ore per divenire più rapida e dar luogo a una emivita di eliminazione di 18 ore.

Sono state evidenziate due vie metaboliche primarie: N-demetilazione e idrossilazione terminale della catena 17 propinile. Dopo somministrazione della stessa dose marcata, sono eliminate il 10 per cento della radioattività totale dalle urine e il 90 per cento dalle feci.

INDICAZIONI:

Alternativa medicinale all'aspirazione uterina per l'interruzione della gravidanza intrauterina:

in associazione a un analogo delle prostaglandine somministrato 36-48 ore dopo l'assunzione del mifepristone;

al più tardi al 49° giorno d'amenorrea.

N.B: uno studio su 263 casi di somministrazione di mifepristone seguita dopo 36-48 ore dall'assunzione di:

gemeprost 1 mg ovuli;

oppure:

sulprostone 250 mg/I.M.

ha dimostrato una percentuale di successi uguale o superiore al 95 per cento per le gravidanze giunte fino ad un massimo di 49 giorni di amenorrea.

CONTROINDICAZIONI:

gravidanza non dimostrata biologicamente o con ecografie;

gravidanza di 50 giorni o più di amenorrea;

sospetto di gravidanza extrauterina;

insufficienza surrenalica;

corticoterapie di lunga durata;

controindicazioni all'impiego di analoghi sintetici delle prostaglandine (specie gemeprost o sulprostone);

allergie note al mifepristone;

turbe dell'emostasi; anemie.

Per misure precauzionali in assenza di studi specifici, l'uso del mifepristone è ugualmente sconsigliato nei seguenti casi:

diabete insulino dipendente;

insufficienza renale;

insufficienza epatica;

denutrizione.

AVVERTENZE:

La prima visita deve avvenire prima del 42° giorno di amenorrea, in considerazione del tempo legale di riflessione di sette giorni per la donna. Nel corso di questa visita dovrà essere prodotto un documento d'informazione.

La prescrizione e la somministrazione del mifepristone e degli analoghi sintetici delle prostaglandine associate che conseguono devono rispettare la legislazione in vigore concernente l'IVG (interruzione volontaria della gravidanza). In conseguenza deve essere effettuata da un medico in un ospedale pubblico o privato rispondente alle disposizioni dell'articolo 176 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 di sanità pubblica.

La paziente dovrà essere informata dei rischi dovuti alla metodica:

metrorragie prolungate (circa 12 giorni dopo l'assunzione del mifepristone) a volte abbondante in circa il 5 per cento dei casi con l'utilizzazione sequenziale mifepristone-prostaglandine.

La paziente dovrà essere informata che le metrorragie si hanno nella quasi totalità dei casi e non sono quindi una prova di espulsione completa. La visita di controllo 8-12 giorni dopo la somministrazione è assolutamente indispensabile per verificare l'avvenuta espulsione.

La persistenza di metrorragie a questa data deve far pensare ad una ritenzione ovulare o ad una gravidanza extrauterina passata inosservata e pertanto va trattata appropriatamente.

La paziente dovrà essere informata che in caso d'insuccesso del metodo la gravidanza può continuare a svilupparsi. Il feto è, in questi casi, esposto a rischio di malformazioni così come suggerito da studi sul coniglio. Bisogna tener conto anche degli effetti di certi analoghi sintetici delle prostaglandine sul feto.

Deve essere proposta, in caso d'insuccesso, una interruzione della gravidanza con altro metodo nel corso della visita di controllo. La firma di una lettera di consenso della paziente attesterà che ella è stata completamente informata.

PRECAUZIONI D'USO:

L'uso del mifepristone esige la prevenzione e l'immunizzazione LH e di misure sovrapponibili a quelle adottate in genere quando viene praticata l'interruzione della gravidanza.

In caso di gravidanza con IUD (spirale) questa sarà rimossa prima dell'assunzione del mifepristone.

La prescrizione del mifepristone deve categoricamente essere seguita 36-48 ore dopo da quella d'un analogo delle prostaglandine per via vaginale o parenterale: in pratica, in assenza di prostaglandine, il rischio d'insuccesso del metodo è circa del 20 per cento. Dovranno rispettarsi le precauzioni d'uso degli analoghi sintetici delle prostaglandine.

In caso di sospetto di insufficienza surrenalica acuta, è indicata la somministrazione di dexametasone.

INTERAZIONI:

In caso di trattamento con induttori enzimatici è sconsigliato l'uso del mifepristone: per accelerazione del metabolismo si potrà osservare una diminuzione della sua efficacia.

Non somministrare simultaneamente a FANS perché possono diminuire l'efficacia delle prostaglandine.

EFFETTI INDESIDERATI:

Metrorragie abbondanti si osservano, a volte precocemente, in circa il 5 per cento dei casi dopo l'assunzione del mifepristone.

Dolori addominali o pelvici, sensazioni di malessere, lipotimie, nausea o vomiti sono stati osservati senza che sia possibile precisare se siano dovuti alla gravidanza, alla sua interruzione o all'assunzione del mifepristone.

Questi dolori sono di solito lievi. Rash cutanei e cefalee sono state osservate in circa il 5 per cento dei casi.

Nelle ore seguenti la somministrazione di analoghi sintetici delle prostaglandine si avvertono frequentemente dolori ipogastrici che richiedono nel 50 per cento dei casi la prescrizione di antalgici. Gli analoghi sinte-

tici delle prostaglandine possono, loro stessi, essere responsabili di diarrea, nausea, vomito, manifestazioni vagali (vampate di calore, vertigini, tremori e cefalee sono stati riferiti) e febbre in qualche caso.

MODO D'USO E POSOLOGIA:

Non somministrare nei casi dubbi sull'esistenza o sull'età della gravidanza o in caso di gravidanza extrauterina. Il medico effettuerà in tutti i casi una ecografia uterina prima della prescrizione e/o un esame delle beta-HCG. Si raccomanderà alla paziente di non allontanarsi dal centro fin quando l'espulsione completa non sarà constatata e non verrà indicato chi contattare in caso di fenomeni anormali.

Una visita di controllo deve aver luogo necessariamente tra 8-12 giorni dopo l'assunzione di mifepristone al fine di verificare che l'espulsione sia avvenuta completamente e che le metrorragie siano terminate.

In caso di sanguinamento minimo si effettuerà un nuovo controllo dopo qualche giorno.

Lo schema posologico è:

600 mg di mifepristone (3 compresse da 200 mg) in unica somministrazione;

36-48 ore dopo somministrazione d'un analogo di prostaglandina (1 mg di gemeprost per via vaginale o 250 mg di sulprostrone per via I.M.)

SOVRADOSAGGIO:

In caso di sovradosaggio si hanno segni di insufficienza surrenalica. Il trattamento deve effettuarsi in centri specializzati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

MACERATINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a Ciampino (Roma) l'ITISE « Fermi » è composto da 62 classi fre-

quentate da circa 1.500 studenti, a fronte di una disponibilità effettiva di sole 52 aule tra la sede centrale e la succursale di villa Aldobrandini;

l'attuale sede fu realizzata nei primi anni '70 con una capacità ricettiva per circa 800 studenti;

le condizioni strutturali ed il sovrappollamento penalizzano estremamente la didattica, conducendo la scuola sull'orlo del collasso —:

quali provvedimenti seri ed immediati il Governo intenda assumere per restituire un minimo di funzionalità al menzionato plesso scolastico e se non ritenga doverosa la costruzione di una nuova succursale nel comune di Ciampino. (4-14685)

RISPOSTA. — *Nel comune di Ciampino, non risulta in funzione alcuno istituto del tipo e denominazione di cui è cenno nell'interrogazione medesima.*

È da presumere, pertanto, che l'interrogante abbia inteso fare riferimento all'istituto tecnico industriale statale Fermi, funzionante nel comune di Frascati e che ha, in effetti, una succursale presso la locale villa Aldobrandini, così come precisato nell'interrogazione.

Per quanto concerne, comunque, l'ampliamento di tale istituto, dagli elementi acquisiti risulta che la competente amministrazione provinciale, nel quadro del piano di risanamento delle strutture edilizie, ha stanziato la somma di lire 2.250 milioni per la costruzione di 15 nuove aule: attualmente sono in corso lavori per un ammontare di lire 88.600.000, mentre altri due lotti di lavori, rispettivamente per lire 97.004.000 e lire 150 milioni, risultano già dati in appalto.

In merito poi alla richiesta di cui all'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che la proposta di attivare una nuova succursale nel comune di Ciampino — ove dovesse essere avanzata dalla competente amministrazione provinciale entro i termini e con le modalità, che saranno stabiliti con la prossima ordinanza sulle nuove istitu-

zioni — sarà esaminata con la migliore predisposizione nell'interesse dell'elevato numero di alunni ivi residenti, a condizione ovviamente che la suddetta amministrazione metta a disposizione, dell'eventuale nuova scuola locali idonei e sufficienti.

Si ricorda, a tale riguardo, che un'analoga proposta, risalente all'anno 1988, non poté all'epoca essere presa in considerazione proprio per la mancata presentazione, da parte dell'ente obbligato della documentazione atta a comprovare la capienza dei locali da destinare all'istituenda succursale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

MANGIAPANE, STRADA e RIDI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la SIP darà corso a partire dal 1° gennaio 1990, ad una forte riduzione di centri di lavoro dei settori centrali, trasmissioni e reti e che tutto ciò comporta l'espulsione di circa trecento capitecnici (più del 40 per cento del personale con tale qualifica oggi utilizzato) di rigorosa formazione professionale e di consolidata positiva esperienza;

l'espulsione di questi capitecnici, che in atto sono preposti ai controlli delle attività di servizio e manutenzione determinerà una diminuzione della qualità del servizio e l'assenza di controllo sui lavori delle ditte appaltatrici —:

se non intenda attivare una opportuna iniziativa presso la SIP per accertare se la riduzione dei detti centri di lavoro non contrasti con l'esigenza di un rigoroso, sicuro svolgimento del servizio pubblico telefonico per le possibili violazioni del segreto delle comunicazioni che ne possono derivare in assenza delle attività di controllo fin'ora esercitate dai detti capi tecnici. (4-14517)

RISPOSTA. — *Il piano predisposto dalla SIP per il quinquennio 1986-1992 prevede un incremento e non una diminuzione degli organici, al fine di conseguire il duplice*

traguardo di un elevato livello di penetrazione del servizio e del miglioramento della qualità dello stesso. Infatti, in base a tale piano, nel corso del quinquennio verranno assunte 13 mila unità, di cui 7.694 già assunte al 31 luglio 1989, con un aumento effettivo dell'organico SIP di circa 8.500 unità.

Queste forze verranno utilizzate principalmente nel settore tecnico, dove è previsto un incremento di organico del 65 per cento. Complessivamente, quindi, la struttura occupazionale della SIP è in fase di forte e qualificato sviluppo, di certo non orientata ad interventi di espulsione di personale ad elevata qualificazione. Il piano prevede anche la mobilità professionale verso i settori ad alta tecnologia, in modo da garantire livello di occupazione e la professionalità già acquisita dal personale.

In concomitanza con l'espandersi degli appalti è previsto anche un potenziamento degli organici del personale tecnico al quale compete l'attività di sorveglianza, controllo e verifica dei lavori delle ditte appaltatrici con un incremento di 2 mila unità.

La necessità, infine, di fornire risposte all'evoluzione della rete ha indotto alla costituzione di un nuovo assetto, per il settore delle centrali, basato su una struttura composta da aree di commutazione e da centri di supervisione di agenzia, che sostituisce i centri di lavoro preesistenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

MODUGNO, CALDERISI, AGLIETTA, FACCIO e VESCE. — Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'interrogazione n. 4-05792, che chiedeva conto della presenza di materiale radioattivo in un sotterraneo dell'ospedale Fatebenefratelli, il Ministro della sanità chiedeva alla regione Lazio di verificare la veridicità di quanto contenuto nell'atto parlamentare che, peraltro, riportava le denunce fatte dai lavoratori dell'ospedale:

la regione nominava l'ispettore del lavoro Nardacci che, dopo i dovuti controlli, consegnava all'assessore regionale alla sanità, Ziantoni, una relazione che confermerebbe quanto ritenuto dai lavoratori dell'ospedale e dall'interrogazione parlamentare;

pur essendo ormai passati diversi mesi dalla consegna della relazione, l'interrogazione non ha ottenuto risposta e la situazione si è risolta con un trasferimento in altri locali dei rifiuti radioattivi —:

se e quando intendano comunicare il contenuto della relazione dell'ispettore Nardacci;

a che titolo l'assessore Ziantoni trattiene la suddetta relazione;

se non si ritenga urgente sottoporre ad adeguate visite di controllo tutti i lavoratori che hanno operato nei locali dove erano depositati i materiali radioattivi. (4-16998)

RISPOSTA. — Mancano ancora, a tutt'oggi, nonostante reiterati solleciti del commissariato del Governo interessato, adeguati elementi di valutazione di diretta competenza della regione Lazio.

Riguardo al problema prospettato, va premesso che questo Ministero a seguito di notizie stampa apparse nel mese di aprile 1988 sulla detenzione di rifiuti radioattivi presso l'ospedale San Giovanni Calibita detto Fatebenefratelli (sito in Roma nell'isola Tiberina), dispose a suo tempo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1965, n. 185 in materia di sicurezza da radiazioni ionizzanti, un tempestivo sopralluogo congiunto di propri funzionari e di tecnici dell'ENEA-DISP (direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria). La ricognizione veniva effettuata nei giorni 21 e 26 aprile 1988.

In tale occasione si poteva constatare che all'interno di una cripta-ossario esistente nei sotterranei dell'ospedale, erano conservati dal 1982 rifiuti di iodio 131 e di

tecnezio 99 ed aghi di radio 226, pari a 255 milligrammi. Tali sostanze erano e, a quanto risulta, sono tuttora ivi depositate: lo iodio 131 ed il tecnezio entro appositi contenitori metallici portarifiuti chiusi, mentre il radio 226 che era stato fornito nel 1963 all'ospedale dall'Istituto superiore di sanità (sotto forma di aghi da infissione per radioterapia) vi si trovava custodito in una cassaforte schermata con lastre e con perni di piombo.

I valori di intensità di esposizione allora rilevati nelle aree adiacenti alla cassaforte e nei locali circostanti e riportato nel rapporto inviato dall'ispettorato provinciale del lavoro alla IX sezione penale della pretura di Roma che ne aveva chiesto l'intervento, non giustificavano alcun tipo di allarme, perché inferiori a quelli di rischio fissati dalle disposizioni vigenti e sostanzialmente sovrapponibili a quella del fondo naturale di radiazioni.

Tuttavia, dall'esame del registro degli interventi, obbligatorio ai sensi dell'articolo 74 - lettera b) del già citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla sicurezza da radiazioni ionizzanti si è dovuto desumere che, per il periodo dal 1963 al febbraio 1982 detta cassaforte era collocata, in realtà, in una nicchia situata in prossimità della porta dell'ascensore del piano seminterrato e che essa fino al gennaio 1981 non presentava alcuna schermatura, risultando invece applicata solo in un momento immediatamente successivo una lastra di piombo di protezione sulla sua parte frontale.

Ciò suggeriva l'opportunità di un nuovo sopralluogo congiunto, in data 20 dicembre 1988, di tecnici dell'ENEA-DISP e da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro con rilevazioni mirate, condotte con strumenti di maggiore sensibilità dopo aver rimosso l'attuale schermatura di piombo. I valori di radioattività così evidenziati, confermando la valutazione che la sola protezione assicurata dalle pareti della cassaforte doveva e deve tuttora considerarsi insufficiente, fanno obiettivamente presumere che fino al gennaio 1981 la sicura incolumità

dei lavoratori impegnati nella zona in cui era ubicata la cassaforte non potesse ritenersi assicurata.

Va infatti ricordato, al riguardo, che mentre per lo iodio 131 e per il tecnezio 99, caratterizzati da un periodo di dimezzamento (cosiddetto emivita) della radioattività molto breve, il rischio di contaminazione non può comunque assumere aspetti significativi, proprio per il radio 226, contraddistinto da un emivita di secoli, le condizioni di deposito e di conservazione rivestono, invece, la massima rilevanza, per un'adeguata protezione dei lavoratori che operano nelle aree adiacenti e per i soggetti comunque esposti.

Riguardo alla successiva sistemazione di tale materiale radioattivo ed alle modalità con cui è avvenuto il relativo trasporto, è emerso che nel febbraio 1982, appunto, la cassaforte con gli aghi di radio è stata trasportata all'interno della cripta-ossario a cura dell'esperto qualificato, dottor Albino Venier, coadiuvato dal lavoratore Renato Pizzale, dipendente dell'ospedale Fatebenefratelli, in base alle dichiarazioni del quale dovrebbe dedursi che le relative operazioni siano avvenute in condizioni di rischio. Secondo le osservazioni annotate nel registro dei provvedimenti di intervento dallo stesso esperto qualificato in data 22 febbraio 1982, per altro, il trasporto sarebbe stato eseguito personalmente dallo stesso esperto, con l'aiuto di un nipote.

In merito ai lamentati decessi di tre lavoratori per tumore nel periodo compreso fra il 1967 ed il 1982 ed alla riscontrata insorgenza di manifestazioni cutanee in uno di essi che aveva collaborato al trasporto della cassaforte con gli aghi di radio 226, deve rilevarsi che non può, ovviamente, escludersi una potenziale connessione fra causa ipotizzata (radiazioni eventualmente assorbite dagli interessati) ed effetti patologici da essi purtroppo lamentati, ma va nello stesso tempo ricordato che si tratta di relazioni teoriche di tipo esclusivamente probabilistico (cosiddetti effetti stocastici delle radiazioni) e, quindi, non inequivocabilmente determinabile.

D'altra parte, neppure potrebbe realisticamente sostenersi, sotto il profilo tecnico-sanitario e giuridico, l'opportunità di sottoporre ad adeguata visita di controllo tutti i lavoratori che, per aver operato a qualsiasi titolo nei locali in cui erano indebitamente depositati detti rifiuti radioattivi, possano ritenersi esposti al rischio di assorbire radiazioni pericolose, perché, anche a prescindere dall'estrema e problematica indagine degli accertamenti cui dovrebbero essere sottoposti, è stato precisato che un intervento in tal senso dell'ispettorato del lavoro competente sarebbe potuto scaturire soltanto dall'accertata esistenza di zone dichiarate controllate dall'esperto qualificato (ai sensi degli articoli 9-70-78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 già citato), nell'ambito delle quali siano tenute abitualmente ad operare, per ragioni professionali, persone suscettibili di ricevere una dose di radiazioni ionizzanti superiore a 1,5 rem per anno. Oltretutto, il caso in esame, per riferirsi a situazioni pregresse, non risulta inquadrabile nella normativa speciale che disciplina attualmente l'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Ne consegue che l'unico strumento giuridico-normativo, invocabile nella fattispecie per imporre a tali lavoratori di sottoporsi a visita medica, potrebbe individuarsi nella sola norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (sulla tutela, in generale, dell'igiene del lavoro), strumento che, tuttavia, avrebbe ormai potuto essere utilizzato soltanto dall'unità sanitaria locale interessata, oggi titolare delle relative funzioni amministrative in base alla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), della cui attività, nel caso in esame, nulla è dato finora sapere, perdurando il silenzio della regione competente.

Per quanto riguarda, infine, il problema dei licenziamenti di quattro lavoratori dell'ospedale stesso dell'isola Tiberina nonché attivisti sindacali del sindacato autonomo CISAS presso quel nosocomio, da un dettagliato rapporto pervenuto a cura dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma sembra di dover ipotizzare che le cause remote

dei non buoni rapporti, in generale, fra tale sindacato e l'amministrazione dell'ospedale San Giovanni Calibita abbiano avuto innegabili ripercussioni sull'intera vicenda e siano certamente legate all'esclusione di rappresentatività disposta nel lontano luglio 1987 dalla stessa amministrazione nei confronti dei nove esponenti di detto sindacato a seguito di analoga sentenza del tribunale di Roma, emessa per identica controversia relativa all'ospedale generale di zona Cristo Re di Roma; è agevolmente comprensibile come la conseguente situazione di incomunicabilità che ne era derivata fra le due parti e la connessa inibizione, di fatto, a detto sindacato di svolgere attività ufficiale all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli abbia finito progressivamente per inasprire gli animi, creando insostenibili condizioni di disagio e, quindi, di diffidenza e di rancori reciproci. Si spiega, così, perché la partecipazione di quattro lavoratori/attivisti della CISAS (Walter e Mauro Tettoni, Paolo Beninati e Renato Pizzale) ad una conferenza-stampa indetta dalla Lista Verde e ripresa dalla rete televisiva privata Teleregione, in data 22 aprile 1988 (susseguente alla nota compagna di stampa sull'intera vicenda dei residui radioattivi), per l'amministrazione ospedaliera abbia subito assunto un significato ostile e negativo, venendo interpretata come implicito avallo del contenuto di alcune notizie negative sull'esito del procedimento penale contro l'ospedale (pendente presso la magistratura di Roma), che erano state allora diffuse dallo speaker televisivo attribuendole ad alcuni dipendenti e che, invece, risultarono poi infondate.

In base a siffatte premesse, non appena pervenuta notizia dalla pretura di Roma dell'archiviazione del relativo procedimento penale in data 15 luglio 1988, l'amministrazione provvedeva a contestare ai predetti dipendenti/sindacalisti autonomi la loro partecipazione alla suddetta trasmissione televisiva, considerandola denigratoria per il buon nome dell'ospedale.

Al signor Mauro Tettoni, inoltre, l'amministrazione contestava, altresì, di aver esibito, poco tempo prima di tale compagna di stampa, alcune fotografie del locale summenzionato e del materiale ivi conte-

nuto e ritenuto pericoloso, preannunciando come imminente l'inizio della stessa campagna di stampa. Al termine dell'iter procedurale di questo procedimento disciplinare l'amministrazione, in data 18 ottobre 1988, intimava il licenziamento per giusta causa agli stessi dipendenti.

Successivamente, l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha esperito reiterati tentativi, con concrete proposte, per addivenire ad una conciliazione fra le parti e, quindi, ad una composizione extragiudiziale della vertenza, incontrando una potenziale disponibilità da parte dei lavoratori, ma nessuna adesione da parte dell'amministrazione ospedaliera.

A seguito del successivo ricorso degli interessati alla magistratura, il pretore del lavoro di Roma, con propria ordinanza del 10 marzo 1989 dettagliatamente motivata, sospendeva l'efficacia di tali licenziamenti dalla cassa generalizia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado del successivo giudizio di merito, ordinando l'immediata reintegrazione dei quattro ricorrenti nel proprio posto di lavoro.

Di tale ordinanza, acquisita agli atti da questo ministero, è interessante ricordare la motivazione conclusiva del pretore, laddove si afferma che nell'informare la stampa di una simile situazione (di rischio e di imprudente carenza delle necessarie cautele, anche informative, nei confronti dei dipendenti) i ricorrenti che lo abbiano fatto hanno esercitato un loro diritto come lavoratori e come cittadini: in una situazione siffatta è del tutto normale rivendicare controlli e garanzie ed è quindi del tutto normale sollecitare quella funzione di controllo e di garanzia che, attraverso l'informazione, viene esercitata dalla stampa in tutti i paesi ad ordinamento liberale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

PARLATO, MANNA e RAUTI. — Ai Ministri per il coordinamento delle politiche

comunitarie, dell'interno e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere:

se risulti a quanto, anno per anno dalla loro istituzione, sino ad oggi, sia asceso il preciso valore, ripartito per tipo di generi alimentari, delle scorte comunitarie rinvenienti da eccedenze accumulate dalla CEE e distribuite agli indigenti dei paesi membri, in particolare per quanto riguarda l'Italia;

se risulti chi, attraverso quali criteri e per il tramite di quali enti, scelti con quale modalità, ne sia stato beneficiario;

se risulti rispondente al vero che in non pochi casi si trattasse di prodotti scadenti, scaduti o vicino alla scadenza;

se sia esatto che i criteri seguiti per l'individuazione degli aventi diritto siano stati sinora approssimativi e superficiali, se non anche clientelari;

disaggregati per regioni e province se risulti esatto che le une e le altre prescelte per la distribuzione non rispondessero a nessuna delle classificazioni correnti per indici di reddito per abitante e che la dignità di chi è stato impropriamente prescelto come beneficiario in quanto presunto indigente, gli abbia in qualche caso fatto platealmente rifiutare il « pacco-dono »;

se non ritengano di avviare un'inchiesta sulle procedure di selezione dei beneficiari onde non si producano forme di squallido ed inutile assistenzialismo e si avviino in sede CEE scelte di intervento diversificate sui modi e nei beneficiari e più produttive di risultati duraturi, atteso anche il valore degli aiuti complessivi annuali agli indigenti dei paesi membri della CEE è giunto all'importo di oltre duecento miliardi di lire annuali con i quali ben altro e meglio si potrebbe fare. (4-15279)

RISPOSTA. — La commissione delle Comunità europee, per venire incontro alle persone più indigenti colpite dall'ondata di freddo dell'inverno 1986-1987, aveva previ-

sto una distribuzione gratuita di prodotti alimentari provenienti dalle scorte d'intervento comunitario.

Ma, per le difficoltà incontrate, soprattutto nella distribuzione di alcuni prodotti, non tutti gli Stati membri attuarono tale iniziativa, posta a carico del FEOGA.

L'Italia, su una spesa prevista inizialmente per tutta la comunità in 50 milioni di ecu (european currency unit, usufruì dell'importo di 9,8 milioni di ecu afferente i seguenti prodotti:

carne bovina, tonnellate 1.429,0: lire 5.855.356.093;

formaggio, burro, eccetera, tonnellate 659,5: lire 6.120.406.153;

cereali, tonnellate 2.522,0: lire 1.196.167.022;

olio d'oliva, tonnellate 310,5; lire 1.101.781.066.

Considerato il parere favorevole espresso dagli Stati membri e dagli enti caritatevoli incaricati di attuare la distribuzione dei

prodotti alimentari, la commissione CEE ha ritenuto di ripetere l'iniziativa stessa apportandovi le opportune correzioni volte, non solo a superare le difficoltà incontrate, ma soprattutto a dare ad essa un carattere continuativo ed uniforme nell'intera comunità.

Le caratteristiche principali della misura, attuata a cominciare dal 1988, possono essere così sintetizzate: delimitazione della portata dell'azione intesa ad offrire ai più indigenti una apprezzabile assistenza; assegnazione del contributo agli Stati membri tenendo conto della popolazione e dei differenti livelli di reddito nazionale; durata annuale e uniformità dell'azione, individuazione dei prodotti dell'intervento da rendere disponibili e degli enti di beneficenza in grado di dare risposta rapida ed efficiente all'incombenza loro affidata.

Nel 1988 e 1989, per un importo complessivo rispettivamente di 100 e 150 milioni di ecu, sono stati assegnati all'Italia 17,91 e 22,5 milioni di ecu, corrispondenti ai quantitativi dei seguenti prodotti:

	1988		1989	
	Tonn.	Lire	Tonn.	Lire
Grano duro	4.960	2.352.493.428	7.000	3.209.178.000
Carne bovina	5.422,693	23.318.979.685	5.380,238	23.136.413.582
Olio d'oliva	400	143.421.508	650	238.695.002
Burro			762,5	3.943.223.800

La relativa distribuzione agli indigenti è avvenuta attraverso i due principali enti caritativi che svolgono attività assistenziali in Italia e che posseggono una capacità operativa tale da poter attuare l'iniziativa su tutto il territorio nazionale: la Croce rossa e la Caritas.

Circa la qualità dei prodotti distribuiti è da precisare che l'organismo d'intervento ha stabilito norme precise sul tipo di confezionamento e sulla loro composizione qualitativa: comunque non risultano pervenute segnalazioni sulla loro cattiva qualità.

È da aggiungere che ci si è preoccupati di attuare l'iniziativa in questione nel modo più capillare possibile su tutto il territorio nazionale e che i programmi di distribuzione e le norme di attuazione adottate sono state preliminarmente approvate dagli organismi comunitari.

Eventuali casi di carenze locali nella distribuzione potrebbero essere attribuiti al limitato numero delle persone indigenti ed al conseguente elevato costo di trasporto dei prodotti. È, infine, da precisare che la richiamata iniziativa non interferisce con i

programmi e con altre iniziative intraprese dalla commissione a favore di indigenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

PERRONE e SAVIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso:

che l'inchiesta condotta nell'agosto 1981 dall'ammiraglio Tomasuolo non ha rilevato nessun addebito a carico dell'ammiraglio Geraci in merito alla sua presunta appartenenza alla Loggia massonica P2;

che nella relazione Anselmi non sono risultati documenti o circostanze che non fossero già note sia all'onorevole De Martino (primo relatore) che allo stesso ammiraglio Tomasuolo e che in merito il Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Bettino Craxi, nella circolare UCL/121271.31 del 22 novembre 1984 ordinava ai Ministri interessati di riaprire inchieste solo a carico dei funzionari dipendenti per i quali fossero emerse nuove ed inequivocabili prove a carico;

che il Ministro della difesa dell'epoca, senatore Spadolini, richiama in servizio il generale Vittorio Monastra affidandogli il compito di riesaminare la posizione di tutti gli ufficiali ancora in servizio solo perchè risultavano inseriti nell'elenco degli affiliati;

che nel frattempo sulla documentazione acquisita presso l'ufficio uruguayano di Gelli ancora una volta non risultavano documenti o prove a carico di Geraci;

che il generale Monastra portava a termine il suo lavoro dopo ben 22 mesi contro i tre previsti;

che le sanzioni comminate alla fine dell'inchiesta Monastra ed impugnate dagli interessati sono state tutte annullate dal TAR;

che nella fattispecie il TAR del Lazio con una sentenza squisitamente di

merito annullava la sospensione di mesi 5 data al Geraci concludendo la sentenza stessa con le seguenti parole « ove solo si consideri, a tacer d'altro, la posizione del ricorrente, considerato fino a qualche tempo prima, ed anche al di là dei più lusinghieri precedenti di carriera — ed a detta sia della stessa Amministrazione che del medesimo generale inquirente — ufficiale di eccezionali doti di mente, serietà, carattere, sensibilità ed umanità è perfettamente all'altezza delle più alte tradizioni della marina militare italiana »;

che tale sentenza di merito è stata pienamente accettata sia dall'Avvocatura generale dello Stato che dalla direzione generale della difesa tanto che entrambe hanno sconsigliato l'amministrazione a ricorrere;

che nello sviluppo temporale di quanto anzidetto il Tribunale penale di Roma — sezione terza — aveva condannato il direttore dell'*Espresso* Zanetti e i giornalisti dello stesso periodico Giustolisi e Calderoni, perchè avevano espresso, in un loro articolo, allusioni sull'appartenenza dell'ammiraglio Geraci alla P2;

che a seguito della sentenza del TAR del 27 ottobre 1987 il Consiglio dei ministri ha nominato il Geraci ammiraglio di squadra, nulla quindi avendo da rilevare a carico dell'alto ufficiale;

che il Tribunale penale di Roma (consiglio giudicante diverso dal precedente) ha altresì condannato la direttrice del *Manifesto* ed una sua giornalista perchè in un articolo lasciavano intravedere l'appartenenza del Geraci alla P2;

che l'11 gennaio 1990 l'ammiraglio Geraci ha assunto anche la carica di comandante delle forze navali alleate del Sud Europa, giusta delibera del Consiglio dei ministri, che quindi lo ha reputato pienamente idoneo a tale prestigioso incarico —:

considerato che siamo uno Stato di diritto, se non si ritenga opportuno intervenire, non solo a difesa di un funziona-

rio dello Stato, palesemente investito da interessi di centri di potere, che nulla hanno a che vedere con l'intera vicenda, ma anche a tutela delle istituzioni democratiche, istituendo, immediatamente, una commissione d'inchiesta che: faccia rapidamente luce su questa spirale di terrorismo politico che approfittando di fatti specifici ha in realtà il solo scopo di, minando le istituzioni, far raggiungere posizione di vantaggio a chi l'ha generata; sancisca, ribadendolo ove ve ne fosse ancora la necessità, il diritto del potere giudiziario a vedere rispettato e riconosciuto il frutto di un lavoro non certamente superficiale; riaffermi la positività del provvedimento del Governo, adottato comunque in presenza di chiari ed inequivocabili pronunciamenti di organi altamente qualificati; indichi eventuali soluzioni, atte a stroncare drasticamente sul nascere ogni possibile ed eventuale strumentalizzazione su presunte appartenenze alla P2. (4-17839)

RISPOSTA. — *Si ritiene che dopo la sentenza ben nota all'interrogante non si pongano questioni di carattere generale che rendano utili e opportuni interventi del Governo.*

Il Ministro della difesa: Martinnazzoli.

PIRO e TESTA ANTONIO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'odissea di Gastone Coleghin di Fratte di Santa Giustina in Colle (Padova), handicappato senza braccia che per avere la patente è stato costretto ad andare in Germania. Coleghin le braccia le ha perse mentre stava lavorando, undici anni fa, alla centrale Enel di Marghera, rimanendo fulminato da una scarica di corrente. Ma non si è mai rassegnato, e dopo una serie di interventi medici ha deciso di tornare a guidare. Ha studiato attentamente i regolamenti CEE, in materia di tutela degli handicappati, è andato in Germania ed ha preso la patente. Quando però è andato alla visita di controllo, il medico gli

ha rifiutato la patente ritenendolo inidoneo alla guida. Per riavere la patente deve tornare in Germania! —:

quando saranno emanati i decreti di attuazione della legge per la patente europea soprattutto in ordine ai problemi dei portatori di *handicap*, che con tale legge potrebbero evitare l'assurda emigrazione temporanea;

come il Governo intenda agire per rendere meno complicato l'accesso alle facilitazioni previste dalla legge n. 97 del 9 aprile 1986 (IVA al 2 per cento) concesse ai titolari di patente F, ora che la stessa è stata soppressa. (4-18068)

RISPOSTA. — *Al fine di sgombrare il campo da residui dubbi va detto subito che nulla è mutato, dal punto di vista fiscale, con l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111. Tale legge, infatti, nell'abolire la patente della categoria F, ha nel contempo provveduto a coordinare il nuovo regime delle autorizzazioni alla guida con le norme introdotte dalla legge 9 aprile 1988, n. 97, le quali prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 2 per cento — ora 4 per cento — alle cessioni di veicoli adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte od impedito capacità motorie. Nel perseguire tale intento il legislatore ha in effetti precisato al secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge n. 111 del 1988, che il richiamo alla patente F contenuto nella legge n. 97 del 1986 deve ora intendersi riferito alle patenti delle categorie A, B e C speciali per la guida di veicoli adattati alle menomazioni dei conduttori.*

Pertanto nessuno ostacolo si frappone a che i portatori di handicap titolari delle menzionate nuove categorie speciali di patenti di guida ed in possesso degli altri requisiti di cui alla richiamata legge n. 97 del 1986, continuino a beneficiare dell'agevolazione in esame per la cui fruizione restano tuttora valide le modalità e le procedure indicate da questo Ministero con decreto in data 16 maggio 1986.

Riguardo agli altri aspetti dei problemi segnalati si è in grado di confermare, sulla base delle informazioni al riguardo acqui-

site dal competente Ministero dei trasporti, che in attuazione dell'articolo 4, commi 2°, 3°, 8° e 16°, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è stato emanato dal citato dicastero di concerto con quello della sanità, il decreto 27 settembre 1988, n. 419, con il quale sono stati disciplinati i requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida di categorie speciali relative ai portatori di handicap.

In particolare è stata prevista la possibilità di personalizzare gli adattamenti del veicolo in relazione al tipo di minorazione agli arti ed alle efficienze di eventuali protesi, disciplinandosi altresì l'accertamento della possibilità di guida da parte di apposite commissioni multidisciplinari composte da medici ed ingegneri della motorizzazione civile ed attribuendosi a tale accertamento carattere di propedeuticità rispetto a quello relativo alla capacità di guida.

Nel sottolineare che a seguito dell'audizione delle associazioni dei mutilati ed invalidi, il comitato tecnico di cui all'articolo 4 comma 9° della citata legge n. 111 del 1988 ha espresso il suo favorevole parere sul decreto in questione, deve soggiungersi che con quest'ultimo è stato inoltre previsto che anche i portatori di più minorazioni relative a più organi e/o apparati possano conseguire una delle patenti A, B e C speciali, rinviandosi ad apposita circolare in corso di elaborazione presso il ministero dei trasporti la specifica definizione delle caratteristiche e degli adattamenti dei veicoli che potranno essere condotti da tale categoria di portatori di handicap. A tale ultimo proposito il Ministero dei trasporti ha fatto sapere che l'attuale mancanza di detta circolare non impedisce il regolare rilascio delle patenti in questione ai soggetti interessati.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PISICCHIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga opportuno ed equo, in fase di reiterazione del decreto recante norme in materia di reclutamento del personale scolastico, prevedere, anche in coerenza con

chiari precedenti normativi, l'inclusione, tra i requisiti volti a determinare le condizioni per la partecipazione ai concorsi per soli titoli, degli insegnamenti corrispondenti non solo a posti di ruolo, ma anche a corsi straordinari. (4-15212)

RISPOSTA. — L'attivazione dei concorsi per soli titoli ha inteso rispondere sostanzialmente all'esigenza di assicurare, entro termini relativamente brevi, la copertura di un certo numero di posti di insegnamento di ruolo con docenti in possesso di determinati requisiti.

A proposito di tali requisiti, si ricorda che la normativa diretta a disciplinare i concorsi di cui trattasi, contenuta nel decreto-legge del 6 novembre 1989, n. 357 convertito e modificato con la legge del 27 dicembre 1989, n. 417 ha fatto espresso riferimento (articolo 2, comma 10, lettera b) ai soli servizi prestati per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

I suddetti requisiti non si rinvencono, invece, nel caso dei corsi straordinari, di cui è cenno nell'interrogazione, tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, tali corsi non sono previsti in organico e non potrebbero, quindi, offrire ai docenti, che vi sono in via di fatto assegnati, i posti di ruolo necessari per un eventuale inquadramento. Le suesposte considerazioni hanno impedito che la proposta formulata dall'interrogante potesse trovare accoglimento, in sede di reiterazione e di conversione in legge della suindicata normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

POLI BORTONE e PARLATO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la richiesta di introduzione della pillola abortiva RU 486 ha riaperto un dibattito mai sopito nei partiti e nella società a causa delle ambiguità contenute nella legge n. 194 del 1978;

il quadro normativo e le regole comportamentali sarebbero molto più chiare se si affermasse il principio della « illi-ceità » dell'aborto;

è sorprendente l'affermazione del sottosegretario Elena Marinucci (*Manife-sto* dell'8 novembre 1989) « prendere la pillola antigravidica è meno sfavorevole che fare la fila a subire momenti umi-lianti dei medici e delle ostetriche »;

non può considerarsi « antigravidico » un farmaco che, evidentemente comporta rischi, tant'è che la stessa casa farmaceu-tica francese non ne autorizza la commer-cializzazione in Italia in assenza di pre-cise garanzie, né può essere definita « an-tigravidica » una pillola che interrompe una gravidanza;

lo stesso Ministero della sanità ha espresso dubbi già su prodotti anticonce-zionali in merito alla possibilità che essi contribuiscano a produrre tumori alla mammella;

la possibilità di somministrare la RU 486 anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge n. 194 del 1978 mo-stra una palese incompatibilità fra la commercializzazione del farmaco e una norma vigente nella legislazione italiana;

ancora più sorprendente risulta la scelta di un componente del Governo a guida democristiana della pratica dell'« a-borto facile » a fronte della più civile opera di formazione di una diffusa co-scienza e cultura della vita che passa at-traverso la scuola, l'informazione, i con-sultori (se rispondenti allo spirito della norma istitutiva) —:

se non ritenga di dover chiarire tutti gli elementi di « compatibilità » fra l'in-troduzione in Italia della RU 486 e la vigente legislazione, prima di assumere decisioni avventate e personali e prive del necessario supporto di verifiche e dibat-tito.

(4-16573)

RISPOSTA. — La pillola RU 486 (cosid-detta pillola del giorno dopo), è prodotta in Francia dall'impresa Roussel Uclaf ed è un

farmaco a specifica azione antiprogestinica, la cui assunzione provoca lo sfaldamento e la successiva espulsione della mucosa ute-rina, insieme all'embrione in essa annidato, favorita anche dalla complementare sommi-nistrazione di prostaglandine.

Al riguardo, con riferimento alle notizie di stampa circa un presunto coinvolgi-mento del Ministero della sanità per l'intro-duzione in Italia di detto farmaco, va sen-z'altro osservato che le stesse risultano de-cisamente infondate, per cui sono da esclu-dere ipotesi di sollecitazioni e tanto più rapporti e corresponsabilità tra ministero e ditta produttrice. D'altra parte, l'introdu-zione in Italia di qualsiasi specialità medi-cinale estera è subordinata, per legge, al rilascio di un preventivo provvedimento autorizzatorio da parte di questo Ministero (registrazione) che, a sua volta, comporta una complessa istruttoria tecnica, in cui assumono massimo rilievo, nel caso di far-maci di nuova istituzione, complessi accer-tamenti tecnicotossicologici a cura dell'Isti-tuto superiore di sanità, previsti dall'arti-colo 1 — secondo comma della legge 7 ago-sto 1973, n. 519, secondo le disposizioni applicative di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 25 agosto 1977.

La società Roussel Uclaf non ha pre-sentato al Ministero della sanità alcuna do-manda per il rilascio dell'autorizzazione al-l'immissione in commercio della pillola di cui trattasi.

Come dall'allegato estratto della mono-grafia farmacologica, ci si trova dinanzi ad un farmaco di particolare delicatezza la cui registrazione comporterebbe, perciò, una va-lutazione a maggior ragione approfondita, in termini di sicurezza e di efficacia, a cura della competente commissione consul-tiva unica del farmaco, previa acquisizione di adeguata documentazione tecnico-scienti-fica (farmaco-tossicologica clinicospesimen-tale, eccetera).

Poiché tale presupposto non è, come già detto, intervenuto, risulta, al momento, pre-matura ed improponibile qualsiasi valuta-zione di carattere tecnico sulla stessa am-missibilità del prodotto anche a fronte della stessa legge n. 194 del 1978, sulla interru-zione volontaria della gravidanza.

Allegato.

(Estratto dalla monografia, inclusa nel dizionario francese VI DAL 1989, relativa alla corrispondente specialità farmaceutica autorizzata in Francia).

PROPRIETÀ:

Antigestazionale, antiprogesterone.

Il mifepristone è uno steroide di sintesi ad azione antiprogesterinica dovuta a competizione a livello dei recettori del progesterone.

A dosi tra 3-10 mg/kg per os, inibisce l'azione del progesterone endogeno o esogeno in diverse specie animali (ratto, topo, coniglio e scimmia). Questa azione si manifesta con una interruzione della gestazione nel roditore. Nella femmina, a dosi superiori o uguali a 1 mg/kg, il mifepristone si contrappone agli effetti endometriali e miometrali del progesterone. In corso di gravidanza sensibilizza il miometro alla stimolazione di contrazioni da prostaglandine. Il mifepristone si lega ai recettori dei glucocorticoidi con forte affinità. Nell'animale, a dosi di 10-25 mg/kg, inibisce l'azione del dexametasone. Nell'uomo, l'azione antiglucocorticoide si manifesta a dose uguale o superiore a 4,5 mg/kg con un innalzamento di ACTH e cortisolo.

Il mifepristone ha una debole azione antiandrogena che si manifesta nell'animale solo dopo somministrazione protratta di dosaggi molto elevati. L'uso sequenziale del mifepristone e d'un analogo di sintesi di prostaglandina consente di aumentare la frequenza dei successi e di accelerare l'espulsione dell'ovulo.

DESTINO DEL FARMACO:

Dopo somministrazione orale di una sola dose da 600 mg, la concentrazione massima di 1,98 mg/l si ottiene dopo 1 ora e 30 minuti (media su 10 soggetti). La biodisponibilità assoluta è del 69 per cento. Nel plasma il mifepristone è fissato per il 98 per cento alle proteine plasmatiche — albumine e soprattutto alfa-1-glicoproteine acide sulle quali la fissazione è saturabile.

Dopo una fase di distribuzione, l'eliminazione è prima lenta, la concentrazione diminuisce in media entro 12 e 72 ore per divenire più rapida e dar luogo a una emivita di eliminazione di 18 ore.

Sono state evidenziate due vie metaboliche primarie: N-demetilazione e idrossilazione terminale della catena 17 propinile. Dopo somministrazione della stessa dose marcata, sono eliminate il 10 per cento della radioattività totale dalle urine e il 90 per cento dalle feci.

INDICAZIONI:

Alternativa medicinale all'aspirazione uterina per l'interruzione della gravidanza intrauterina:

in associazione a un analogo delle prostaglandine somministrato 36-48 ore dopo l'assunzione del mifepristone;

al più tardi al 49° giorno d'amenorrea.

N.B: uno studio su 263 casi di somministrazione di mifepristone seguita dopo 36-48 ore dall'assunzione di:

gemeprost 1 mg ovuli;
oppure:

sulprostone 250 mg/I.M.
ha dimostrato una percentuale di successi uguale o superiore al 95 per cento per le gravidanze giunte fino ad un massimo di 49 giorni di amenorrea.

CONTROINDICAZIONI:

gravidanza non dimostrata biologicamente o con ecografie;

gravidanza di 50 giorni o più di amenorrea;

sospetto di gravidanza extrauterina;

insufficienza surrenalica;

corticoterapie di lunga durata;

controindicazioni all'impiego di analoghi sintetici delle prostaglandine (specie gemeprost o sulprostone);

allergie note al mifepristone;

turbe dell'emostasi; anemie.

Per misure precauzionali in assenza di studi specifici, l'uso del mifepristone è ugualmente sconsigliato nei seguenti casi:

- diabete insulinico dipendente;
- insufficienza renale;
- insufficienza epatica;
- denutrizione.

AVVERTENZE:

La prima visita deve avvenire prima del 42° giorno di amenorrea, in considerazione del tempo legale di riflessione di sette giorni per la donna. Nel corso di questa visita dovrà essere prodotto un documento d'informazione.

La prescrizione e la somministrazione del mifepristone e degli analoghi sintetici delle prostaglandine associate che conseguono devono rispettare la legislazione in vigore concernente l'IVG (interruzione volontaria della gravidanza). In conseguenza deve essere effettuata da un medico in un ospedale pubblico o privato rispondente alle disposizioni dell'articolo 176 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 di sanità pubblica.

La paziente dovrà essere informata dei rischi dovuti alla metodica:

metrorragie prolungate (circa 12 giorni dopo l'assunzione del mifepristone) a volte abbondante in circa il 5 per cento dei casi con l'utilizzazione sequenziale mifepristone-prostaglandine.

La paziente dovrà essere informata che le metrorragie si hanno nella quasi totalità dei casi e non sono quindi una prova di espulsione completa. La visita di controllo 8-12 giorni dopo la somministrazione è assolutamente indispensabile per verificare l'avvenuta espulsione.

La persistenza di metrorragie a questa data deve far pensare ad una ritenzione ovulare o ad una gravidanza extrauterina passata inosservata e pertanto va trattata appropriatamente.

La paziente dovrà essere informata che in caso d'insuccesso del metodo la gravidanza può continuare a svilupparsi. Il feto è, in questi casi, esposto a rischio di mal-

formazioni così come suggerito da studi sul coniglio. Bisogna tener conto anche degli effetti di certi analoghi sintetici delle prostaglandine sul feto.

Deve essere proposta, in caso d'insuccesso, una interruzione della gravidanza con altro metodo nel corso della visita di controllo. La firma di una lettera di consenso della paziente attesterà che ella è stata completamente informata.

PRECAUZIONI D'USO:

L'uso del mifepristone esige la prevenzione e l'immunizzazione LH e di misure sovrapponibili a quelle adottate in genere quando viene praticata l'interruzione della gravidanza.

In caso di gravidanza con IUD (spirale) questa sarà rimossa prima dell'assunzione del mifepristone.

La prescrizione del mifepristone deve categoricamente essere seguita 36-48 ore dopo da quella d'un analogo delle prostaglandine per via vaginale o parenterale: in pratica, in assenza di prostaglandine, il rischio d'insuccesso del metodo è circa del 20 per cento. Dovranno rispettarsi le precauzioni d'uso degli analoghi sintetici delle prostaglandine.

In caso di sospetto di insufficienza surrenalica acuta, è indicata la somministrazione di dexametasone.

INTERAZIONI:

In caso di trattamento con induttori enzimatici è sconsigliato l'uso del mifepristone: per accelerazione del metabolismo si potrà osservare una diminuzione della sua efficacia.

Non somministrare simultaneamente a FANS perché possono diminuire l'efficacia delle prostaglandine.

EFFETTI INDESIDERATI:

Metrorragie abbondanti si osservano, a volte precocemente, in circa il 5 per cento dei casi dopo l'assunzione del mifepristone.

Dolori addominali o pelvici, sensazioni di malessere, lipotimie, nausea o vomiti

sono stati osservati senza che sia possibile precisare se siano dovuti alla gravidanza, alla sua interruzione o all'assunzione del mifepristone.

Questi dolori sono di solito lievi. Rash cutanei e cefalee sono state osservate in circa il 5 per cento dei casi.

Nelle ore seguenti la somministrazione di analoghi sintetici delle prostaglandine si avvertono frequentemente dolori ipogastrici che richiedono nel 50 per cento dei casi la prescrizione di antalgici. Gli analoghi sintetici delle prostaglandine possono, loro stessi, essere responsabili di diarrea, nausea, vomito, manifestazioni vagali (vampate di calore, vertigini, tremori e cefalee sono stati riferiti) e febbre in qualche caso.

MODO D'USO E POSOLOGIA:

Non somministrare nei casi dubbi sull'esistenza o sull'età della gravidanza o in caso di gravidanza extrauterina. Il medico effettuerà in tutti i casi una ecografia uterina prima della prescrizione e/o un esame delle beta-HCG. Si raccomanderà alla paziente di non allontanarsi dal centro fin quando l'espulsione completa non sarà constatata e non verrà indicato chi contattare in caso di fenomeni anormali.

Una visita di controllo deve aver luogo necessariamente tra 8-12 giorni dopo l'assunzione di mifepristone al fine di verificare che l'espulsione sia avvenuta completamente e che le metrorragie siano terminate.

In caso di sanguinamento minimo si effettuerà un nuovo controllo dopo qualche giorno.

Lo schema posologico è:

600 mg di mifepristone (3 compresse da 200 mg) in unica somministrazione;

36-48 ore dopo somministrazione d'un analogo di prostaglandina (1 mg di gemeprost per via vaginale o 250 mg di sulprostone per via I.M.)

SOVRADOSAGGIO:

In caso di sovradosaggio si hanno segni di insufficienza surrenalica. Il trattamento deve effettuarsi in centri specializzati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

POLI BORTONE. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere:

i motivi che hanno indotto l'attore Carmelo Bene a dimettersi dalla Biennale di Venezia;

se sia a conoscenza dei motivi che hanno impedito che il lavoro di Carmelo Bene potesse svolgersi con tranquillità;

se non ritenga che tali dimissioni denotino uno stato di profondo malessere della Biennale, incapace di rispondere ai fini istitutivi e che pertanto, a seguito della relazione ministeriale, vadano riviste le quote di finanziamento. (4-18149)

RISPOSTA. — Nei confronti dell'Ente autonomo biennale di Venezia questa amministrazione non esercita alcuna specifica attività di vigilanza, demandata, questa, al Ministero dei beni culturali.

A norma, infatti, del nuovo ordinamento dell'ente di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, con le modifiche introdotte dalle leggi 13 giugno 1977, n. 324, 18 dicembre 1980, n. 866 e 26 luglio 1984, n. 414, questa amministrazione ha soltanto un proprio rappresentante in seno al collegio sindacale (articolo 15 di detto ordinamento) e provvede a liquidare all'ente il contributo di lire 5 miliardi annuo previsto dalla citata legge n. 414 del 1984.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebutta.

PROCACCI, ANDREIS, FILIPPINI ROSA, SALVOLDI, CIMA e LANZINGER. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e dell'interno. — Per sapere — premesso che

nell'Isola d'Ischia la pressione venatoria raggiunge il numero eccessivo di oltre 5000 cacciatori, tra cui molti abusivi e bracconieri, su appena 46 chilometri quadrati di territorio; i controlli sono praticamente inesistenti, scarsissimo il senso civico dei cacciatori, i quali fanno uso di richiami elettronici e fucili automatici vietati dalla legge;

l'attività venatoria viene praticata per 12 mesi all'anno, a tutte le ore, a poca distanza da case e strade con grave pregiudizio per il patrimonio faunistico, con pericolo per le persone che passeggiano nei boschi e con evidente aumento dell'inquinamento acustico, da piombo e da plastica;

alcuni turisti tedeschi hanno indirizzato recentemente un esposto alle locali autorità, chiedendo provvedimenti contro l'imperante malcostume venatorio e minacciando di cambiare in futuro località di villeggiatura e boicottare, presso i propri connazionali, i flussi turistici dalla Germania —:

quali iniziative intendono i Ministri interrogati prendere per proteggere l'incolumità dei cittadini, per salvaguardare il patrimonio faunistico e per impedire che la pratica della caocia sia di grave danno al turismo dell'Isola d'Ischia. (4-04637)

RISPOSTA. — *Il problema del bracconaggio, soprattutto primaverile, che in certe località costiere e su alcune piccole isole è esercitato ai danni degli uccelli migratori, in particolare nel periodo di ritorno verso i luoghi di nidificazione, ha portato ad intensificare l'azione di vigilanza con specifici servizi di prevenzione e repressione nelle zone più esposte.*

Per quanto si riferisce all'isola di Ischia, oltre che dagli addetti alla locale stazione forestale, l'opera di vigilanza, controllo e repressione viene svolta anche dalla Polizia di Stato del commissariato competente, e negli ultimi tempi, ha portato ad elevare circa 35 contravvenzioni ed all'arresto di due persone per furto aggravato di selvaggina. Inoltre, anche la locale arma dei carabinieri ha predisposto opportuni servizi di vigilanza per far rispettare la normativa sulla caccia. Nel corso di tali operazioni sono state altresì sequestrate numerose apparecchiature di richiami elettronici. Per intensificare l'azione di sorveglianza, nell'imminente primavera, è possibile l'invio di qualche elemento per rafforzare la predetta stazione forestale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 2 giugno scorso a Santa Severina, in provincia di Catanzaro, è stata uccisa a colpi di fucile una delle ultime coppie di avvoltoio capovaccaio, mentre si trovava nel nido, dove vi erano due uova pronte a schiudersi;

il capovaccaio è una specie in forte diminuzione e in Italia nidifica solo in poche località della Basilicata, della Calabria e della Sicilia;

questo ennesimo episodio di caccia di frodo a danno di specie protette fa seguito al bracconaggio contro i rapaci esercitato quasi impunemente ogni anno sullo stretto di Messina e al ripetersi di episodi analoghi in tutta Italia —:

se il Governo non intenda emanare un decreto legge per punire severamente il bracconaggio e la caccia di frodo, se intenda potenziare il corpo forestale dello Stato, se intenda costituire corsi per guardie volontarie;

se il Ministro dell'ambiente non intenda costituire un nucleo di carabinieri ecologici preposti alla prevenzione del bracconaggio e al rispetto delle norme stabilite dalla legge nazionale sulla caccia. (4-15087)

RISPOSTA. — *Da tempo è stata proposta alla regione Calabria l'istituzione di alcune oasi di protezione nelle aree più frequentate dalle specie cui appartiene il capovaccaio. Gli organi regionali hanno ritenuto, a tuttoggi, di accogliere solo la proposta di rinviare la apertura della caccia alla terza domenica di settembre, in considerazione del fatto che, fino alla metà di tale mese, sono presenti in zona i capovacciai con i loro giovani.*

Per quanto si riferisce al periodo della migrazione primaverile, sullo stretto di Messina sono già operanti come forze antibracconaggio: la guardia forestale, la guardia di finanza la polizia di Stato, i carabinieri, le

guardie appartenenti ad associazioni venatorie. Inoltre, un controllo sugli atti di bracconaggio viene effettuato dal nucleo operativo ecologico, appartenente al Ministero dell'ambiente.

Si aggiunge, per quanto in particolare si riferisce ad un rafforzamento del corpo forestale dello Stato anche nell'azione anti-bracconaggio, che è in corso di avanzato esame al Parlamento un provvedimento legislativo per l'aumento degli organici di 1.800 unità, anche se già opera da qualche tempo, presso il competente servizio di questo ministero, un nucleo di pronto intervento con compiti prevalenti nel settore della lotta al bracconaggio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere l'esito dell'istanza presentata dalla signora Panarello Rosa nata a Messina il 15 gennaio 1918 e residente in via Placida, 2 Giampileri Superiore — Messina, orfana di Panarello Francesco atta ad ottenere la pensione di reversibilità, attualmente giacente presso la direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari di Roma. (4-11411)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso di aver già presentato analoga interrogazione in data 7 febbraio 1989 e di non aver a tutt'oggi ricevuto risposta — l'esito dell'istanza presentata dalla signora Panarello Rosa, nata a Messina il 15 gennaio 1918 e residente a via Placida 2, Giampileri Superiore (Messina), orfana di guerra del padre Panarello Francesco, morto in Francia il 16 settembre 1918, atta ad ottenere la pensione di reversibilità a seguito del decesso della madre Manganaro Giuseppa, avvenuta il 28 gennaio 1953; la pratica è giacente dal 20 ottobre 1988 presso il 1° Rep. del Ministero del tesoro con il n. 20851 di protocollo. (4-13849)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione, relativa alla signora Panarello Rosa, è stata*

definita da questa amministrazione. Infatti, l'istanza del 29 luglio 1988 intesa ad ottenere trattamento pensionistico di guerra, essendo stata presentata dall'interessata oltre i termini di cui agli articoli 99 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non può produrre effetti giuridici, né consente alcuna pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto vantato. La domanda stessa è stata definita, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, con atto del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari in data 24 marzo 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

RAUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — anche in relazione a quanto l'interrogante ebbe a chiedere con altra sua interrogazione (n. 4-18717) sin dal 26 novembre 1986 — se sta seguendo con la dovuta attenzione e se non intende intervenire con provvedimenti adeguati e iniziative idonee nella « vicenda » che vede sempre più pesantemente coinvolti i produttori di nocciole — e in particolare quelli del Viterbese, una zona dove questa produzione ha un ruolo economico di grande rilievo. Prima, vi sono state le pesanti conseguenze della « nube di Chernobyl » e adesso tutti i produttori sembrano forzati a vendere per il ripetersi di una crisi di mercato determinata dalle sempre più ingenti importazioni dalla Turchia. Il prodotto turco, in effetti, viene venduto a prezzi di imbattibile concorrenza (facilitato dalle tecniche diverse di coltivazione e soprattutto dal costo bassissimo della manodopera) ma è nettamente inferiore per qualità alle nocciole italiane e in particolare alla specialità detta « romana » che è tipica del Viterbese. Ora, la grande industria dolciaria — i cui acquisti massicci condizionano pesantemente l'andamento del mercato e quello dei costi del prodotto — ha tutto l'interesse ad acquistare le nocciole turche, calcolando (e speculando) sul fatto

che, al momento e per quanto sembri strano, non esiste alcuna norma di legge che obblighi a precisare il tipo, la qualità e neanche l'origine delle nocciole impiegate.

Ciò premesso si chiede dunque in particolare di conoscere:

a) qual è stata l'entità delle importazioni di nocciole dalla Turchia dal 1983 all'annata che sta per chiudersi;

b) quali sono i motivi che hanno impedito e tuttora impediscono di « contingentare » tale importazione a livelli di garanzia per la nostra produzione e per l'andamento dei prezzi di ricavo da parte dei nocciolicoltori;

c) se non intende, comunque, procedere con urgenza ad una predisposizione normativa che obblighi le industrie acquirerenti a dare atto al consumatore dell'origine, tipo e qualità del prodotto, allo scopo di garantire la difesa del prodotto nazionale ma anche per salvaguardare il consumatore dal protrarsi ed aggravarsi di quella che non può non definirsi una clamorosa truffa. (4-00296)

RISPOSTA. — *Si rammenta che la Turchia usufruisce, per l'importazione delle nocciole nei paesi della CEE, di un contingente tariffario di 25 mila tonnellate a dazio zero; contingente che viene ripartito fra i diversi Stati in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio precedente. Ai quantitativi che superano detto limite si applica la tariffa doganale piena.*

I dati concernenti le importazioni in Italia di nocciole turche sgusciate sono riassunti nel prospetto che segue:

1983: tonnellate 750;

1984: tonnellate 2.900;

1985: tonnellate 5.100;

1986: tonnellate 3.100;

1987: tonnellate 6.900;

1988: tonnellate 5.700.

Si aggiunge che la quota del contingente in esenzione daziaria assegnata all'Italia può calcolarsi intorno alle 900 tonnellate annue.

Per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione, si precisa che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE ha approvato, nel gennaio 1990, una serie di provvedimenti per il settore della frutta in guscio, in particolare nocciole, mandorle, pistacchi e carrube. Tali provvedimenti hanno formato oggetto dei regolamenti nn. 789 del 1989 e 790 del 1989 del Consiglio del 20 marzo 1990, e la Commissione ha poi deliberato le modalità applicative con i regolamenti nn. 2159 del 1989 e 3403 del 1989 rispettivamente del 18 luglio e del 13 novembre 1989.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RAUTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso

che nel Comune di Cingoli, centro turistico e sede di Comunità Montana situato alle pendici del pre-appennino maceratese con 10.200 abitanti residenti stabilmente, lo stato ambientale e la situazione igienico-sanitaria sono precarie per i seguenti motivi:

a) il paesaggio negli ultimi anni è stato « massacrato » da una urbanizzazione selvaggia — in zone in buona parte tutelate dalla legge n. 1497 del 1939 — resa possibile da una serie di piani regolatori « scellerati » (si vedano in particolare le costruzioni nei quartieri San Giuseppe, Trentavizi e Capuccini). Sembra inoltre che prossimamente ci sia in programma la lottizzazione della zona che va dal quartiere Trentavizi al Campo Moto Cross;

b) il territorio comunale viene « spolpato » dall'intensa attività estrattiva (ci sono 37 cave di ghiaia e pietra tra attive ed esaurite!) spesso con rilascio di permessi « facili » se non proprio irregolari; nella popolosa frazione Grottaccia di Cingoli si è addirittura permessa l'estra-

zione a meno di cento metri dalle abitazioni con gravi disagi per i cittadini;

c) il paesaggio in zona Trentavizi viene danneggiato con l'istallazione di tralicci per le emittenti radio-tv che, tra l'altro, essendo situate a pochi metri dalle abitazioni potrebbero causare problemi alla salute, come rilevato da recenti studi dello EPA (Istituto americano di protezione ambientale);

d) la situazione igienica in diverse località è grave perché sul territorio comunale non esistono impianti per la depurazione; i liquami, passando nei vari fossati — che diventano vere e proprie fogne a cielo aperto — vanno a defluire direttamente nel fiume Musone;

e) le fognature dell'ospedale civile scaricano nei campi, non essendo collegate alla rete comunale;

f) le fognature delle frazioni Castreccioni e Moscosi scaricano i liquami all'interno dell'invaso artificiale di Castreccioni che, una volta ultimato, servirà ad assicurare le riserve idriche e per un 30 per cento potabili di una ventina di Comuni delle province di Macerata e Ancona;

g) tre sorgenti (Trocchi, San Bonfiglio e Panicali) sono inquinate a causa dei liquami scaricati abusivamente da una maxi-porcilaia (3000 suini) ubicata in zona Pian dei Conti, ad un chilometro dal capoluogo, i cui gestori non hanno mai avuto i permessi della fertirrigazione; il tutto è documentato da perizia dei tecnici della Comunità Montana ed analisi svolte dai laboratori della USL n. 10 di Jesi;

tenuto conto che la gravità della situazione inoltre è sottolineata anche dalla presentazione di numerosi esposti e denunce da parte di privati cittadini, dal Comando delle Guardie Forestali e dai Gruppi locali e regionale di « Azione ecologica » —

se intende effettuare una severa indagine conoscitiva sulla situazione ambientale e igienico-sanitaria del territorio

del comune di Cingoli e sulle eventuali responsabilità civili e penali di chi in questi anni ha amministrato con tanta leggerezza ed irresponsabilità. (4-13594)

RISPOSTA. — A questo dicastero da parte del commissariato di Governo nella regione Marche sono pervenuti in data 31 gennaio 1990 gli elementi riguardanti il piano urbanistico generale per quanto attiene la vasta area del precitato comune, approssimativamente compresa tra il quartiere Trentavizi ed il cosiddetto campo di Motocross.

Tale vigente strumento urbanistico generale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale del 17 novembre 1978, n. 14420 prevede a carico del suddetto comprensorio comunale la seguente diversificazione zonale:

zone C3 turistico residenziali (espansione);

zone B2 di completamento estensive;

zone F2 per attrezzature urbane;

zone E3 agricole montane;

zone F1 verde pubblico-parco;

zone P a parcheggio;

zone a verde privato.

In base agli ulteriori dati forniti circa lo strumento urbanistico generale del comune di Cingoli (Macerata), si rileva che:

il piano regolatore generale originario è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1973, n. 737;

al successivo piano regolatore generale, con alcune parziali modifiche, si è giunti a seguito delle preliminari istruttorie e dell'ufficio urbanistico regionale, dei voti del comitato urbanistico regionale (CUR) e del parere della competente IV commissione consiliare regionale, sentite le soprintendenze, il corpo forestale, l'ANAS, la provincia e gli altri enti interessati e competenti per il territorio in questione.

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata, in data 28 maggio 1975, ha deliberato di

includere un'ampia zona del comune di Cingoli nell'elenco delle bellezze naturali, essendo questa caratterizzata da colline di notevole rilievo paesaggistico e completamente ricoperte di boschi e zone di pascolo: tutto ciò al fine di evitare indiscriminate realizzazioni edilizie o viarie che ne avrebbero deturpato la bellezza.

Detto vincolo è stato formalizzato con decreto ministeriale 24 febbraio 1977. Successivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, la funzione amministrativa per la tutela delle bellezze naturali veniva delegata alla regione Marche e, da allora, la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici non era più interessata alla questione sino alla entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 che, al V comma dell'articolo 1, demanda al Ministero per i beni culturali ed ambientali la facoltà di annullare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939.

La stessa soprintendenza ha compiuto sopralluoghi e verifiche in dette zone tutelate, ed in particolare in località Trentavisi, constatando un elevato grado di urbanizzazione a seguito di opere edificatorie, le cui autorizzazioni, regionali e comunali, erano state rilasciate, secondo le rispettive competenze, in attuazione di quanto previsto per la zona da una variante del 1978 al piano regolatore generale.

Tale variante, debitamente approvata dalla regione Marche, con il precitato decreto del presidente della giunta regionale n. 14420 del 1978, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non è mai pervenuta ad un opportuno esame della summenzionata soprintendenza; quest'ultima, a proposito della perdita delle caratteristiche connotazioni naturali e paesaggistiche della zona di Trentavisi e nell'ipotesi di esaminare, per conto della regione Marche, l'eventuale rilascio di autorizzazioni per ulteriori opere edilizie, concordava con il Ministero per i beni culturali ed ambientali sull'opportunità di mantenere perciò il vincolo

dettato dalla già citata legge n. 1497 del 1939 e dal decreto ministeriale 24 febbraio 1977.

Il decreto del presidente della giunta regionale del 25 gennaio 1985, n. 19882 ha comunque restituito una serie di varianti al vigente strumento urbanistico generale. Recentemente il consiglio regionale ha approvato il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), al quale il comune di Cingoli dovrà adeguare il proprio piano urbanistico generale, così da garantire un equilibrato sviluppo urbanistico integrato ed un corretto uso delle risorse naturali esistenti sul territorio comunale in argomento.

Riguardo alla zona del centro storico, già sottoposta a vincolo paesaggistico n. 1497 del 1939, per quanto di competenza, il servizio urbanistico della regione Marche rende noto che è in via di approvazione, presso il proprio ufficio protezione bellezze naturali, un piano particolareggiato attuativo in conformità della legge regionale n. 24 del 1984 e successive modifiche. Da quest'ultimo ufficio risultano, per altro, autorizzati in data 2 settembre 1981 due progetti di lottizzazione in località Trentavisi con le relative delibere n. 3120, lettera A, e n. 3123 lettera B, le cui opere edificatorie per il primo progetto non risultano ancora iniziate, mentre per il progetto di lottizzazione, di cui alla lettera B, sono quasi completate, realizzando così i previsti insediamenti abitativi.

In relazione allo stato delle attività estrattive (cave di ghiaia e pietra) condotte nel comune di Cingoli ed in particolare in località Grottaccia, nelle vicinanze di insediamenti abitativi, viene riferito che l'ufficio cave della giunta regionale Marche, con nota del 28 aprile 1989, n. 190 ha provveduto a segnalare alle competenti autorità del comune di Cingoli e per conoscenza al servizio urbanistica - ufficio protezione bellezze naturali, al distretto minerario di Bologna ed al corpo forestale dello Stato - sezione di Macerata - la presenza di movimenti di materiale ghiaioso, sollecitando a tali uffici le necessarie verifiche per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

In particolare, l'attuale situazione delle cave esistenti nel territorio del comune di Cingoli può essere, al momento, così descritta:

cave preesistenti alla legge regionale n. 37 del 1980 e soggette ad autorizzazioni provvisorie ex articolo 23:

a) ubicate nella zona non soggetta ad alcun vincolo (viene riferito di una sola cava in località Grottaccia, la cui attività risulta sospesa);

b) ubicate nella zona vincolata ex legibus n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 (già decreto Galasso) — (si ha notizia di solo due cave in attività estrattiva, site rispettivamente in località Grottaccia e Perticheto);

cave autorizzate con delibera della giunta regionale prima della legge regionale n. 37 del 1980:

a) ubicate in zona vincolante ex legibus n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 (risulta attiva una cava in località Molino ed attive in parte quella situata nella zona di Rio Avenale);

cave autorizzate ai sensi della legge regionale n. 37 del 1980:

a) in zona non soggetta ad alcun vincolo (tre cave attive presso Grottaccia, Sallicciano e Rangore);

b) in zona vincolata ex legibus n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 (quattro cave attive rispettivamente in località Botortano, Internone, Torrone e Rio Laque).

Si rappresenta, inoltre, che, attualmente, l'amministrazione comunale di Cingoli è interessata al reperimento di un'area idonea nella quale situare i tralicci delle antenne per le emittenti radio-TV, ad oggi in funzione nel territorio comunale. Il comprensorio comunale di Cingoli risulta costituito da un centro più importante in cui risiedono 3.500 abitanti e da 45 centri più piccoli, suddivisi in frazioni ed agglomerati rurali, in cui sono censiti 6.500 abitanti per un complessivo di 10 mila unità di

popolazione, così distribuita su tale territorio: per quanto attiene tali insediamenti si rende noto che i dati forniti dall'assessorato regionale alla sanità, sempre per il tramite del commissariato del Governo nella regione Marche, relativamente alle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale in questione, evidenziano che l'amministrazione comunale interessata, per un adeguato snellimento dei liquami urbani, ha provveduto ad installare, per ora, un unico depuratore, in via di attivazione in zona San Ombro.

È stato anche predisposto, in data 27 maggio 1989, un progetto esecutivo per la realizzazione di un opportuno impianto di trattamento dei rifiuti fognanti per il risanamento dell'alta valle del Musone; a tale iniziativa risultano interessati vari centri abitativi e per questa è stato già previsto un importo complessivo di spesa; da quanto riferito, il comune di Cingoli non risulta però ammesso ad alcun finanziamento.

I liquami derivanti dalle attività del locale ospedale civile, per la particolare ubicazione di tale struttura non vengono effettivamente convogliati nella rete fognante comunale, creando evidentemente una situazione di pericolo per lo stato igienico-sanitario della zona circostante.

È stato, tuttavia, predisposto un progetto finalizzato alla realizzazione di un apparato di depurazione dei liquami che, approvato con deliberazione di giunta del 16 maggio 1989, n. 305 è stato trasmesso al CO.RE.CO. (comitato regionale di controllo) per la opportuna ratifica ed alle unità sanitarie locali n. 10 di Jesi per il relativo parere. Inoltre, la predetta amministrazione comunale di Cingoli risulterebbe, solo in parte, responsabile dello sversamento di liquami nell'invaso artificiale sito in località Castriccioni.

Per quanto è inerente alle attività di una porcilaia (allevamenti di circa tremila suini) sita nel territorio del comune di Cingoli, si ritiene opportuno menzionare le ordinanze del sindaco del 19 luglio 1988, n. 33 e dell'8 febbraio 1989, n. 3 con cui si faceva divieto al titolare di tale azienda di utilizzare i liquami, derivati, ad uso di fertirrigazione.

Al riguardo, un ulteriore provvedimento in data 24 aprile 1989 ordinava l'immediata sospensione di ogni attività produttiva. Anche il pretore era intervenuto in data 9 marzo 1989 ordinando il sequestro delle condotta di scarico del precitato allevamento mediante sigillature delle medesime nel punto di uscita dalle stalle. Tali provvedimenti erano tesi ad impedire ogni possibile forma di inquinamento ambientale e del patrimonio idrico, rappresentato nella fattispecie da tre sorgenti site rispettivamente in località Trocchi, San Bonfiglio e Panicale.

La ditta interessata, a seguito di ricorso presentato avverso il provvedimento di sospensione dell'attività produttiva testé citata, dimostrando, per altro, che la stessa attività veniva svolta nel rispetto della vigente normativa con l'affidamento a ditte specializzate della raccolta e del trasporto dei liquami derivati fuori dal territorio otteneva il ripristino dell'allevamento nella struttura preesistente, giusta ordinanza n. 327 del 1989 del tribunale amministrativo regionale della regione Marche.

Si ritiene opportuno rammentare, comunque, che le specifiche competenze e gli eventuali interventi, a fronte dei possibili documenti arrecati dalle summenzionate vicende sia alla salute dei cittadini residenti nel comune di Cingoli sia all'ambiente, sono demandate ai sensi della legge n. 833 del 1978 e successive integrazioni, alle autorità territoriali competenti del servizio sanitario nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

RONCHI e TAMINO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

l'11 aprile 1989 il sindaco di Genova ha firmato la concessione edilizia per la costruzione di un albergo, e l'autorizzazione a lottizzare sull'intera area del parco-frutteto di Villa Spinola che com-

prende, oltre all'albergo, la edificazione di tre palazzi;

tale progetto è stato proposto per accedere ai finanziamenti previsti per la realizzazione delle strutture turistiche e ricettive connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 ai sensi del decreto-legge n. 465 del 1988 convertito in legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

il concessionario, Agip Petroli, dopo aver annunciato nel marzo del 1987 nel corso di una conferenza attraverso il suo presidente l'avvio dell'operazione, il 27 luglio del 1988 scriveva al sindaco di Genova affermando la propria rinuncia per poi confermare con lettera del 21 dicembre 1988 il rinnovato interesse;

il concessionario nel 1987 avrebbe firmato un'intesa di massima per l'acquisto dell'immobile per 5 miliardi dalla proprietà, la società Immobiliare Brignole che invece il 30 maggio 1988 vendeva per la stessa cifra l'intero immobile alla Bruno Pensieri Costruzioni Genova Spa;

solo recentissimamente un nuovo accordo sarebbe stato firmato tra l'Agip Petroli e la società nuova proprietaria dell'area;

questa lottizzazione ha avuto forti opposizioni da parte dei cittadini della circoscrizione che in 4.500 hanno sottoscritto una petizione in difesa del parco di Villa Doria Spinola e che lo stesso consiglio comunale ha approvato la delibera del piano di lottizzazione dopo ben 17 sedute;

per ciò che concerne le procedure amministrative in particolare riferimento anche alle leggi di salvaguardia ambientale pendono davanti al TAR della Liguria i ricorsi presentati dalle associazioni nazionali Italia Nostra, Lega per l'ambiente, WWF, Pro Natura e Amici della Terra;

solo in base alla legge n. 1497 del 1935 che tutela la zona l'Ufficio beni ambientali della regione non ha concesso il

nulla osta per l'edificazione di uno dei tre palazzi anche se successivamente il comune di Genova ha sottoscritto con la lottizzante la convenzione ignorando la mancata autorizzazione dell'ufficio regionale;

attraverso le interrogazioni n. 4-07017 del 10 giugno 1988, n. 4-10047 del 28 novembre 1988 e n. 4-02826 del 6 febbraio 1989 è stato già sollecitato l'interessamento dei Ministeri competenti;

lo stesso Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 465 del 1988 ha voluto sottolineare la necessità « di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici con gli strumenti urbanistici », temi sui quali insistono i ricorsi citati al TAR;

non vi è alcuna possibilità che la costruzione dell'albergo possa essere ultimata per i tempi in cui avranno svolgimento i mondiali di calcio 1990 -;

se non si ritenga necessario escludere dai contributi previsti dal ministro del turismo e dello spettacolo, decreto del 31 dicembre 1988, tale struttura;

se non intendano ciascuno per la propria competenza intervenire per tutelare l'area e la villa interessata dalla lottizzazione;

se non intendano altresì intervenire per chiarire il rapporto finanziario tra l'Agip Petroli e le altre società interessate alla lottizzazione valutandone la redditività. (4-13347)

RISPOSTA. — *L'eventuale concessione edilizia è nella responsabilità del comune, sta di fatto che interessa questo ministero l'interpretazione dell'articolo 1, lettera L, della legge n. 556 del 1988 recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche. Tale disposizione, infatti, poteva essere intesa in modo distorto e dare adito a problemi circa la validità delle concessioni edilizie rilasciate a fini turistici in deroga agli strumenti urbanistici ed ai vincoli ambientali.*

Questa amministrazione ha tempestivamente seguito la vicenda, attraverso la predisposizione (per risolvere definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo) di un emendamento in sede di legge di conversione al decreto-legge del 1° aprile 1989, n. 121 emendamento effettivamente approvato come articolo 6-1bis di quella che è poi divenuta la legge 29 maggio 1989, n. 205.

La nuova regola, come è noto, dispone nel modo seguente:

1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1 quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma quarto, lettera L del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale, potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

In sostanza, la legge n. 205 ha chiarito quale sia la portata delle eventuali modificazioni urbanistiche in deroga, con chiara precisazione che esse non possono comunque incidere sui regimi vincolistici speciali e che le stesse sono prive di qualsiasi effetto se concernenti strutture che non ricevano il pubblico finanziamento previsto dalla legge n. 556.

In ogni caso la commissione tecnica prevista dall'articolo 2 della legge n. 556 del 1988 ha esaminato le istanze presentate

ai fini del finanziamento avendo particolare riguardo per la documentazione relativa agli atti concessori di assenso edilizio: ciò in quanto la ratio della legge era quella di incentivare opere di immediata eseguibilità. E non risulta che l'albergo in parola sia stato incentivato. I Ministeri dell'ambiente, dei beni culturali e delle partecipazioni statali non hanno fornito elementi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
Rebulla.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, CAPANNA, RUTELLI, VESCE E AGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

in relazione alla nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci a capo del dipartimento marittimo del basso Tirreno e di NAVSOUTH, se rispondono al vero i seguenti punti:

il generale Vittorio Monastra, come risulta dalle decisioni n. 1685/87 del TAR del Lazio, sezione prima, pubblicata in data 27 ottobre 1987 (pagina 8), ha impartito all'ammiraglio Geraci la sanzione di « sospensione dall'impiego » per motivi disciplinari per la durata di cinque mesi, per avere egli « aderito alla loggia massonica P2 in violazione dell'articolo 212 del regio decreto 18 giugno 1931 così come modificato dall'articolo 6 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in relazione all'articolo 18 della Costituzione » e per aver tenuto « durante lo svolgimento del procedimento disciplinare ... un comportamento reticente e non consono ai doveri del suo *status* di ufficiale e ammiraglio »;

l'ammiraglio Geraci, come si legge a pagina 9 del citato documento, sostiene che la durata massima dell'inchiesta non avrebbe potuto essere superiore a novanta giorni, decorrenti dal giorno in cui il funzionario inquirente aveva ricevuto la comunicazione dell'incarico, termine che poteva poi essere prorogato dal Ministro della difesa fino a 180 giorni. Pertanto il

provvedimento disciplinare, in quanto intervenuto a 22 mesi dalla data di conferimento dell'incarico all'ufficiale inquirente (nella persona del generale Monastra), sarebbe comunque *inutiliter datum*. Inoltre a pagina 26 del documento citato si legge che il generale Monastra ebbe l'incarico di iniziare l'inchiesta formale e il 3 maggio 1985, il Ministro della difesa Spadolini ricevette il rapporto del generale Monastra in data 10 giugno 1986 ed emise la sanzione in data 21 febbraio 1987, cioè quasi due anni dopo, da ciò la sua illegittimità sotto i profili indicati.

È chiaro quindi che il TAR non poteva non annullare i provvedimenti sanzionatori;

a pagina 14 del citato documento si legge che il generale Monastra contestò all'ammiraglio Geraci che il suo nome apparve, alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, tra quelli appartenenti a detta loggia nei seguenti documenti:

a) nei due elenchi alfabetici degli affiliati al n. 809;

b) nel libretto versamento quote;

c) in un elenco suddiviso per gruppi (gruppo di appartenenza: 17);

d) in una rubrica che riporta sia l'indicazione del suo domicilio di Roma sia dei numeri telefonici dell'abitazione e dell'ufficio;

e) nei prospetti di tesseramento e versamenti;

f) nelle matrici di ricevute ed in un elenco di persone intestatarie di ricevute;

g) nella distinta dei versamenti sul «conto primavera» intestato a Licio Gelli;

h) nella lista Uruguay, sempre al numero 809;

i) nella deposizione resa al giudice istruttore del tribunale di Roma nella quale lo stesso Geraci aveva ammesso di aver conosciuto Gelli e di averlo incontrato più volte;

inoltre il generale Monastra con nota 395/R del 24 gennaio 1986 notificò all'ammiraglio Geraci ulteriori elementi di contestazione emersi dal materiale « messi a disposizione » e consistenti nelle risultanze delle dichiarazioni rese dal generale Picchiotti al giudice istruttore del tribunale di Milano ed alla Commissione parlamentare d'inchiesta;

la difesa dell'ammiraglio Geraci (vedi pagina 27 del citato documento) sostiene che l'ammiraglio è un ufficiale con eccezionali doti di mente, serietà di carattere, sensibilità ed umanità. Ma ciò è in contrasto con quanto sostiene la stessa amministrazione della difesa a proposito del ricorso 149/84 presentato dall'ammiraglio Geraci contro il Ministro della difesa, come si legge nella decisione n. 716/S del TAR del Lazio anno 1984 (febbraio) in cui a pagina 11 si ricorda che l'ammiraglio Geraci, valutato nel 1983, venne collocato all'ottavo posto nella graduatoria di merito dopo gli ammiragli Pellini, Porta, Fadda, Pirozzi, Pescatori, Benini, Landolfi e quindi non certamente in una posizione di primo piano.

Inoltre a pagina 13 del documento citato l'amministrazione della difesa ricorda che l'ammiraglio Geraci non è stato valutato nella più elevata misura per le singole qualità (documenti 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) e specchi caratteristici n. 27 e 28; la scheda valutativa n. 76, compilata dall'allora capo di stato maggiore, ammiraglio Bini, non evidenziava alcun entusiastico apprezzamento di questi verso il collaboratore e nella scheda compilata dal successivo capo di stato maggiore ammiraglio Monassi vengono evidenziate « la disinvolta personalità » e la « molta fiducia e sicurezza di sé » giudizio che, precisa l'amministrazione della difesa, « occupa l'ultimo posto nella valutazione relativa alle qualità morali e di carattere » secondo le istruzioni per la compilazione della documentazione caratteristica di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1966;

in relazione a quanto precede, si legge a pagina 14 del citato documento,

la valutazione espressa dall'amministrazione della difesa evidenzia nella documentazione caratteristica del ricorrente delle riserve. Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso dell'ammiraglio Geraci;

in relazione a quanto esposto, come sia stato possibile da parte dell'amministrazione della difesa l'assegnazione all'ammiraglio Geraci degli altissimi incarichi ed in particolare quello del comando delle forze navali nell'area sud del Mediterraneo, tenendo anche conto che egli non ha avuto il comando di una divisione navale « navigante » (come sono la prima, la seconda e la terza) e non ha avuto nemmeno il comando della squadra navale, incarichi di comando che si intendono prerequisites per un comando di forze navali integrate ed operanti;

se l'amministrazione della difesa reputa errate le valutazioni dell'allora Ministro Spadolini che stabilirono la gravissima sanzione di sospensione di cinque mesi dall'incarico e quelle del generale Monastra che condusse l'inchiesta;

per quali motivi l'Avvocatura di Stato non si è presentata a difendere gli interessi dell'amministrazione della difesa nel processo presso il TAR del Lazio come dal documento 1685/87 citato.

(4-17669)

RONCHI, TAMINO, RUTELLI, VESCE, RUSSO FRANCO e CAPANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — in relazione a quanto segnalato con l'interrogazione del 7 marzo 1988, n. 4-05015, e delle precedenti 4-10149 (4 luglio 1985), 4-16459 (15 luglio 1985), 4-10782 (30 luglio 1985), 4-12466 (3 agosto 1985), 4-18329 (11 novembre 1986) e quanto dichiarato dal giudice Mastelloni a Panorama (21 gennaio 1990) a proposito del ruolo degli uffici SIOS: « Quell'organo (il SIOS Marina) controllava che le spedizioni di materiale bellico non subissero intralci di nessun tipo e da quanto ho appurato, che di

ogni operazione venisse sempre informata una delle sezioni centrali del SIOS Marina » —:

se sono state eseguite indagini per conoscere in relazione alle navi partite da Talamone, che attraverso triangolazioni irregolari erano dirette al Sud Africa (navi di proprietà dell'armatore Peter Getterman e che sono state oggetto di numerose interrogazioni parlamentari), se il SIOS Marina, organismo che peraltro deve vagliare per compito istitutivo tutte le segnalazioni di navi militari e mercantili in partenza ed in arrivo nei porti italiani, ne era a conoscenza;

se il SIOS Marina denunciò questo traffico che violava il regio decreto 10 giugno 1931, n. 773, capo III, articolo 28, in cui è stabilito che è necessaria la licenza per le esportazioni di armi verso il Paese effettivamente destinatario, Paese per il quale esisteva un embargo dell'ONU sottoscritto dall'Italia;

se sono stati fatti accertamenti da parte del Ministero della difesa in merito all'operato dell'ammiraglio Sergio D'Agostino (inchiesta del giudice Mastelloni) e in particolare rispetto all'ordinanza del magistrato sopra citato, riguardante la posizione dell'ambasciatore Walter Gardini, in cui a pagina 12 e 13 si legge che: « La funzione dell'ammiraglio Sergio D'Agostino consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale andassero a buon fine e che queste non fossero ulteriormente controllate da altre autorità che nulla sapevano sulla loro reale destinazione »;

se l'ammiraglio D'Agostino aveva informato il SIOS Marina della partenza di questi carichi di armi e quali provvedimenti disciplinari vennero presi nei riguardi del D'Agostino;

se è stata aperta un'inchiesta per quanto riguarda il coinvolgimento del SIOS Marina nel traffico di armi illegale in partenza dai porti italiani e in particolare durante la permanenza nel SIOS Marina dell'ammiraglio Antonino Geraci;

se sono state finalmente appurate le responsabilità delle ditte italiane che hanno inviato da Talamone e da altri porti attraverso triangolazioni illegali armi al Sud Africa e in quale conto è stata tenuta la sentenza danese che ha condannato l'armatore Peter Getterman, sentenza che è stata ufficialmente trasmessa al Governo italiano e che è pervenuta alla magistratura italiana (come risulta in dettaglio dalle sopraccitate interrogazioni). (4-17715)

RISPOSTA. — Nella prima interrogazione, dopo una lunga premessa nella quale non si pongono domande ma si citano testualmente passi di scritti ufficiali (sentenze o documenti), gli interroganti chiedono come sia stato possibile che l'amministrazione, dopo le vicende risultanti dai paesi citati, abbia assegnato all'ammiraglio Geraci un altro comando. Chiedono ancora se si reputino errate le valutazioni dell'allora ministro Spadolini che inflisse al predetto ufficiale una grave punizione disciplinare e per quale motivo l'avvocatura di Stato non si presentò a difendere l'amministrazione davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

In merito alla prima richiesta, si fa presente quanto segue:

con la sentenza, ben nota agli interroganti, venne annullata la punizione disciplinare inflitta all'ammiraglio Geraci all'esito dell'inchiesta formale disposta dopo la pubblicazione della relazione Anselmi.

A seguito del proscioglimento, si ritiene che fosse venuto meno ogni motivo per non assegnare all'ufficiale uno degli incarichi propri del grado rivestito; e tra questi quello di sottocapo di stato maggiore della marina. Ben si poté, quindi, proporre al Consiglio dei ministri di conferire all'ammiraglio Geraci il comando del dipartimento marittimo del basso Tirreno.

Quando alle altre due richieste, si osserva che il contenuto di una sentenza non può essere assunto a critica dell'operato di un ministro e, infine, che l'avvocatura generale dello Stato, cui compete, scegliere la

linea difensiva, anche se non intervenne alla discussione orale del caso Geraci, presentò memoria difensiva.

In ordine a quanto forma oggetto della seconda interrogazione, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I compiti operativi del reparto SIOS (Servizio informazioni operative e situazioni) dello Stato maggiore della marina attengono essenzialmente alla ricerca, raccolta, interpretazione, valorizzazione e diramazione di notizie utili ai fini della pianificazione delle operazioni riguardanti il settore marittimo della difesa.

Non rientra in alcun modo nei compiti istituzionali del predetto servizio il controllo dei carichi delle navi mercantili che entrano ed escono da porti mercantili italiani.

Il SIOS marina, oltre a non avere la specifica competenza, non ha né l'autorità né la possibilità di controllare le licenze di esportazione né i destinatari delle merci. Di conseguenza non ha titolo per denunciare presunte violazioni della norma citata nell'interrogazione (regio decreto 10 giugno 1931, n. 773 — capo III — articolo 28).

Allo stato maggiore della marina non è mai stato richiesto, né vi sono state motivazioni per procedere ad accertamenti in merito all'operato dell'allora capitano di vascello Sergio D'Agostino; inoltre non è stato mai formalmente interessato all'inchiesta giudiziaria condotta dal giudice Mastelloni. Non sono mai pervenute al SIOS marina informazioni da parte del capitano di vascello D'Agostino su carichi d'armi. Detto ufficiale non ha mai ricoperto incarichi affidatigli dal SIOS marina, né è mai stato alle dipendenze di detto servizio.

Non c'è stato alcun coinvolgimento del SIOS marina nel citato traffico d'armi in partenza dai porti italiani né prima, né durante, né dopo la permanenza dell'ammiraglio Antonino Geraci a capo del SIOS marina, tant'è vero che né il giudice Mastelloni, competente per l'inchiesta giudiziaria, né altri magistrati hanno elevato alcun addebito in merito, né mai interrogato come teste il predetto ammiraglio Geraci (vedasi al riguardo quanto dichiarato dallo stesso giudice Mastelloni nell'intervista a Panorama in cui, con riferimento all'am-

miraglio Geraci, si dice che: il suo non è mai stato citato).

Si ribadisce che non rientra nei compiti istituzionali della forza armata appurare le responsabilità di ditte che si presume abbiano tentato o effettuato traffico d'armi. Per quanto dettagliatamente sopra rappresentato, si precisa che le inchieste o le indagini o la ricerca di responsabilità in merito a traffico di armi esulano dai compiti istituzionali e quindi dalla competenza della marina militare, rientrando tali attività nella sfera giurisdizionale della magistratura.

Il Ministro della difesa: Martinnazzoli.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

nella comunicazione dell'organico di fatto da parte del provveditorato agli studi di Palermo non sono considerati come posti validi le compresenze di educazione tecnica e di educazione fisica del tempo prolungato per i progetti già programmati per gli anni 1989-1990 e realizzati nei precedenti anni;

in tal modo gli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica vengono a trovarsi così soprannumerari per quella parte del monte ore che perdono nelle compresenze e i ragazzi vengono a perdere l'ausilio degli insegnamenti di educazione tecnica e di educazione fisica tanto graditi ed utili nel tempo prolungato;

considerato che gli insegnanti in questione così operando vengono sottoutilizzati sul piano didattico con mortificazioni professionali;

è dannosa per i ragazzi una tale sottoutilizzazione, che procura inoltre disagi fra gli insegnanti e allontana la modernizzazione della scuola —;

quali iniziative ritenga adottare per garantire la realizzazione di tutti i progetti sperimentali con le compresenze

della educazione tecnica e dell'educazione fisica con le materie letterarie, linguistiche, artistiche e scientifiche che di fatto e di diritto permangono nel tempo prolungato. (4-16742)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Palermo, nell'ambito della sua competenza, ha provveduto alla utilizzazione dei docenti di educazione tecnica, risultanti in eccedenza numerica per effetto dell'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 della legge n. 426 del 1988, sulla base delle specifiche indicazioni contenute negli articoli 35 e seguenti dell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1989, n. 221.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

RUSSO FRANCO e TAMINO. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che

ormai da più di cinque anni i dipendenti dello zuccherificio di Latina devono affrontare il grave problema della continuità produttiva del loro stabilimento;

il piano bieticolo saccarifero elaborato dal Ministero dell'agricoltura aveva stabilito per il sud un'estensione di 64.000 ettari a coltura di bietole per una produzione complessiva di 3.150.000 quintali di zucchero;

il ministro pur dichiarando verbalmente che tutti gli zuccherifici lavoreranno, ha rimandato l'assegnazione delle quote zucchero 1988 per ogni stabilimento al mese di marzo, creando non poche difficoltà ai coltivatori del sud che hanno stipulato l'impegno o hanno intenzione di coltivare bietole, dato che nelle aree meridionali è già epoca di semina;

con una delibera CIPE del 6 agosto si dispone l'unificazione, a regime, in un unico soggetto giuridico, della proprietà e della gestione degli impianti saccariferi situati nell'Italia meridionale continentale con l'esclusione dello zuccherificio di Latina:

nella stessa delibera CIPE si sottolineava la compatibilità fra l'impianto di Latina e quello di Celano;

nel Lazio si coltivano mediamente più di 8.000 ettari di bietole;

il ministro prometteva di conseguenza di assegnare a Latina una quota di 300.000 quintali di zucchero, mentre ora sembra che la politica del ministero sia orientata verso una fantomatica riconversione dello stabilimento a garanzia di pochi posti di lavoro;

nella provincia di Latina circa 2.000 aziende agricole hanno trovato una componente essenziale del loro reddito nella coltura delle bietole, mentre l'indotto occupazionale coinvolge oltre agli stagionali, i trasportatori ed i « contoterzisti »;

la chiusura dello zuccherificio rappresenterebbe un vero e proprio tracollo economico ed agricolo del comune, della provincia e della regione —:

se non intenda il ministro fissare immediatamente la quota zucchero 1988 per lo stabilimento di Latina nella quantità prevista dal piano e della quota zucchero definitiva che non può essere inferiore a 300.000 quintali;

se non intenda dare un assetto societario definitivo a tale zuccherificio con la partecipazione della regione garantendo così la continuità della produzione ed il controllo pubblico dei finanziamenti RIBS, aggiungendo eventualmente a tale attività altre produzioni collaterali (lievito, mangime, ecc...). (4-04693)

RISPOSTA. — La necessità di un aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, scaturisce dalla constatazione che alle tradizionali difficoltà di inserimento dell'economia bieticolo-saccarifera nazionale nel contesto comunitario si sono aggiunti elementi nuovi che richiedono un'aggiornata programmazione del settore.

Si tratta, in particolare:

a) degli effetti riduttivi della riforma della politica agricola comune in termini di garanzia di remunerazione e di livelli produttivi, connessi anche ai nuovi rapporti che si vanno delineando sul piano internazionale;

b) della volontà chiaramente espressa dalla comunità di riconsiderare l'autorizzazione sinora prevista per la concessione degli aiuti nazionali, che hanno già subito una prima riduzione;

c) dei notevoli progressi conseguiti dagli altri produttori di zucchero della CEE in termini di produttività sia agricola che industriale e, quindi, di riduzione dei costi.

Di conseguenza, si rende necessario un recupero di concorrenzialità dell'intero settore allo scopo di realizzare la difesa della produzione bieticola nelle tradizionali aree di coltura e garantire, con essa, un'adeguata copertura del fabbisogno nazionale, nonché il livello di occupazione, sia agricola che industriale.

L'aggiornamento del piano, pertanto, nel confermare sostanzialmente gli obiettivi indicati nel piano stesso, dovrà prevedere, in particolare, un ulteriore sforzo di concentrazione della produzione, il conseguimento di tutte le economie e le razionalizzazioni ancora possibili nel settore, le misure da adottare necessariamente, ivi comprese quelle relative alle attività agroindustriali alternative o integrative dell'attività saccarifera, là dove sarà necessario procedere alla fermata di impianti produttivi.

In considerazione delle accennate esigenze è stato predisposto uno schema di disegno di legge Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 ottobre 1989.

In relazione a quanto sopra vanno riconsiderate le proposte concernenti, tra l'altro, il processo di adeguamento delle strutture produttive del centro-sud in relazione alla conclusione delle procedure di vendita degli impianti di Latina, Foggia Incoronata e Rendina e alla risistemazione delle unità produttive facenti capo alla NUSAM SpA,

formulate dal ministro dell'agricoltura al CIPE che, nella seduta del 12 settembre 1989, aveva ritenuto di rinviare l'esame delle proposte stesse al momento in cui saranno state vagliate le indicazioni emerse recentemente riguardo alle diverse utilizzazioni, prospettate dalla Italo Iberica SpA, degli stabilimenti saccariferi dell'area meridionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RUSSO FRANCO, CIPRIANI e TAMINO. — Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che più volte i sindacati degli ospedali Fatebenefratelli « Isola Tiberina » e « S. Pietro » hanno denunciato illeciti compiuti all'interno delle due strutture;

recentemente in una conferenza stampa di esponenti di DP e del PCI sul Fatebenefratelli erano presenti alcuni sindacalisti che, tra l'altro, hanno denunciato il pesante clima di intimidazione nei confronti dei lavoratori tale da chiedere l'anonimato;

a conferma di ciò il giorno dopo sono stati licenziati quattro lavoratori che avevano partecipato ad una precedente conferenza stampa (in aprile) della Lista Verde; alla base della motivazione ci sarebbe, secondo l'amministrazione, il danneggiamento del buon nome dell'ospedale;

i Fatebenefratelli ricevono sostanziosi contributi economici dalle strutture pubbliche, ma nel contempo si comportano in modo decisamente antidemocratico, reprimendo qualsiasi voce di dissenso —:

se non ritengano necessario sollecitare un incontro con l'amministrazione dell'ospedale e i sindacati per chiedere l'immediato reinserimento dei quattro lavoratori licenziati (Mauro e Walter Tettoni, Renato Pizzale e Paolo Bennati) e per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali. (4-09260)

RISPOSTA. — Mancano ancora a tutt'oggi nonostante reiterati solleciti del commissariato del Governo interessato, adeguati elementi di valutazione di diretta competenza della Regione Lazio.

Riguardo al problema prospettato, va premesso che questo ministero a seguito di notizie-stampa apparse nel mese di aprile 1988 sulla detenzione di rifiuti radioattivi presso l'ospedale San Giovanni Calibita detto Fatebenefratelli (sito in Roma nell'isola Tiberina), dispose a suo tempo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1965, n. 185 in materia di sicurezza da radiazioni ionizzanti, un tempestivo sopralluogo congiunto di propri funzionari e di tecnici dell'ENEA-DISP (direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria). La ricognizione veniva effettuata nei giorni 21 e 26 aprile 1988.

In tale occasione si poteva constatare che all'interno di una cripta-ossario esistente nei sotterranei dell'ospedale, erano conservati dal 1982 rifiuti di iodio 131 e di tecnezio 99 ed aghi di radio 226, pari a 255 milligrammi. Tali sostanze erano e — a quanto risulta — sono tuttora ivi depositate: lo iodio 131 ed il tecnezio entro appositi contenitori metallici portarifiuti chiusi, mentre il radio 226 che era stato fornito nel 1963 all'ospedale dall'Istituto superiore di sanità (sotto forma di aghi da infissione per radioterapia) vi si trovava custodito in una cassaforte schermata con lastre e con perni di piombo.

I valori di intensità di esposizione allora rilevati nelle aree adiacenti alla cassaforte e nei locali circostanti e riportato nel rapporto inviato dall'ispettorato provinciale del Lavoro alla nona sezione penale della pretura di Roma che ne aveva chiesto l'intervento, non giustificavano alcun tipo di allarme, perché inferiori a quelli di rischio fissati dalle disposizioni vigenti e sostanzialmente sovrapponibili a quella del fondo naturale di radiazioni.

Tuttavia, dall'esame del registro degli interventi, obbligatorio ai sensi dell'articolo 74 — lettera b) del già citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla sicurezza da radiazioni

ionizzanti si è dovuto desumere che, per il periodo dal 1963 al febbraio 1982 detta cassaforte era collocata — in relatà — in una nicchia situata in prossimità della porta dell'ascensore del piano seminterrato e che essa fino al gennaio 1981 non presentava alcuna schermatura, risultando invece applicata solo in un momento immediatamente successivo una lastra di piombo di protezione sulla sua parte frontale.

Ciò suggeriva l'opportunità di un nuovo sopralluogo congiunto, in data 20 dicembre 1988, di tecnici dell'ENEA-DISP e di funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro con rilevazioni mirate, condotte con strumenti di maggiore sensibilità dopo aver rimosso l'attuale schermatura di piombo. I valori di radioattività così evidenziati, confermando la valutazione che la sola protezione assicurata dalle pareti della cassaforte doveva e deve tuttora considerarsi insufficiente, fanno obiettivamente presumere che fino al gennaio 1981 la sicura incolumità dei lavoratori impegnati nella zona in cui era ubicata la cassaforte non potesse ritenersi assicurata.

Va infatti ricordato, al riguardo, che mentre per lo iodio 131 e per il tecnezio 99, caratterizzati da un periodo di dimezzamento (cosiddetto emivita) della radioattività molto breve, il rischio di contaminazione non può comunque assumere aspetti significativi, proprio per il radio 226, contraddistinto da un emivita di secoli, le condizioni di deposito e di conservazione rivestono, invece, la massima rilevanza, per un'adeguata protezione dei lavoratori che operano nelle aree adiacenti e per i soggetti comunque esposti.

Riguardo alla successiva sistemazione di tale materiale radioattivo ed alle modalità con cui è avvenuto il relativo trasporto, è emerso che nel febbraio 1982, appunto, la cassaforte con gli aghi di radio è stata trasportata all'interno della cripta-ossario a cura dell'esperto qualificato, dottor Albino Venier, coadiuvato dal lavoratore Renato Pizzale, dipendente dell'ospedale Fatebenefratelli, in base alle dichiarazioni del quale dovrebbe dedursi che le relative operazioni siano avvenute in condizioni di rischio. Secondo le osservazioni annotate nel registro

dei provvedimenti di intervento dallo stesso esperto qualificato in data 22 febbraio 1982, peraltro, il trasporto sarebbe stato eseguito personalmente dallo stesso esperto, con l'aiuto di un nipote.

In merito ai lamentati decessi di tre lavoratori per tumore nel periodo compreso fra il 1967 ed il 1982 ed alla riscontrata insorgenza di manifestazioni cutanee in uno di essi che aveva collaborato al trasporto della cassaforte con gli aghi di radio 226, deve rilevarsi che non può, ovviamente, escludersi una potenziale connessione fra causa ipotizzata (radiazioni eventualmente assorbite dagli interessati) ed effetti patologici da essi purtroppo lamentati, ma va nello stesso tempo ricordato che si tratta di relazioni teoriche di tipo esclusivamente probabilistico (cosiddetti effetti stocastici delle radiazioni) e, quindi, non inequivocabilmente determinabile.

D'altra parte, neppure potrebbe realisticamente sostenersi, sotto il profilo tecnico-sanitario e giuridico, l'opportunità di sottoporre ad adeguata visita di controllo tutti i lavoratori che, per aver operato a qualsiasi titolo nei locali in cui erano indebitamente depositati detti rifiuti radioattivi, possano ritenersi esposti al rischio di assorbire radiazioni pericolose, perché, anche a prescindere dall'estrema e problematica indagine degli accertamenti cui dovrebbero essere sottoposti, è stato precisato che un intervento in tal senso dell'ispettorato del lavoro competente sarebbe potuto scaturire soltanto dall'accertata esistenza di zone dichiarate controllate dall'esperto qualificato (ai sensi degli articoli 9-70-78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 già citato), nell'ambito delle quali siano tenute abitualmente ad operare, per ragioni professionali, persone suscettibili di ricevere una dose di radiazioni ionizzanti superiore a 1,5 rem per anno. Oltretutto, il caso in esame, per riferirsi a situazioni pregresse, non risulta inquadrabile nella normativa speciale che disciplina attualmente l'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Ne consegue che l'unico strumento giuridico-normativo, invocabile nella fattispecie per imporre a tali lavoratori di sottoporsi a

visita medica, potrebbe individuarsi nella sola norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (sulla tutela, in generale, dell'igiene del lavoro), strumento che, tuttavia, avrebbe ormai potuto essere utilizzato soltanto dall'unità sanitaria locale interessata, oggi titolare delle relative funzioni amministrative in base alla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), della cui attività, nel caso in esame, nulla è dato finora sapere, perdurando il silenzio della regione competente.

Per quanto riguarda, infine, il problema dei licenziamenti di quattro lavoratori dell'ospedale stesso dell'isola Tiberina nonché attivisti sindacali del sindacato autonomo CISAS presso quel nosocomio, da un dettagliato rapporto pervenuto a cura dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma sembra di dover ipotizzare che le cause remote dei non buoni rapporti — in generale — fra tale sindacato e l'amministrazione dell'ospedale San Giovanni Calibita abbiano avuto innegabili ripercussioni sull'intera vicenda e siano certamente legate all'esclusione di rappresentatività disposta nel lontano luglio 1987 dalla stessa amministrazione nei confronti dei nove esponenti di detto sindacato a seguito di analoga sentenza del tribunale di Roma, emessa per identica controversia relativa all'ospedale generale di zona Cristo Re di Roma; è agevolmente comprensibile come la conseguente situazione di incomunicabilità che ne era derivata fra le due parti e la connessa inibizione, di fatto, a detto sindacato di svolgere attività ufficiale all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli abbia finito progressivamente per inasprire gli animi, creando insostenibili condizioni di disagio e, quindi, di diffidenza e di rancori reciproci. Si spiega, così, perché la partecipazione di quattro lavoratori/attivisti della CISAS (Walter e Mauro Tettoni, Paolo Beninati e Renato Pizzale) ad una conferenza-stampa indetta dalla Lista Verde e ripresa dalla rete televisiva privata Teleregione, in data 22 aprile 1988 (susseguente alla nota compagna di stampa sull'intera vicenda dei residui radioattivi), per l'amministrazione ospedaliera abbia subito assunto un significato ostile e negativo, venendo interpretata

come implicito avallo del contenuto di alcune notizie negative sull'esito del procedimento penale contro l'ospedale (pendente presso la magistratura di Roma), che erano state allora diffuse dallo speaker televisivo attribuendole ad alcuni dipendenti e che, invece, risultarono poi infondate.

In base a siffatte premesse, non appena pervenuta notizia dalla pretura di Roma dell'archiviazione del relativo procedimento penale in data 15. luglio 1988, l'amministrazione provvedeva a contestare ai predetti dipendenti/sindacalisti autonomi la loro partecipazione alla suddetta trasmissione televisiva, considerandola denigratoria per il buon nome dell'ospedale.

Al signor Mauro Tettoni, inoltre, l'amministrazione contestava, altresì, di aver esibito, poco tempo prima di tale compagna di stampa, alcune fotografie del locale summenzionato e del materiale ivi contenuto e ritenuto pericoloso, preannunciando come imminente l'inizio della stessa campagna di stampa.

Al termine dell'iter procedurale di questo procedimento disciplinare l'amministrazione, in data 18 ottobre 1988, intimava il licenziamento per giusta causa agli stessi dipendenti.

Successivamente, l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha esperito reiterati tentativi, con concrete proposte, per addivenire ad una conciliazione fra le parti e, quindi, ad una composizione extragiudiziale della vertenza, incontrando una potenziale disponibilità da parte dei lavoratori, ma nessuna adesione da parte dell'amministrazione ospedaliera.

A seguito del successivo ricorso degli interessati alla magistratura, il pretore del lavoro di Roma, con propria ordinanza del 10 marzo 1989 dettagliatamente motivata, sospendeva l'efficacia di tali licenziamenti dalla cassa generalizia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado del successivo giudizio di merito, ordinando l'immediata reintegrazione dei quattro ricorrenti nel proprio posto di lavoro.

Di tale ordinanza, acquisita agli atti da questo ministero, è interessante ricordare la

motivazione conclusiva del pretore, laddove si afferma che « nell'informare la stampa di una simile situazione (di rischio e di imprudente carenza delle necessarie cautele, anche informative, nei confronti dei dipendenti) i ricorrenti che lo abbiano fatto hanno esercitato un loro diritto come lavoratori e come cittadini: in una situazione siffatta è del tutto normale rivendicare controlli e garanzie ed è quindi del tutto normale sollecitare quella funzione di controllo e di garanzia che, attraverso l'informazione, viene esercitata dalla stampa in tutti i paesi ad ordinamento liberale ».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

SALVOLDI, RONCHI e RUTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. — Per conoscere — in relazione all'intervento del giudice Mastelloni del 7 gennaio 1990 circa la nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci al comando del Dipartimento del Basso Tirreno e delle Forze navali del Sud Europa della NATO —:

come è stato possibile l'affidamento di tale incarico visto che:

a) lo stesso Presidente del Consiglio pro tempore, onorevole De Mita, si era opposto alla nomina dell'ammiraglio ad altre cariche (comando del Dipartimento dello Jonio e Basso Adriatico, comando della Squadra navale) e che la nomina a sottocapo di Stato Maggiore della Marina era stata possibile solo perché non comportava l'approvazione del Consiglio dei ministri e passava attraverso il ministro della difesa. Infatti, come si legge su *La Repubblica* del 9 gennaio 1990, in un servizio di Sandra Bonsanti: « Chi nutre invece in quell'epoca qualche preoccupazione sulla opportunità di favorire la carriera di Geraci è Ciriaco De Mita, da pochi mesi Presidente del Consiglio alcune rivelazioni, prima dell'estate 1988 Zanone propone la promozione di Geraci (che era capo del SIOS Marina quando

esplose il DC9 ad Ustica) al comando del Dipartimento marittimo di Taranto. De Mita si sarebbe opposto e avrebbe richiesto di non mettere all'ordine del giorno dei futuri Consigli dei ministri la nomina di Geraci. A ottobre Zanone decide per proprio conto e arriva la nomina (che spetta solo al ministro della difesa) a sottocapo di Stato Maggiore. Al Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, spetta di controfirmare la decisione di Zanone. Cossiga è un vecchio amico di Geraci e non ci pensa due volte. All'epoca del sequestro di Aldo Moro, Cossiga lo aveva scelto tra i membri di quel comitato di crisi che non ottenne grandi risultati »;

b) lo stesso Geraci era stato posto all'ottavo posto nella selezione ad ammiraglio di squadra, quindi in un posto molto basso essendo uno o al massimo due i promossi. Inoltre su tale persona erano stati espressi giudizi non certo favorevoli dal capo di Stato maggiore della Marina, Angelo Monassi, come risulta dall'esposto al TAR Lazio fatto dal Geraci, esposto tra l'altro respinto;

c) lo stesso Geraci era stato sospeso per 5 mesi dal servizio, una punizione assai grave e conseguita in seguito alla inchiesta del generale Monastra (la sospensione è la punizione che è seconda, per gravità, solo alla espulsione dal servizio). I risultati dell'inchiesta del generale Monastra risultarono peraltro nulli perché presentati con oltre venti mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti. Tuttavia il generale Vittorio Monastra nella sua inchiesta aveva espresso un pesante giudizio sull'ufficiale per aver tenuto: « Un comportamento reticente e non consono ai doveri del suo *status* di ufficiale e di ammiraglio » come si legge su *La Repubblica* dell'11 gennaio 1990;

perché l'Avvocatura di Stato non fu presente a difendere gli interessi dell'Amministrazione nella discussione sul ricorso al TAR dell'ammiraglio Geraci contro l'Amministrazione della difesa e contro le conclusioni dell'inchiesta Monastra convalidata dallo stesso ministro della difesa;

perché il ministro della difesa non ha fatto ricorso tramite l'Avvocatura di Stato al Consiglio di Stato contro la sentenza, come sarebbe stato suo preciso dovere, facendo così passare in giudicato la sentenza stessa;

la valutazione del ministro della difesa sulle dichiarazioni rese dall'ammiraglio Geraci al *Corriere della Sera* del 9 gennaio 1990, nelle quali l'ammiraglio afferma: « la Marina è tutta con me » e « La commissione (Monastra) organizzò una specie di processo politico staliniano e condannò tutti senza motivazioni » (il che tra l'altro è falso perché, su 45 inquisiti, 13 sono stati assolti);

se l'ammiraglio Geraci, che definisce Gelli nel citato articolo del *Corriere* « un malfattore », ha querelato o meno lo stesso Gelli;

quale ruolo ha svolto durante la sua permanenza al SIOS Marina l'ammiraglio Geraci per quanto riguarda il traffico di armi, visto che di tutte le triangolazioni illecite effettuate nei porti italiani veniva informato tale organismo. (4-18307)

RISPOSTA. — Con sentenza passata in giudicato, è stata annullata la punizione inflitta all'ammiraglio Geraci all'esito dell'inchiesta formale disciplinare disposta nei confronti dell'ufficiale dopo la pubblicazione della nota relazione Anselmi.

Tenuto presente che per effetto della sentenza più non sussistevano impedimenti per conferire all'ammiraglio Geraci un incarico corrispondente al grado rivestito, si ritenne, a suo tempo, di nominare l'interessato sottocapo di stato maggiore della marina. Non si vede ora per quale ragione non avrebbe potuto essere proposto al Consiglio dei ministri il conferimento del comando del dipartimento militare marittimo del basso Tirreno a un ammiraglio di squadra che ricopriva l'incarico di sottocapo di stato maggiore.

In merito, poi, a quanto rilevato in tema di avanzamento dell'ufficiale, si fa presente che in una valutazione successiva a quella cui fanno riferimento gli interroganti, intervenuta dopo che — annullata la

punizione — si doveva procedere alla ricostruzione di carriera, l'ammiraglio Geraci fu ritenuto meritevole della promozione con effetto retroattivo. Della commissione di avanzamento che così giudicò all'unanimità facevano parte anche ammiragli di squadra ai quali il Geraci, una volta promosso, sarebbe andato ad anteporsi.

La sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato la punizione inflitta all'ammiraglio Geraci ha enunciato le regole di diritto (non limitate al superamento del termine di 90 giorni cui fanno riferimento gli interroganti) e le circostanze di fatto in base alle quali il giudice è pervenuto al dispositivo di accoglimento del ricorso. Dal canto suo, l'Avvocatura generale dello Stato, competente in tema di comportamento difensivo, ha ritenuto — per motivi di indole tecnico-giuridico accuratamente valutati — che l'eventuale impugnazione non avrebbe potuto avere successo. Dichiarazioni di carattere personale, apprezzamenti ed eventuali proposizioni di querele rientrano nella sfera privata dell'ammiraglio.

Non c'è stato alcun coinvolgimento del SIOS-marina nel citato traffico d'armi in partenza dai porti italiani né prima, né durante, né dopo la permanenza dell'ammiraglio Geraci a capo del SIOS-marina, tant'è vero che né il giudice Mastelloni, competente per l'inchiesta giudiziaria, né altri magistrati hanno interrogato come teste il predetto ammiraglio Geraci (vedasi quanto dichiarato dallo stesso giudice Mastelloni nell'intervista a Panorama in cui, con riferimento all'ammiraglio Geraci, si dice « il suo nome non è mai stato citato »).

Il Ministro della difesa: Martinnazzoli.

SANNA, BERNASCONI, BIANCHI BERRETTA, RODOTÀ, VIOLANTE, GRAMAGLIA, BENEVELLI, BREDA, FACCIO, BALBO, RUSSO FRANCO, SANGIORGIO, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI SALA e BEVILACQUA. — Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1989 i medici del servizio di diagnosi prenatale della 1ª clinica oste-

trica della Mangiagalli avevano proposto all'Organizzazione mondiale della sanità una ricerca sull'efficacia e accettabilità dell'interruzione farmacologica della gravidanza entro 56 giorni di amenorrea dopo diagnosi genetica precoce per mezzo di villocentesi;

questa ricerca si sostanziava di alcuni fatti:

a) la induzione farmacologica dell'aborto con antiprogestini (RU 486) e prostaglandine è stata sperimentata con efficacia nelle prime settimane di gravidanza in più di ventimila donne;

b) l'aborto chimico può essere meno traumatico per le donne rispetto ai tradizionali metodi strumentali e permette di evitare complicanze anestesologiche o chirurgiche;

c) l'efficacia del metodo è però fortemente condizionata dai tempi di gravidanza, che devono essere contenuti nelle prime settimane di gestazione;

d) la diagnosi prenatale precoce di malformazione è oggi possibile a gravidanza appena iniziata con l'indagine citogenetica dei vili coriali;

e) la possibilità di diagnosi precoci di patologia fetale e l'uso di strumenti meno traumatici per l'interruzione di gravidanza possono evitare inutili sofferenze psicofisiche alle donne che decidono di interrompere la gravidanza;

f) un'indagine conoscitiva condotta dalle cliniche ginecologiche di Milano e Cagliari su 272 gestanti ad alto rischio aveva dimostrato che il 92 per cento delle intervistate propendeva per una diagnosi precoce di malformazione e per l'aborto farmacologico;

g) valutazioni etiche e deontologiche sostengono l'uso meno traumatico per l'interruzione volontaria di gravidanza all'interno dei limiti di legge;

l'Organizzazione mondiale della sanità, tramite il responsabile del centro di ricerca del programma di riproduzione

umana, ha dato parere positivo al protocollo di ricerca proposto dalla 1ª clinica ostetrica della Mangiagalli, da effettuarsi anche nella clinica ginecologica di Cagliari e all'università Jefferson di Philadelphia. Ma la fattibilità di questo progetto ha trovato ostacoli all'interno della clinica Mangiagalli perchè il direttore della 1ª Clinica ostetrica ha espresso parere negativo —:

quali atti si intendono adottare per conoscere i motivi che hanno giustificato il rifiuto del responsabile della clinica a questa ricerca;

quali iniziative si ritiene di attuare per favorire la sperimentazione nell'ambito della legge 194 del 1978 di metodi farmacologici di interruzione volontaria di gravidanza in istituti che garantiscono rigore di sperimentazione e alte qualificazioni professionali. (4-17384)

RISPOSTA. — *La pillola RU 486 (cosiddetta pillola del giorno dopo), è prodotta in Francia dall'impresa Roussel Uclaf ed è un farmaco a specifica azione antiprogesteronica, la cui assunzione provoca lo sfaldamento e la successiva espulsione della mucosa uterina, insieme all'embrione in essa annidato, favorita anche dalla complementare somministrazione di prostaglandine.*

Al riguardo, con riferimento alle notizie di stampa circa un presunto coinvolgimento del Ministero della sanità per l'introduzione in Italia di detto farmaco, va senz'altro osservato che le stesse risultano decisamente infondate, per cui sono da escludere ipotesi di sollecitazioni e tanto più rapporti e corresponsabilità tra ministero e ditta produttrice. D'altra parte, l'introduzione in Italia di qualsiasi specialità medicinale estera è subordinata, per legge, al rilascio di un preventivo provvedimento autorizzatorio da parte di questo ministero (registrazione) che, a sua volta, comporta una complessa istruttoria tecnica, in cui assumono massimo rilievo, nel caso di farmaci di nuova istituzione, complessi accertamenti tecnico-tossicologici a cura dell'Istituto superiore di sanità, previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge 7 agosto

1973, n. 519, secondo le disposizioni applicative di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 25 agosto 1977.

La società Roussel Uclaf non ha presentato al Ministero della sanità alcuna domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della pillola di cui trattasi.

Come dall'allegato estratto della monografia farmacologica, ci si trova dinanzi ad un farmaco di particolare delicatezza la cui registrazione comporterebbe, perciò, una valutazione a maggior ragione approfondita, in termini di sicurezza e di efficacia, a cura della competente commissione consultiva unica del farmaco, previa acquisizione di adeguata documentazione tecnico-scientifica (farmaco-tossicologica clinico-sperimentale, eccetera).

Poiché tale presupposto non è, come già detto, intervenuto, risulta, al momento, prematura ed improponibile qualsiasi valutazione di carattere tecnico sulla stessa ammissibilità del prodotto anche a fronte della stessa legge n. 194 del 1978, sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Allegato.

(Estratto dalla monografia, inclusa nel dizionario francese VI DAL 1989, relativa alla corrispondente specialità farmaceutica autorizzata in Francia).

PROPRIETÀ:

Antigestazionale, antiprogesterone.

Il mifepristone è uno steroide di sintesi ad azione antiprogesteronica dovuta a competizione a livello dei recettori del progesterone.

A dosi tra 3-10 mg/kg per os, inibisce l'azione del progesterone endogeno o esogeno in diverse specie animali (ratto, topo, coniglio e scimmia). Questa azione si manifesta con una interruzione della gestazione nel roditore. Nella femmina, a dosi superiori o uguali a 1 mg/kg, il mifepristone si contrappone agli effetti endometriali e miometrali del progesterone. In corso di gravidanza sensibilizza il miometro

alla stimolazione di contrazioni da prostaglandine. Il mifepristone si lega ai recettori dei glucocorticoidi con forte affinità. Nell'animale, a dosi di 10-25 mg/kg, inibisce l'azione del dexametasone. Nell'uomo, l'azione antiglucocorticoidica si manifesta a dose uguale o superiore a 4,5 mg/kg con un innalzamento di ACTH e cortisolo.

Il mifepristone ha una debole azione antiandrogena che si manifesta nell'animale solo dopo somministrazione protratta di dosaggi molto elevati. L'uso sequenziale del mifepristone e d'un analogo di sintesi di prostaglandina consente di aumentare la frequenza dei successi e di accelerare l'espulsione dell'ovulo.

DESTINO DEL FARMACO:

Dopo somministrazione orale di una sola dose da 600 mg, la concentrazione massima di 1,98 mg/l si ottiene dopo 1 ora e 30 minuti (media su 10 soggetti). La biodisponibilità assoluta è del 69 per cento. Nel plasma il mifepristone è fissato per il 98 per cento alle proteine plasmatiche — albumine e soprattutto alfa-1-glicoproteine acide sulle quali la fissazione è saturabile.

Dopo una fase di distribuzione, l'eliminazione è prima lenta, la concentrazione diminuisce in media entro 12 e 72 ore per divenire più rapida e dar luogo a una emivita di eliminazione di 18 ore.

Sono state evidenziate due vie metaboliche primarie: N-demetilazione e idrossilazione terminale della catena 17 propinile. Dopo somministrazione della stessa dose marcata, sono eliminate il 10 per cento della radioattività totale dalle urine e il 90 per cento dalle feci.

INDICAZIONI:

Alternativa medicinale all'aspirazione uterina per l'interruzione della gravidanza intrauterina:

in associazione a un analogo delle prostaglandine somministrato 36-48 ore dopo l'assunzione del mifepristone;

al più tardi al 49° giorno d'amenorrea.

N.B: uno studio su 263 casi di somministrazione di mifepristone seguita dopo 36-48 ore dall'assunzione di:

gemeprost 1 mg ovuli;
oppure:

sulprostone 250 mg/I.M.
ha dimostrato una percentuale di successi uguale o superiore al 95 per cento per le gravidanze giunte fino ad un massimo di 49 giorni di amenorrea.

CONTROINDICAZIONI:

gravidanza non dimostrata biologicamente o con ecografie;

gravidanza di 50 giorni o più di amenorrea;

sospetto di gravidanza extrauterina;

insufficienza surrenalica;

corticoterapie di lunga durata;

controindicazioni all'impiego di analoghi sintetici delle prostaglandine (specie gemeprost o sulprostone);

allergie note al mifepristone;

turbe dell'emostasi; anemie.

Per misure precauzionali in assenza di studi specifici, l'uso del mifepristone è ugualmente sconsigliato nei seguenti casi:

diabete insulino dipendente;

insufficienza renale;

insufficienza epatica;

denutrizione.

AVVERTENZE:

La prima visita deve avvenire prima del 42° giorno di amenorrea, in considerazione del tempo legale di riflessione di sette giorni per la donna. Nel corso di questa visita dovrà essere prodotto un documento d'informazione.

La prescrizione e la somministrazione del mifepristone e degli analoghi sintetici delle prostaglandine associate che conseguono devono rispettare la legislazione in vigore concernente l'IVG (interruzione vo-

lontana della gravidanza). In conseguenza deve essere effettuata da un medico in un ospedale pubblico o privato rispondente alle disposizioni dell'articolo 176 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 di sanità pubblica.

La paziente dovrà essere informata dei rischi dovuti alla metodica:

metrorragie prolungate (circa 12 giorni dopo l'assunzione del mifepristone) a volte abbondante in circa il 5 per cento dei casi con l'utilizzazione sequenziale mifepristone-prostaglandine.

La paziente dovrà essere informata che le metrorragie si hanno nella quasi totalità dei casi e non sono quindi una prova di espulsione completa. La visita di controllo 8-12 giorni dopo la somministrazione è assolutamente indispensabile per verificare l'avvenuta espulsione.

La persistenza di metrorragie a questa data deve far pensare ad una ritenzione ovulare o ad una gravidanza extrauterina passata inosservata e pertanto va trattata appropriatamente.

La paziente dovrà essere informata che in caso d'insuccesso del metodo la gravidanza può continuare a svilupparsi. Il feto è, in questi casi, esposto a rischio di malformazioni così come suggerito da studi sul coniglio. Bisogna tener conto anche degli effetti di certi analoghi sintetici delle prostaglandine sul feto.

Deve essere proposta, in caso d'insuccesso, una interruzione della gravidanza con altro metodo nel corso della visita di controllo. La firma di una lettera di consenso della paziente attesterà che ella è stata completamente informata.

PRECAUZIONI D'USO:

L'uso del mifepristone esige la prevenzione e l'immunizzazione LH e di misure sovrapponibili a quelle adottate in genere quando viene praticata l'interruzione della gravidanza.

In caso di gravidanza con IUD (spirale) questa sarà rimossa prima dell'assunzione del mifepristone.

La prescrizione del mifepristone deve categoricamente essere seguita 36-48 ore dopo

da quella d'un analogo delle prostaglandine per via vaginale o parenterale: in pratica, in assenza di prostaglandine, il rischio d'insuccesso del metodo è circa del 20 per cento. Dovranno rispettarsi le precauzioni d'uso degli analoghi sintetici delle prostaglandine.

In caso di sospetto di insufficienza surrenalica acuta, è indicata la somministrazione di dexametasone.

INTERAZIONI:

In caso di trattamento con induttori enzimatici è sconsigliato l'uso del mifepristone: per accelerazione del metabolismo si potrà osservare una diminuzione della sua efficacia.

Non somministrare simultaneamente a FANS perché possono diminuire l'efficacia delle prostaglandine.

EFFETTI INDESIDERATI:

Metrorragie abbondanti si osservano, a volte precocemente, in circa il 5 per cento dei casi dopo l'assunzione del mifepristone.

Dolori addominali o pelvici, sensazioni di malessere, lipotimie, nausea o vomiti sono stati osservati senza che sia possibile precisare se siano dovuti alla gravidanza, alla sua interruzione o all'assunzione del mifepristone.

Questi dolori sono di solito lievi. Rash cutanei e cefalee sono state osservate in circa il 5 per cento dei casi.

Nelle ore seguenti la somministrazione di analoghi sintetici delle prostaglandine si avvertono frequentemente dolori ipogastrici che richiedono nel 50 per cento dei casi la prescrizione di antalgici. Gli analoghi sintetici delle prostaglandine possono, loro stessi, essere responsabili di diarrea, nausea, vomito, manifestazioni vagali (vampate di calore, vertigini, tremori e cefalee sono stati riferiti) e febbre in qualche caso.

MODO D'USO E POSOLOGIA:

Non somministrare nei casi dubbi sull'esistenza o sull'età della gravidanza o in

caso di gravidanza extrauterina. Il medico effettuerà in tutti i casi una ecografia uterina prima della prescrizione e/o un esame delle beta-HCG. Si raccomanderà alla paziente di non allontanarsi dal centro fin quando l'espulsione completa non sarà constatata e non verrà indicato chi contattare in caso di fenomeni anormali.

Una visita di controllo deve aver luogo necessariamente tra 8-12 giorni dopo l'assunzione di mifepristone al fine di verificare che l'espulsione sia avvenuta completamente e che le metrorragie siano terminate.

In caso di sanguinamento minimo si effettuerà un nuovo controllo dopo qualche giorno.

Lo schema posologico è:

600 mg di mifepristone (3 compresse da 200 mg) in unica somministrazione;

36-48 ore dopo somministrazione d'un analogo di prostaglandina (1 mg di gemeprost per via vaginale o 250 mg di sulprostone per via I.M.)

SOVRADOSAGGIO:

In caso di sovradosaggio si hanno segni di insufficienza surrenalica. Il trattamento deve effettuarsi in centri specializzati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

SANNELLA, MARZO e GELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il consiglio provinciale di Taranto ha approvato un progetto per l'allargamento di un tratto di oltre 5 chilometri della strada provinciale Martina Franca-Alberobello, il cui costo è stato preventivato in oltre 8 miliardi;

l'allargamento della strada in oggetto, ricadendo nella Valle d'Itria, violerebbe uno dei siti ambientali e culturali più pregiati della Puglia;

la prevista realizzazione di una strada a scorrimento veloce e la costru-

zione di sopraelevate, oltre a deturpare la Valle d'Itria, sottrarrebbe agli agricoltori aree agricole attualmente utilizzate a vigneto —:

se sia stata prevista la valutazione di impatto ambientale del progetto;

quali valutazioni si diano sulla reale necessità di una strada a scorrimento veloce in una zona in cui il valore paesaggistico e ambientale è inestimabile;

se tutto ciò sia funzionale al progetto della regione Puglia per la realizzazione in località Cavalcatore del comune di Martina Franca di un impianto di trattamento delle acque di vegetazione delle olive;

se ritenga opportuno un intervento volto a impedire la realizzazione della strada in oggetto che non risponde agli interessi reali dell'economia e del territorio. (4-19232)

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Taranto ha erroneamente rivolto richiesta di autorizzazione alla esecuzione delle opere in oggetto, ricadenti in aree sottoposte alle disposizioni di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 1939 alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari anziché al competente ufficio regionale, giusto quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 82 punto b), che ha delegato alle regioni la tutela del paesaggio.

Pertanto la predetta soprintendenza ha provveduto a richiamare la suddetta amministrazione al rispetto delle procedure di legge anzidette, rammentando altresì che, decorsi inutilmente i limiti di tempo previsti dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta legge Galasso), la stessa potrà inoltrare analoga richiesta al ministero. Pertanto, nonostante l'istruttoria per l'autorizzazione delle opere sia ancora in corso per i motivi anzidetti, la soprintendenza di Bari ha avuto modo di sottoporre ad un primo esame il progetto in questione dal quale è emerso che la strada sulla

quale si intende intervenire ricade in un'area in gran parte sottoposta a tutela ai sensi della predetta legge n. 1497 del 1939, all'interno della Valle d'Itria, ecosistema di eccezionale rilevanza per la perfetta fusione tra i caratteri naturali e le modificazioni apportate dall'uomo.

La strada è caratterizzata da un andamento irregolare ed è delimitata da muri a secco in più punti interrotti da trulli posti al limite della carreggiata, da vecchi accessi a proprietà poderali, da tabernacoli ancora oggetto di devozione, ed è fiancheggiata a tratti da alberi secolari.

Le modificazioni che si intendono attuare apporterebbero, a giudizio della soprintendenza di Bari, grave alterazione ambientale, comportando fra l'altro l'abbattimento di alberature e di essenze cespugliose, la demolizione di estesi tratti di muri a secco e di trulli, nonché lo sconvolgimento di vigneti e di sistemi colturali tipici del luogo. L'opera di cui trattasi non rientra tra quelle soggette alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988.

In merito al citato impianto di trattamento delle acque di vegetazione delle olive in detta zona, non risulta al momento agli atti della soprintendenza di Bari alcuna richiesta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

SAVIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che la Signora Gemma Ferrari, di anni 70, da Fumane, in provincia di Verona, aspetta da ben 27 anni la pensione di guerra;

la pratica fu iniziata dal marito nel lontano 1962 e, anni dopo, sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Padova, gli fu riscontrata una pleurite bilaterale e una cardiopatia contratta in Russia;

nel 1968 il coniuge moriva lasciando la signora Gemma sola con cinque figli da allevare e una misera pensione di reversibilità;

ironia della sorte, negli anni settanta si invitava il signor Attilio Quell'Oller ad una successiva visita di controllo. La signora Gemma rispose con il certificato di morte;

nel 1985 la signora Ferrari fu invitata a produrre alcuni documenti e si illuse che presto avrebbe ricevuto la rendita —

se non ritenga opportuno, alla luce dei fatti suesposti e qualora rispondano a verità, provocare un'inchiesta per accertare la responsabilità « storica » del ritardo e, nel contempo, provvedere a definire, finalmente, la pratica. (4-16310)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra intestata alla signora Ferrari Gemma, in qualità di vedova di Quell'Oller Attilio, risulta definita dalla competente amministrazione con determinazione n. 1469411 del 17 settembre 1988, concessiva di trattamento pensionistico di reversibilità di settima categoria dal 7 dicembre 1968 in poi.

La cennata determinazione, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella seduta del 31 gennaio 1989, è stata trasmessa con elenco n. 16 del 20 ottobre 1989, unitamente agli atti di pagamento (iscrizione n. 2221494), alla direzione provinciale del tesoro di Verona, per l'esecuzione. Giova precisare che l'istanza pensionistica avanzata dal defunto signor Quell'Oller Attilio nel 1962 era stata a suo tempo definita con provvedimento negativo (decreto ministeriale n. 2123554 del 24 maggio 1965).

A seguito di decisione della Corte dei conti dell'8 maggio 1986, di parziale accoglimento del ricorso prodotto avverso il succitato decreto negativo del 1965, la direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari — cui la decisione giurisdizionale ed il fascicolo amministrativo erano stati restituiti il 15 settembre 1986 — ha

provveduto a definire la pratica diretta intestata al signor Quell'Oller Attilio con determinazione n. 3562162 del 13 luglio 1987, concessiva di rateo di pensione dal 1° maggio 1962 alla data di morte. Successivamente, acquisita la necessaria documentazione anagrafica, è stata definita, con la sopra citata determinazione n. 1469411 del 17 settembre 1988. La pratica di pensione indiretta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

SOSPURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se risponda al vero che il brigadiere Bruno Mariani starebbe per essere promosso maresciallo, per « meriti speciali », pur occupando il predetto il 376° posto nella graduatoria dei brigadieri, avendo in tal senso recentemente deliberato il consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato;

se gli risulti che siano state esercitate pressioni sui componenti il predetto consiglio, per indurli ad assumere la decisione in oggetto, peraltro non unanime;

se siano fondate le notizie secondo cui i « meriti speciali » in riferimento si riducano, nel caso in questione, al possesso di una patente di guida e all'attitudine a svolgere mansioni di autista.

(4-13103)

RISPOSTA. — *Il brigadiere Bruno Mariani è stato promosso a scelta con decreto ministeriale del 10 luglio 1989 al grado di maresciallo ordinario, in attuazione della deliberazione assunta dal consiglio d'amministrazione del corpo forestale dello Stato nella seduta del 1° marzo 1989. In detta seduta furono scrutinati a scelta 833 brigadieri e il Mariani, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'amministrazione, conseguì, per le varie categorie di titoli, ivi compresi quelli speciali, della tabella di valutazione, desunti dalle note di qualifica riportate nel triennio antecedente allo scru-*

tinio e da tutti i documenti allegati al fascicolo personale, un punteggio complessivo che gli ha consentito di collocarsi utilmente in graduatoria.

Si precisa in ordine al riferimento del merito speciale alle mansioni di autista, che il Mariani non è utilizzato in dette mansioni. Non risulta, inoltre, che siano state esercitate pressioni sui componenti del consiglio, che ha assunto la deliberazione, nei termini di legge, a maggioranza. Si aggiunge, infine, che il provvedimento non è stato impugnato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a Giorgio Marsili, nato a Bisegna il 19 dicembre 1910 e residente in Pratola Peligna (L'Aquila), non sia ancora stata liquidata la pensione di guerra cui ha diritto, nonché quali iniziative ritenga di dover adottare al fine di accelerare la definizione della relativa pratica, atteso che fin dal 24 settembre 1988 la IV Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti ha in parte accolto il ricorso prodotto dal sopra nominato avverso il decreto del ministro del tesoro n. 2255160 dell'8 maggio 1967, esteso al decreto n. 014039 RR del 22 maggio 1981. (4-15706)

RISPOSTA. — *Nei confronti del signor Marsili Giorgio risulta emessa in data 11 luglio 1989, in esecuzione della decisione della Corte dei conti n. 67859 del 24 novembre 1988, la determinazione n. 3573784, concessiva di assegno rinnovabile di ottava categoria con assegno di cura dal 1° luglio 1961 al 30 luglio 1967, con riserva di nuovo provvedimento per il periodo successivo. La cennata determinazione, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella seduta del 19 settembre 1989, è stata trasmessa unitamente agli atti di pagamento, alla direzione provinciale del tesoro di L'Aquila, con elenco n. 1 del 2 gennaio 1990.*

In data 14 dicembre 1989 sono stati altresì disposti, nei confronti del signor Marsili, nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti, ai fini del rinnovo degli assegni scaduti il 30 luglio 1967.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno e doveroso sospendere l'esecutività della nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci a comandante del Dipartimento militare del basso Tirreno in attesa degli accertamenti sull'appartenenza alla loggia massonica P 2 e comunque alla massoneria ed anche alla luce delle stupefacenti dichiarazioni fatte durante l'audizione davanti alla Commissione bicamerale che indaga sul disastro aereo di Ustica secondo le quali la portaerei *Saratoga* alla fonda nel porto di Napoli nella sera del 27 giugno 1980 non avrebbe avuto in funzione la copertura radar per non disturbare la ricezione dei programmi televisivi da parte dei napoletani. (4-17712)

RISPOSTA. — *Con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio la punizione inflitta all'ammiraglio Geraci all'esito dell'inchiesta formale disciplinare disposta a seguito della pubblicazione della relazione Anselmi è stata annullata. La sentenza è passata in giudicato e, pertanto, le sue conclusioni sono insuperabili ed è preclusa la possibilità di ritornare in argomento.*

Non si vede quale collegamento possa sussistere tra la vicenda in parola e dichiarazioni fatte davanti alla Commissione bicamerale che indaga sul disastro aereo di Ustica avvenuto nel 1980.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

STALLER. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il prestigioso settimanale scientifico *USA Science* ha dedicato la copertina del

suo ultimo numero alla sempre più famosa *Ru 486*, la pillola abortiva scoperta in Francia da Etienne Emile Baulieu e dunque la validità scientifica del prodotto ha trovato una ulteriore conferma;

in Francia sono sempre più numerose le donne che hanno fatto fruttuosamente ricorso alla *Ru 486*, evitando così l'ancora pericoloso sistema chirurgico tradizionale;

considerato che:

è interesse di tutta la collettività che il nuovo sistema venga sempre meglio analizzato e perfezionato dalle nostre istituzioni scientifiche allo scopo di consegnarlo nella disponibilità delle donne interessate al suo massimo grado di funzionalità e sicurezza;

un rifiuto aprioristico dell'utilizzo e della sperimentazione del prodotto non potrebbe in nessun modo essere giustificato con argomenti razionali, scientifici ed etici, ma rischierebbe di trovare fondamento solo in paure e timori ideologici ormai anacronistici —:

quali misure intenda adottare per evitare che sulla *Ru 486* si scatenino le stesse sterili controversie che si sono registrate a proposito dello *spot* anti-AIDS;

quali misure intenda adottare per consentire nei tempi più rapidi che sulla utilità e sulla sicurezza della *Ru 486* si pronunci il maggior numero possibile degli operatori medici interessati;

quali misure, infine, intenda adottare per far sì che, una volta accertata l'idoneità del prodotto, esso sia messo a disposizione delle donne interessate.

(4-16504)

RISPOSTA. — *La pillola RU 486 (cosiddetta pillola del giorno dopo), è prodotta in Francia dall'impresa Roussel Uclaf ed è un farmaco a specifica azione antiprogesterinica, la cui assunzione provoca lo sfaldamento e la successiva espulsione della mucosa uterina, insieme all'embrione in essa annidato, favorita anche dalla complementare somministrazione di prostaglandine.*

Al riguardo, con riferimento alle notizie di stampa circa un presunto coinvolgimento del Ministero della sanità per l'introduzione in Italia di detto farmaco, va senz'altro osservato che le stesse risultano decisamente infondate, per cui sono da escludere ipotesi di sollecitazioni e tanto più rapporti e corresponsabilità tra ministero e ditta produttrice. D'altra parte, l'introduzione in Italia di qualsiasi specialità medicinale estera è subordinata, per legge, al rilascio di un preventivo provvedimento autorizzatorio da parte di questo ministero (registrazione) che, a sua volta, comporta una complessa istruttoria tecnica, in cui assumono massimo rilievo, nel caso di farmaci di nuova istituzione, complessi accertamenti tecnico-tossicologici a cura dell'Istituto superiore di sanità, previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, secondo le disposizioni applicative di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 25 agosto 1977.

La società Roussel Uclaf non ha presentato al Ministero della sanità alcuna domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della pillola di cui trattasi.

Come dall'allegato estratto della monografia farmacologica, ci si trova dinanzi ad un farmaco di particolare delicatezza la cui registrazione comporterebbe, perciò, una valutazione, a maggior ragione approfondita, in termini di sicurezza e di efficacia, a cura della competente commissione consultiva unica del farmaco, previa acquisizione di adeguata documentazione tecnico-scientifica (farmaco-tossicologica clinico-sperimentale, eccetera).

Poiché tale presupposto non è, come già detto, intervenuto, risulta, al momento, prematura ed improponibile qualsiasi valutazione di carattere tecnico sulla stessa ammissibilità del prodotto anche a fronte della stessa legge n. 194 del 1978, sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Allegato.

(Estratto dalla monografia, inclusa nel dizionario francese VI DAL 1989, relativa

alla corrispondente specialità farmaceutica autorizzata in Francia).

PROPRIETÀ:

Antigestazionale, antiprogesterone.

Il mifepristone è uno steroide di sintesi ad azione antiprogestinica dovuta a competizione a livello dei recettori del progesterone.

A dosi tra 3-10 mg/kg per os, inibisce l'azione del progesterone endogeno o esogeno in diverse specie animali (ratto, topo, coniglio e scimmia). Questa azione si manifesta con una interruzione della gestazione nel roditore. Nella femmina, a dosi superiori o uguali a 1 mg/kg, il mifepristone si contrappone agli effetti endometriali e miometrali del progesterone. In corso di gravidanza sensibilizza il miometro alla stimolazione di contrazioni da prostaglandine. Il mifepristone si lega ai recettori dei glucocorticoidi con forte affinità. Nell'animale, a dosi di 10-25 mg/kg, inibisce l'azione del dexametasone. Nell'uomo, l'azione antiglicocorticoide si manifesta a dose uguale o superiore a 4,5 mg/kg con un innalzamento di ACTH e cortisolo.

Il mifepristone ha una debole azione antiandrogena che si manifesta nell'animale solo dopo somministrazione protratta di dosaggi molto elevati. L'uso sequenziale del mifepristone e d'un analogo di sintesi di prostaglandina consente di aumentare la frequenza dei successi e di accelerare l'espulsione dell'ovulo.

DESTINO DEL FARMACO:

Dopo somministrazione orale di una sola dose da 600 mg, la concentrazione massima di 1,98 mg/l si ottiene dopo 1 ora e 30 minuti (media su 10 soggetti). La biodisponibilità assoluta è del 69 per cento. Nel plasma il mifepristone è fissato per il 98 per cento alle proteine plasmatiche — albumine e soprattutto alfa-1-glicoproteine acide sulle quali la fissazione è saturabile.

Dopo una fase di distribuzione, l'eliminazione è prima lenta, la concentrazione diminuisce in media entro 12 e 72 ore per divenire più rapida e dar luogo a una emivita di eliminazione di 18 ore.

Sono state evidenziate due vie metaboliche primarie: N-demetilazione e idrossilazione terminale della catena 17 propinile. Dopo somministrazione della stessa dose marcata, sono eliminate il 10 per cento della radioattività totale dalle urine e il 90 per cento dalle feci.

INDICAZIONI:

Alternativa medicinale all'aspirazione uterina per l'interruzione della gravidanza intrauterina:

in associazione a un analogo delle prostaglandine somministrato 36-48 ore dopo l'assunzione del mifepristone;

al più tardi al 49° giorno d'amenorrea.

N.B: uno studio su 263 casi di somministrazione di mifepristone seguita dopo 36-48 ore dall'assunzione di:

gemeprost 1 mg ovuli;

oppure:

sulprostone 250 mg/I.M.

ha dimostrato una percentuale di successi uguale o superiore al 95 per cento per le gravidanze giunte fino ad un massimo di 49 giorni di amenorrea.

CONTROINDICAZIONI:

gravidanza non dimostrata biologicamente o con ecografie;

gravidanza di 50 giorni o più di amenorrea;

sospetto di gravidanza extrauterina;

insufficienza surrenalica;

corticoterapie di lunga durata;

controindicazioni all'impiego di analoghi sintetici delle prostaglandine (specie gemeprost o sulprostone);

allergie note al mifepristone;

turbe dell'emostasi: anemie.

Per misure precauzionali in assenza di studi specifici, l'uso del mifepristone è ugualmente sconsigliato nei seguenti casi:

diabete insulino dipendente;

insufficienza renale;

insufficienza epatica;

denutrizione.

AVVERTENZE:

La prima visita deve avvenire prima del 42° giorno di amenorrea, in considerazione del tempo legale di riflessione di sette giorni per la donna. Nel corso di questa visita dovrà essere prodotto un documento d'informazione.

La prescrizione e la somministrazione del mifepristone e degli analoghi sintetici delle prostaglandine associate che conseguono devono rispettare la legislazione in vigore concernente l'IVG (interruzione volontaria della gravidanza). In conseguenza deve essere effettuata da un medico in un ospedale pubblico o privato rispondente alle disposizioni dell'articolo 176 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 di sanità pubblica.

La paziente dovrà essere informata dei rischi dovuti alla metodica:

metrorragie prolungate (circa 12 giorni dopo l'assunzione del mifepristone) a volte abbondante in circa il 5 per cento dei casi con l'utilizzazione sequenziale mifepristone-prostaglandine.

La paziente dovrà essere informata che le metrorragie si hanno nella quasi totalità dei casi e non sono quindi una prova di espulsione completa. La visita di controllo 8-12 giorni dopo la somministrazione è assolutamente indispensabile per verificare l'avvenuta espulsione.

La persistenza di metrorragie a questa data deve far pensare ad una ritenzione ovulare o ad una gravidanza extrauterina passata inosservata e pertanto va trattata appropriatamente.

La paziente dovrà essere informata che in caso d'insuccesso del metodo la

gravidanza può continuare a svilupparsi. Il feto è, in questi casi, esposto a rischio di malformazioni così come suggerito da studi sul coniglio. Bisogna tener conto anche degli effetti di certi analoghi sintetici delle prostaglandine sul feto.

Deve essere proposta, in caso d'insuccesso, una interruzione della gravidanza con altro metodo nel corso della visita di controllo. La firma di una lettera di consenso della paziente attesterà che ella è stata completamente informata.

PRECAUZIONI D'USO:

L'uso del mifepristone esige la prevenzione e l'immunizzazione LH e di misure sovrapponibili a quelle adottate in genere quando viene praticata l'interruzione della gravidanza.

In caso di gravidanza con IUD (spirale) questa sarà rimossa prima dell'assunzione del mifepristone.

La prescrizione del mifepristone deve categoricamente essere seguita 36-48 ore dopo da quella d'un analogo delle prostaglandine per via vaginale o parenterale: in pratica, in assenza di prostaglandine, il rischio d'insuccesso del metodo è circa del 20 per cento. Dovranno rispettarsi le precauzioni d'uso degli analoghi sintetici delle prostaglandine.

In caso di sospetto di insufficienza surrenalica acuta, è indicata la somministrazione di dexametasone.

INTERAZIONI:

In caso di trattamento con induttori enzimatici è sconsigliato l'uso del mifepristone: per accelerazione del metabolismo si potrà osservare una diminuzione della sua efficacia.

Non somministrare simultaneamente a FANS perché possono diminuire l'efficacia delle prostaglandine.

EFFETTI INDESIDERATI:

Metrorragie abbondanti si osservano, a volte precocemente, in circa il 5 per cento dei casi dopo l'assunzione del mifepristone.

Dolori addominali o pelvici, sensazioni di malessere, lipotimie, nausea o vomiti sono stati osservati senza che sia possibile precisare se siano dovuti alla gravidanza, alla sua interruzione o all'assunzione del mifepristone.

Questi dolori sono di solito lievi. Rash cutanei e cefalee sono state osservate in circa il 5 per cento dei casi.

Nelle ore seguenti la somministrazione di analoghi sintetici delle prostaglandine si avvertono frequentemente dolori ipogastrici che richiedono nel 50 per cento dei casi la prescrizione di antalgici. Gli analoghi sintetici delle prostaglandine possono, loro stessi, essere responsabili di diarrea, nausea, vomito, manifestazioni vagali (vampate di calore, vertigini, tremori e cefalee sono stati riferiti) e febbre in qualche caso.

MODO D'USO E POSOLOGIA:

Non somministrare nei casi dubbi sull'esistenza o sull'età della gravidanza o in caso di gravidanza extrauterina. Il medico effettuerà in tutti i casi una ecografia uterina prima della prescrizione e/o un esame delle beta-HCG. Si raccomanderà alla paziente di non allontanarsi dal centro fin quando l'espulsione completa non sarà constatata e non verrà indicato chi contattare in caso di fenomeni anormali.

Una visita di controllo deve aver luogo necessariamente tra 8-12 giorni dopo l'assunzione di mifepristone al fine di verificare che l'espulsione sia avvenuta completamente e che le metrorragie siano terminate.

In caso di sanguinamento minimo si effettuerà un nuovo controllo dopo qualche giorno.

Lo schema posologico è:

600 mg di mifepristone (3 compresse da 200 mg) in unica somministrazione;

36-48 ore dopo somministrazione d'un analogo di prostaglandina (1 mg di gemeprost per via vaginale o 250 mg di sulprostone per via I.M.)

SOVRADOSAGGIO:

In caso di sovradosaggio si hanno segni di insufficienza surrenalica. Il trattamento deve effettuarsi in centri specializzati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

STERPA. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che

in data 18 novembre 1988 l'interrogante chiedeva al ministro del turismo chiarimenti circa presunte irregolarità amministrative nella gestione della Federazione italiana Tennis denunciate con insistenza da più organi di stampa;

le circostanze denunciate trovavano puntuale conferma nella risposta dello stesso ministro in data 6 dicembre 1988;

nonostante la chiara denuncia, confermata dal ministro, il commissario straordinario, a quanto pare, non ha assunto provvedimenti al riguardo, tant'è vero che tutti i presunti responsabili della passata gestione sono candidati per la prossima assemblea elettiva prevista per il 18 marzo p.v. in Montecatini Terme;

recentemente alle irregolarità già lamentate si sono aggiunti altri rilievi al bilancio federale, che tra l'altro con il nuovo statuto si vorrebbe sottrarre all'approvazione dell'assemblea —:

dal ministro, accertate tutte le irregolarità amministrative operate dalla passata gestione della Federazione Tennis, di cui vi è ampia conferma nella risposta fornita in data 6 dicembre 1988, se intende intervenire presso la Presidenza del C.O.N.I. affinché sia fatta piena luce e definitivamente sulle circostanze sopra lamentate. (4-12185)

RISPOSTA. — *Il commissario straordinario presso la federazione italiana tennis ha interessato il presidente del collegio dei revisori della federazione con la richiesta di analizzare e valutare la situazione anche*

alla luce di esposti intervenuti in materia. Già in precedenza il commissario aveva provveduto a richiedere al collegio una relazione sulla erogazione dei contributi deliberati dal consiglio direttivo della federazione nell'anno 1988.

Il collegio ha rilevato, nella relazione all'uopo redatta, che il consiglio direttivo della federazione medesima nella seduta del 16 gennaio 1988, aveva stabilito nuovi criteri per la concessione dei contributi ai circoli che ne facessero richiesta.

Il collegio aveva comunque sottolineato che i criteri erano assolutamente generici e in pratica si limitavano ad indicare semplicemente la categoria di attività per le quali avrebbero potuto essere erogati i contributi. I revisori conclusero la prima relazione ritenendo comunque legittime le erogazioni di contributi per il 1988 in quanto derivanti o da regolamenti di manifestazioni o da apposite deliberazioni adottate dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, aggiungendo comunque essere auspicabile una più dettagliata regolamentazione degli elementi di giudizio sia per l'accettazione delle richieste che per la determinazione del loro ammontare.

Con la seconda relazione, redatta con specifico riferimento ad un esposto del dottor Caravatti, il collegio ha confermato integralmente quanto già precedentemente espresso, rilevando ulteriormente:

a) *che il regolamento per l'assegnazione dei contributi del 1985, richiamato dal dottor Caravatti, era stato riformato dal consiglio direttivo con delibera del 16 gennaio 1988 e non era quindi più operante per l'assegnazione dei contributi;*

b) *che la deliberazione di contributi per un ammontare quasi doppio rispetto a quello degli anni 1986-1987 è stata giustificata dal maggior contributo erogato dal CONI alla federazione italiana tennis per il 1988;*

c) *che, pur essendo auspicabile una maggiore informazione periferica, in concreto si è verificato che tutti i circoli che hanno chiesto motivamente contributi, hanno vista accolta, previa istruttoria, la loro richiesta.*

Nella riunione del 15 marzo 1989, la giunta esecutiva del CONI ha ascoltato una relazione al riguardo svolta dal commissario straordinario della federazione italiana tennis, con riferimento anche alla relazione del collegio dei revisori dei conti della federazione e ad un parere espresso dall'avvocato Walter Prosperetti, consulente giuridico dell'ente.

La giunta ha quindi approvato la relazione del commissario, ritenendo condivisibili, dal punto di vista formale, i rilievi del signor Caravatti circa la genericità dei criteri adottati per la concessione dei contributi e l'obbligo di comunicarli alle società affiliate, considerando valide, tuttavia, le conclusioni del collegio dei revisori dei conti della federazione italiana tennis in base alle quali il comportamento del consiglio direttivo è da ritenere in linea di massima conforme alle norme statutarie e regolamentari in vigore per quanto concerne il merito dei provvedimenti adottati.

È infine da osservare che il commissario straordinario, nella relazione tenuta in occasione dell'assemblea nazionale elettiva, tenutasi il 18 marzo 1989, ha ritenuto « di raccomandare ai nuovi eligendi organi della federazione italiana tennis l'assoluta esigenza di adottare una precisa e dettagliata regolamentazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi assegnati con le indicazioni delle relative causali...omissis...assicurando con la pubblicità dei contributi concessi la massima trasparenza dell'azione amministrativa ». Non risulta allo stato che dopo l'elezione si siano verificate ulteriori irregolarità di gestione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
Muratore.

STRADA, TESTA ENRICO, CAPRILI, CORDATI ROSAIA, RECCHIA, UMIDI SALA, CICERONE, PICCHETTI, MONTECCHI, MANGIAPANE, MAINARDI FAVA, MINOZZI e BARBIERI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il mare italiano soffre, come testimoniano i fatti avvenuti nella scorsa

estate, di gravissime forme di inquinamento, in modo particolare lungo i tratti costieri e in prossimità dei centri abitati;

ogni anno si tengono in Italia decine di gare di *Offshore* (gare di alta velocità fra motoscafi), che dovrebbero svolgersi in « altura », lontano dalla costa;

in realtà sia la partenza che l'arrivo di tali gare avvengono in prossimità della costa e di centri abitati;

i motori con cui sono equipaggiati tali motoscafi sono di enorme potenza e provocano altissimi consumi di carburante con notevoli emissioni di idrocarburi direttamente in mare (poiché lo scarico è subacqueo);

a causa della loro potenza, tali motori provocano inoltre delle emissioni sonore così elevate che possono essere udite a chilometri di distanza;

a causa della elevata velocità, vengono provocate delle fortissime vibrazioni sui fondali di 20-25 metri, determinando danni alla popolazione ittica che vive lungo i percorsi delle gare;

se tali motoscafi sulla rotta incontrano un ostacolo, ad esempio dei bagnanti o dei subacquei oppure dei delfini, non sono in grado di avvistarlo per tempo, né sono in grado di cambiare rapidamente direzione, pena il rischio di rovesciarsi;

ad esempio, in occasione dello svolgimento del campionato italiano a Sanremo, precisamente il giorno prima della gara, è stato trovato un delfino con la coda tranciata nei pressi di St. Raphael —:

se non ritengano necessario impedire lo svolgersi di tali gare;

o comunque quali provvedimenti urgenti intendano adottare per garantire che non vengano prodotte forme di inquinamento né acustico né idrico;

quali misure intende adottare per salvaguardare la sicurezza delle persone lungo il percorso delle gare *Offshore*;

quali interventi intende adottare affinché il delicato equilibrio degli ecosistemi costieri non venga ulteriormente sconvolto ed alterato. (4-15578)

RISPOSTA. — *I motori da gara essendo preparati per le alte velocità, debbono sfruttare al massimo il combustibile; pertanto l'emissione di idrocarburi incombusti è minima. La quasi totalità degli scafi, per ottenere la maggiore velocità, sfrutta l'effetto aerodinamico riducendo al minimo la parte immersa sia dello scafo che delle eliche (nell'ordine di pochi centimetri). Non viene creata pertanto l'onda di resistenza dovuta allo spostamento in acqua dello scafo immerso. Perciò l'impatto di vibrazioni sul fondale è assolutamente inesistente interessando lo strato superficiale.*

Gli eventuali subacquei devono per norma indicare la loro posizione con un pallone galleggiante ed essere costantemente assistiti da una idonea imbarcazione di superficie che può pertanto essere visibile da una distanza tale che consenta comunque anche al motoscafo più veloce sia l'avvistamento che la manovra per evitare la collisione e passare a debita distanza.

Le imbarcazioni offshore partono a lento moto da porticcioli attorno ai quali è proibita la balneazione; una volta uscite dai porticcioli le imbarcazioni in questione navigano oltre i 500 metri dalla costa, cioè fuori dai limiti di balneazione previsti dalle normative emesse stagionalmente dalle capitanerie di porto e quindi ad una distanza tale da non originare rilevanti fonti di inquinamento acustico. La Federazione italiana motonautica intende, in ogni caso, adottare ulteriori provvedimenti per ovviare quanto più possibile ai disagi creati dalle gare offshore. Sono infatti allo studio ulteriori misure regolamentari per garantire che le gare si svolgano ad almeno un miglio dalla costa, come d'altronde oggi già avviene.

Inoltre la federazione si impegna a fare rispettare la vigente normativa internazionale per le gare offshore (articolo 735.14 regolamento UIM offshore) che prevede una emissione massima di rumore pari a 95

decibel (A) misurati ad una distanza di 25 metri con i motori al massimo regime ed a proibire il riscaldamento prolungato dei motori in porto. Ha ancora allo studio l'imposizione di un dispositivo di limitazione dell'alimentazione dei motori ai bassi regimi in presenza di turbocompressori (L-DA). Tale dispositivo riduce drasticamente l'emissione di idrocarburi incombusti in fase di avviamento, ed imporrà ai comitati organizzatori, con norme rigidissime, di effettuare le partenze lontano dalla costa.

Occorre infine considerare che le gare motonautiche sono comunque da paragonare alle manifestazioni motoristiche in genere, che hanno lo scopo, oltre che di stimolare l'agone tra i corridori, anche di predisporre e di collaudare una serie di accorgimenti tecnici che formano la base dello sviluppo tecnico economico dell'industria motonautica coinvolgendo un indotto estremamente ricco. Va inoltre segnalata la grande richiesta da parte dei comuni rivieraschi di assegnazione di gare di offshore, a dimostrazione di una attenzione positiva delle cittadinanze verso le attività sportive dell'offshore che, al di là degli ovvi disagi, portano sano agonismo sportivo, attenzione turistica e dei media.

Corre l'obbligo sottolineare che la Federazione italiana motonautica è particolarmente rispettosa delle norme riferite a problematiche ambientali e da molti anni cura con grande attenzione i problemi della sicurezza sui campi di gara impegnando una parte rilevante del proprio bilancio. Si fa riserva, comunque, di inviare ulteriori elementi qualora il Ministero dell'ambiente e della marina mercantile — appositamente interpellati — facciano pervenire ulteriori informative al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

TATARELLA e MAZZONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se sono a conoscenza che presso il tribunale amministrativo della regione Campania,*

sezione di Napoli, il contenzioso accumulatosi rende particolarmente lunga l'attesa di giustizia da parte dei cittadini che si sono rivolti al TAR. In particolare il fenomeno è rilevante e grave per le questioni attinenti il pubblico impiego, in quanto vi sono ricorsi in attesa dal 1984 per la fissazione della prima udienza.

Premesso inoltre che con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fu prevista per regione Campania la creazione di una stazione staccata, realizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975 n. 277 e decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975 n. 552, in Salerno, si chiede di sapere se non si ritenga opportuna l'istituzione, con le formalità previste, di una terza sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania, che potrebbe aver sede in Caserta, unico capoluogo di provincia a non essere sede di tribunale e nel quale la più alta autorità giurisdizionale è la pretura.

In merito si ritiene necessario che venga assunta ogni iniziativa per riportare la giustizia amministrativa in Campania a livello di una normale aspettativa del cittadino e si sottolinea che la sede indicata, facilmente accessibile, potrebbe soddisfare le esigenze delle popolazioni non costiere, evitando di contribuire all'intasamento della conurbazione napoletana. (4-11196)

RISPOSTA. — *Il carico del contenzioso amministrativo di Caserta e dell'intera sua provincia, relativamente agli anni dal 1974 al 1987, è stato di 5.391 ricorsi, rispetto a 37.595 ricorsi depositati, nello stesso periodo, presso la sede di Napoli e riguardanti le altre province. Ciò significa che in termini percentuali la provincia di Caserta ha assorbito, nell'indicato periodo, il 12,5 per cento dell'intero contenzioso proposto innanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania.*

Quanto all'istituzione di una sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania in Caserta, è all'esame della I Commissione della Camera, in sede refe-

rente, un testo unificato di diverse proposte di legge (nn. 691, 2986, 916, 1141, 3193, 3656, 3703), concernente l'Istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna, Sicilia, tra le quali è compresa quella di Caserta.

La V Commissione bilancio della Camera, in data 21 febbraio 1990 ha espresso parere favorevole a condizione che l'inizio del funzionamento della sezione staccata venga fissato al 1° gennaio 1991 e di conseguenza venga modificato l'articolo 6 relativo alla copertura finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

TEALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

sempre più frequentemente viene propagandato presso gli allevatori di bestiame l'uso della somatotropina esaltandone i vantaggi che arreca nella produzione del latte;

in proposito giova ricordare che tale prodotto — proteina ipofisaria comunemente chiamata « ormone della crescita bovina » — è un ormone proteico inefficace per l'uomo, che non rientra, per gli effetti che arreca, fra quelli descritti dalla recente direttiva CEE che — come è noto — proibisce l'uso degli steroidi per l'allevamento di animali da macello;

da molto tempo era ben noto che la somatotropina somministrata alle bovine in lattazione ne aumenta la produzione ma si sono sempre incontrate difficoltà nella sua produzione, difficoltà ora superate dalla rivoluzione biotecnologica e ingegneria genetica;

la letteratura scientifica si sta occupando degli effetti positivi e negativi nell'applicazione di tale prodotto, ma è da ritenersi che l'argomento debba essere ul-

teriormente e responsabilmente approfondito da parte dei Ministeri competenti previ studi accurati in proposito;

tuttavia si appalesa la necessità urgente di dare indicazioni precise sulla ammissibilità di tale uso, tenendo conto delle direttive CEE per la produzione del latte di cui siamo in presenza di ecceденze;

gli allevatori sono disorientati a fronte della pubblicità operata per tale prodotto e della carenza di precise norme in proposito —:

quali iniziative si intendano adottare per normare e disciplinare l'uso della somatotropina, al fine di una corretta informazione per i numerosi allevatori di bestiame ai quali giunge sempre più frequente l'esaltante pubblicità di tale prodotto con l'illustrazione dei vantaggi che loro può arrecare. (4-14036)

RISPOSTA. — L'uso della somatotropina (BST) nell'allevamento del bestiame è tuttora oggetto di valutazioni tecniche ed economiche, sia a livello nazionale che comunitario e mondiale, come è stato illustrato, tra l'altro, nel convegno organizzato dall'associazione italiana allevatori nell'ambito della fiera internazionale del bovino da latte di Cremona nel settembre 1989. Vanno, in particolare, approfonditi i problemi cui potrebbe dar luogo la liberalizzazione dell'uso della BST in un mercato come quello del latte caratterizzato dal regime delle quote.

È evidente, infatti, che l'uso della sostanza in questione comporterebbe la diminuzione del numero delle vacche da latte, con conseguente concentrazione della produzione su grosse aziende, a danno delle imprese marginali — in cui l'apporto energetico è fornito prevalentemente dai foraggi — con correlativo aumento del consumo dei mangimi concentrati, in gran parte importati, e riflessi negativi, quindi, sulla bilancia commerciale. Inoltre, l'uso generalizzato della BST in Italia pur comportando la riduzione del numero di vacche allevate, contemporaneamente richiederebbe maggiori

attenzioni nella gestione di quelle rimaste in produzione, per le relative, accresciute esigenze alimentari e sanitarie.

È da prevedersi che l'utilizzazione di bovine allevate in tal modo — oltre a una maggiore richiesta di assistenza tecnica da parte degli allevatori, che si troverebbero di fronte a nuovi problemi zoiatrici e manageriali — comporti alla fine, considerato il maggior logorio delle bestie, che si manifesta in un peggioramento dei parametri della riproduzione e della longevità, una aumentata necessità di vitelle da rimonta e quindi una diminuzione di vitelli destinati all'ingrasso, con ulteriore riduzione del tasso di autoapprovvigionamento di carne.

Va rilevato, altresì, che la somministrazione di BST è destinata a ridurre sensibilmente l'accuratezza della selezione genetica basata sui dati di campo, considerato anche che mentre l'uso della sostanza consente un aumento di produzione una tantum, gli effetti sulla selezione si sommano di anno in anno nel patrimonio genetico della popolazione animale.

In sede comunitaria tutti i ministri dell'agricoltura hanno sottolineato l'importanza di una decisione del consiglio sull'eventuale autorizzazione all'uso della somatotropina, e la maggioranza si è espressa in senso contrario, alla luce della situazione eccedentaria della produzione lattiera e per l'esigenza di garantire ai consumatori una produzione genuina e di buona qualità. Apposita proposta per il divieto d'uso della BST è stata presentata al Consiglio da parte della Commissione CEE, ed in tal senso si è espresso anche il comitato economico sociale.

Per quel che concerne gli aspetti di ordine più propriamente sanitario, si segnala che anche il nostro Consiglio superiore di sanità, sentito sulla questione, ha espresso analogo orientamento, soprattutto nella considerazione che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non è dato sapere se esistano rischi di rilascio di residui dannosi.

È da sottolineare anche che in America la Food and Drug administration ha assunto un atteggiamento assai vicino a quello citato della CEE e del nostro Consi-

glio superiore di sanità, in attesa di verificare i risultati delle sperimentazioni e delle analisi in atto. Si aggiunge, infine, che, secondo quanto comunicato dal Ministero della sanità, mai finora in Italia è stata autorizzata la pubblicità di prodotti a base di BST.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Legittimo, nato a Casarano (Le) nel 1918. La pratica ha posizione n. 1239262/D. (4-13042)

RISPOSTA. — Nei confronti del signor Legittimo Antonio, a seguito di visita subita in data 14 settembre 1987 presso la commissione medica periferica per le pensioni di guerra di Taranto, venne emessa determinazione n. 2853472 del 9 gennaio 1988, negativa per non riscontrato aggravamento dell'infermità già pensionata e per non interdipendenza ed intempestiva constatazione dell'infermità « iniziale cuore polmonare ».

Il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nell'adunanza del 23 febbraio 1988, non approvò detta determinazione e richiese visita diretta presso la commissione medica superiore. A seguito del nuovo parere espresso dal citato organo medico legale, è stata emessa determinazione n. 3574125 del 12 agosto 1989, concessiva di trattamento pensionistico di guerra di seconda categoria a decorrere dal 1° aprile 1985, essendo stata riconosciuta l'interdipendenza dell'infermità « iniziale cuore polmonare » con la infermità già pensionata con la quarta categoria.

Il provvedimento suddetto, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, risulta trasmesso, unitamente agli atti di pagamento, alla direzione provinciale del tesoro di Lecce, con elenco n. 24 del 20 novembre 1989, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

VALENSISE e BAGHINO. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere le ragioni per le quali non vengono assegnati agli aventi diritto gli alloggi di servizio in località Pistoia di Catanzaro, nonostante siano ultimati, ragioni che sembrano dipendenti dalla mancata nomina della commissione compartimentale per l'assegnazione. (4-12259)

RISPOSTA. — Il ritardo registrato nella procedura relativa all'assegnazione dei 63 alloggi di servizio in località Pistoia del comune di Catanzaro è stato causato da alcune iniziali perplessità rappresentate dalla competente direzione compartimentale in merito alla costituzione della commissione incaricata di procedere all'assegnazione dei predetti alloggi. L'organo periferico riteneva, infatti, che tale commissione, costituita con decreto ministeriale del 16 ottobre 1987 con lo scopo di procedere all'approvazione della graduatoria concernente l'assegnazione degli alloggi di servizio siti in Lamezia Terme, non potesse ritenersi legittimata ad operare anche nel caso in questione.

Superate tali difficoltà iniziali, la commissione, in data 28 gennaio 1989, ha dato inizio all'esame della documentazione esibita dai 142 aspiranti locatari provvedendo, altresì, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio, alla formazione ed all'approvazione della relativa graduatoria. Nel frattempo, essendo pervenuto agli uffici della procura della Repubblica di Catanzaro un esposto anonimo circa presunte irregolarità del procedimento concorsuale, l'organo periferico competente ha ritenuto opportuno rinviare l'assegnazione degli alloggi in questione all'esito delle indagini disposte in proposito dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

VESCE, AGLIETTA, FACCIO e MODUGNO. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

con una precedente interrogazione (4-05792) dei deputati del gruppo federali-

sta europeo si denunciò la presenza, nell'ossario sotterraneo dell'ospedale « Fatebenefratelli » di Roma, di una ventina di bidoni contenenti rifiuti radioattivi e di una cassaforte al cui interno vi erano, a detta dei dipendenti, almeno 250 grammi di radio;

non solo non vi è stata nessuna risposta all'interrogazione da parte dei Ministri interessati, né risulta che sia stata avviata nessuna inchiesta amministrativa per individuare i responsabili della pericolosa situazione ma, al contrario, sono stati licenziati, nel mese di ottobre, quattro dipendenti con l'accusa di aver danneggiato l'immagine dell'istituto, per aver partecipato alla conferenza stampa nella quale si dava notizia dell'esistenza dei rifiuti radioattivi —:

se non ritengano che ci si trovi davanti ad un palese atto di ritorsione nei confronti di quattro lavoratori « colpevoli » esclusivamente di aver fatto il loro dovere di cittadini denunciando una situazione di pericolo, oltretutto all'interno di una struttura pubblica delegata alla tutela della salute dei cittadini;

se e quale intervento è stato svolto nei confronti dell'amministrazione sanitaria del « Fatebenefratelli » affinché venisse immediatamente revocato questo provvedimento, tenuto conto anche della documentata denuncia fatta a questo proposito durante una conferenza stampa da parte di consiglieri del gruppo verde e di democrazia proletaria della regione Lazio.
(4-10455)

RISPOSTA. — Mancano ancora a tutt'oggi nonostante reiterati solleciti del commissariato del Governo interessato, adeguati elementi di valutazione di diretta competenza della Regione Lazio.

Riguardo al problema prospettato, va premesso che questo ministero a seguito di notizie-stampa apparse nel mese di aprile 1988 sulla detenzione di rifiuti radioattivi presso l'ospedale San Giovanni Calibita detto Fatebenefratelli (sito in Roma nell'isola Tiberina), dispose a suo tempo, ai

sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1965, n. 185 in materia di sicurezza da radiazioni ionizzanti, un tempestivo sopralluogo congiunto di propri funzionari e di tecnici dell'ENEA-DISP (direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria). La ricognizione veniva effettuata nei giorni 21 e 26 aprile 1988.

In tale occasione si poteva constatare che all'interno di una cripta-ossario esistente nei sotterranei dell'ospedale, erano conservati dal 1982 rifiuti di iodio 131 e di tecnezio 99 ed aghi di radio 226, pari a 255 milligrammi. Tali sostanze erano e — a quanto risulta — sono tuttora ivi depositate: lo iodio 131 ed il tecnezio entro appositi contenitori metallici portarifiuti chiusi, mentre il radio 226 che era stato fornito nel 1963 all'ospedale dall'Istituto superiore di sanità (sotto forma di aghi da infissione per radioterapia) vi si trovava custodito in una cassaforte schermata con lastre e con perni di piombo.

I valori di intensità di esposizione allora rilevati nelle aree adiacenti alla cassaforte e nei locali circostanti e riportato nel rapporto inviato dall'ispettorato provinciale del Lavoro alla nona sezione penale della pretura di Roma che ne aveva chiesto l'intervento, non giustificavano alcun tipo di allarme, perché inferiori a quelli di rischio fissati dalle disposizioni vigenti e sostanzialmente sovrapponibili a quella del fondo naturale di radiazioni.

Tuttavia, dall'esame del registro degli interventi, obbligatorio ai sensi dell'articolo 74 — lettera b) del già citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla sicurezza da radiazioni ionizzanti si è dovuto desumere che, per il periodo dal 1963 al febbraio 1982 detta cassaforte era collocata — in relatà — in una nicchia situata in prossimità della porta dell'ascensore del piano seminterrato e che essa fino al gennaio 1981 non presentava alcuna schermatura, risultando invece applicata solo in un momento immediatamente successivo una lastra di piombo di protezione sulla sua parte frontale.

Ciò suggeriva l'opportunità di un nuovo sopralluogo congiunto, in data 20 dicembre

1988, di tecnici dell'ENEA-DISP e di funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro con rilevazioni mirate, condotte con strumenti di maggiore sensibilità dopo aver rimosso l'attuale schermatura di piombo. I valori di radioattività così evidenziati, confermando la valutazione che la sola protezione assicurata dalle pareti della cassaforte doveva e deve tuttora considerarsi insufficiente, fanno obiettivamente presumere che fino al gennaio 1981 la sicura incolumità dei lavoratori impegnati nella zona in cui era ubicata la cassaforte non potesse ritenersi assicurata.

Va infatti ricordato, al riguardo, che mentre per lo iodio 131 e per il tecnezio 99, caratterizzati da un periodo di dimezzamento (cosiddetto emivita) della radioattività molto breve, il rischio di contaminazione non può comunque assumere aspetti significativi, proprio per il radio 226, contraddistinto da un emivita di secoli, le condizioni di deposito e di conservazione rivestono, invece, la massima rilevanza, per un'adeguata protezione dei lavoratori che operano nelle aree adiacenti e per i soggetti comunque esposti.

Riguardo alla successiva sistemazione di tale materiale radioattivo ed alle modalità con cui è avvenuto il relativo trasporto, è emerso che nel febbraio 1982, appunto, la cassaforte con gli aghi di radio è stata trasportata all'interno della cripta-ossario a cura dell'esperto qualificato, dottor Albino Venier, coadiuvato dal lavoratore Renato Pizzale, dipendente dell'ospedale Fatebenefratelli, in base alle dichiarazioni del quale dovrebbe dedursi che le relative operazioni siano avvenute in condizioni di rischio. Secondo le osservazioni annotate nel registro dei provvedimenti di intervento dallo stesso esperto qualificato in data 22 febbraio 1982, peraltro, il trasporto sarebbe stato eseguito personalmente dallo stesso esperto, con l'aiuto di un nipote.

In merito ai lamentati decessi di tre lavoratori per tumore nel periodo compreso fra il 1967 ed il 1982 ed alla riscontrata insorgenza di manifestazioni cutanee in uno di essi che aveva collaborato al tra-

sporto della cassaforte con gli aghi di radio 226, deve rilevarsi che non può, ovviamente, escludersi una potenziale connessione fra causa ipotizzata (radiazioni eventualmente assorbite dagli interessati) ed effetti patologici da essi purtroppo lamentati, ma va nello stesso tempo ricordato che si tratta di relazioni teoriche di tipo esclusivamente probabilistico (cosiddetti effetti stocastici delle radiazioni) e, quindi, non inequivocabilmente determinabile.

D'altra parte, neppure potrebbe realisticamente sostenersi, sotto il profilo tecnico-sanitario e giuridico, l'opportunità di sottoporre ad adeguata visita di controllo tutti i lavoratori che, per aver operato a qualsiasi titolo nei locali in cui erano indebitamente depositati detti rifiuti radioattivi, possano ritenersi esposti al rischio di assorbire radiazioni pericolose, perché, anche a prescindere dall'estrema e problematica indagnosità degli accertamenti cui dovrebbero essere sottoposti, è stato precisato che un intervento in tal senso dell'ispettorato del lavoro competente sarebbe potuto scaturire soltanto dall'accertata esistenza di zone dichiarate controllate dall'esperto qualificato (ai sensi degli articoli 9-70-78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 già citato), nell'ambito delle quali siano tenute abitualmente ad operare, per ragioni professionali, persone suscettibili di ricevere una dose di radiazioni ionizzanti superiore a 1,5 rem per anno. Oltretutto, il caso in esame, per riferirsi a situazioni pregresse, non risulta inquadrabile nella normativa speciale che disciplina attualmente l'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Ne consegue che l'unico strumento giuridico-normativo, invocabile nella fattispecie per imporre a tali lavoratori di sottoporsi a visita medica, potrebbe individuarsi nella sola norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (sulla tutela, in generale, dell'igiene del lavoro), strumento che, tuttavia, avrebbe ormai potuto essere utilizzato soltanto dall'unità sanitaria locale interessata, oggi titolare delle relative funzioni amministrative

in base alla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), della cui attività, nel caso in esame, nulla è dato finora sapere, perdurando il silenzio della regione competente.

Per quanto riguarda, infine, il problema dei licenziamenti di quattro lavoratori dell'ospedale stesso dell'isola Tiberina nonché attivisti sindacali del sindacato autonomo CISAS presso quel nosocomio, da un dettagliato rapporto pervenuto a cura dell'ispettorato provinciale del lavoro di Roma sembra di dover ipotizzare che le cause remote dei non buoni rapporti — in generale — fra tale sindacato e l'amministrazione dell'ospedale San Giovanni Calibita abbiano avuto innegabili ripercussioni sull'intera vicenda e siano certamente legate all'esclusione di rappresentatività disposta nel lontano luglio 1987 dalla stessa amministrazione nei confronti dei nove esponenti di detto sindacato a seguito di analoga sentenza del tribunale di Roma, emessa per identica controversia relativa all'ospedale generale di zona Cristo Re di Roma; è agevolmente comprensibile come la conseguente situazione di incomunicabilità che ne era derivata fra le due parti e la connessa inibizione, di fatto, a detto sindacato di svolgere attività ufficiale all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli abbia finito progressivamente per inasprire gli animi, creando insostenibili condizioni di disagio e, quindi, di diffidenza e di rancori reciproci. Si spiega, così, perché la partecipazione di quattro lavoratori/attivisti della CISAS (Walter e Mauro Tettoni, Paolo Bennati e Renato Pizzale) ad una conferenza-stampa indetta dalla Lista Verde e ripresa dalla rete televisiva privata Teleregione, in data 22 aprile 1988 (susseguente alla nota compagna di stampa sull'intera vicenda dei residui radioattivi), per l'amministrazione ospedaliera abbia subito assunto un significato ostile e negativo, venendo interpretata come implicito avallo del contenuto di alcune notizie negative sull'esito del procedimento penale contro l'ospedale (pendente presso la magistratura di Roma), che erano state allora diffuse

dallo speaker televisivo attribuendole ad alcuni dipendenti e che, invece, risultarono poi infondate.

In base a siffatte premesse, non appena pervenuta notizia dalla pretura di Roma dell'archiviazione del relativo procedimento penale in data 15 luglio 1988, l'amministrazione provvedeva a contestare ai predetti dipendenti/sindacalisti autonomi la loro partecipazione alla suddetta trasmissione televisiva, considerandola denigratoria per il buon nome dell'ospedale.

Al signor Mauro Tettoni, inoltre, l'amministrazione contestava, altresì, di aver esibito, poco tempo prima di tale compagna di stampa, alcune fotografie del locale summenzionato e del materiale ivi contenuto e ritenuto pericoloso, preannunciando come imminente l'inizio della stessa campagna di stampa.

Al termine dell'iter procedurale di questo procedimento disciplinare l'amministrazione, in data 18 ottobre 1988, intimava il licenziamento per giusta causa agli stessi dipendenti.

Successivamente, l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha esperito reiterati tentativi, con concrete proposte, per addivenire ad una conciliazione fra le parti e, quindi, ad una composizione extragiudiziale della vertenza, incontrando una potenziale disponibilità da parte dei lavoratori, ma nessuna adesione da parte dell'amministrazione ospedaliera.

A seguito del successivo ricorso degli interessati alla magistratura, il pretore del lavoro di Roma, con propria ordinanza del 10 marzo 1989 dettagliatamente motivata, sospendeva l'efficacia di tali licenziamenti dalla cassa generalizia dell'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado del successivo giudizio di merito, ordinando l'immediata reintegrazione dei quattro ricorrenti nel proprio posto di lavoro.

Di tale ordinanza, acquisita agli atti da questo ministero, è interessante ricordare la motivazione conclusiva del pretore, laddove si afferma che « nell'informare la stampa di

una simile situazione (di rischio e di imprudente carenza delle necessarie cautele, anche informative, nei confronti dei dipendenti) i ricorrenti che lo abbiano fatto hanno esercitato un loro diritto come lavoratori e come cittadini: in una situazione siffatta è del tutto normale rivendicare controlli e garanzie ed è quindi del tutto normale sollecitare quella funzione di

controllo e di garanzia che, attraverso l'informazione, viene esercitata dalla stampa in tutti i paesi ad ordinamento liberale ».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.